

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

229° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2002

I N D I C E**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	5
5 ^a - Bilancio	»	25
7 ^a - Istruzione	»	464
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	471
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	474

Commissioni congiunte

9 ^a (Agricoltura) e GAE-Senato e XIII (Agricoltura) e XIV – Politiche dell’Unione europea-Camera	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	479
Schengen	»	485

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	487
---	-------------	-----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	488
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI CONGIUNTE

**9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e
GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2002

*Presidenza del Presidente della XIII Commissione
della Camera dei deputati*

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI

Interviene il ministro per le politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno.

La seduta inizia alle ore 8,35.

AUDIZIONI

Audizione del ministro delle politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno, e del ministro per le politiche comunitarie, Rocco Buttiglione, sulla posizione italiana in merito alla verifica di metà percorso della politica agricola comune

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Giovanni ALEMANNO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Guido ROSSI (LNP), Nino STRANO (AN), Alessandro MARAN (DS-U), Lino

RAVA (DS-U), Luca MARCORA (MARGH-U), i senatori Sergio AGONI, Giovanni Pietro MURINEDDU (DS-U) e Giuseppe BONGIORNO (AN), nonchè il deputato Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati*, il senatore Mario GRECO, *presidente della Giunta per gli affari delle Comunità Europee del Senato della Repubblica*, ed il senatore Maurizio RONCONI, *presidente della 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica*, ai quali replica il ministro Giovanni ALEMANNI.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e i colleghi intervenuti. Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2002

161^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il relatore ZICCONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Il senatore FASSONE ritira gli emendamenti 2.5 e 2.7 e annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.10, sottolineando come lo stesso vada letto in correlazione con il successivo emendamento 2.0.2. Le due proposte si muovono nella direzione di attribuire innanzitutto una limitata efficacia extrapenale alla sentenza di patteggiamento nel presupposto che, se i caratteri del procedimento di applicazione della pena su richiesta rendono impossibile attribuire a tale sentenza tutti gli effetti extrapenali previsti negli articoli da 651 a 654 del codice di procedura penale, ciò però non esclude la possibilità di ricollegare alla sentenza di patteggiamento alcuni di questi effetti, che non risultino incompatibili con le caratteristiche del

procedimento in questione. Viene quindi proposta una soluzione sostanzialmente analoga a quella già introdotta dal legislatore mediante le modifiche apportate agli articoli 445 e 653 del Codice di procedura penale dalla legge n. 97 del 2001, prevedendosi che la sentenza di patteggiamento possa avere efficacia soltanto nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno e nei confronti del solo condannato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. L'emendamento 2.10 incide inoltre sull'articolo 445 del codice penale modificando in senso più rigoroso la disciplina degli effetti di patteggiamento e, in particolare, stabilendo, tra l'altro, che con tale sentenza possa essere disposto qualsiasi tipo di confisca e non soltanto quella obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 240 del Codice penale.

Interviene il senatore ZANCAN che, pur comprendendo le ragioni sottese alla proposta contenuta negli emendamenti 2.10 e 2.0.2, ritiene che la problematica legata all'attribuzione di effetti extrapenali alla sentenza di patteggiamento richieda una più ampia riflessione e un intervento sul Codice di rito di maggiore portata sistematica. Per tali ragioni non voterà a favore dell'emendamento 2.10, nonostante condivide invece le modifiche da esso introdotte in materia di confisca.

Il relatore ZICCONI precisa che il parere contrario sull'emendamento 2.10 è motivato essenzialmente dalle innovazioni che esso propone in tema di confisca, mentre invece appare opportuna e condivisibile la proposta relativa all'attribuzione alla sentenza di patteggiamento di una limitata efficacia extrapenale. Al riguardo preannuncia che esprimerà un parere favorevole sull'emendamento 2.0.2.

Il senatore CALLEGARO annuncia la sua astensione sull'emendamento 2.10.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 2.10

Dopo che il senatore DALLA CHIESA ha annunciato su di essi il voto favorevole sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.6 e 2.8.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 2.9.

Viene quindi posta ai voti e approvata la seconda parte dell'emendamento 1.6, di contenuto identico alla seconda parte dell'emendamento 1.7, di cui era stato disposto l'accantonamento nella seduta pomeridiana di ieri.

Sono poi separatamente posti ai voti e approvati l'articolo 1, come emendato, e, dopo che i senatori FASSONE E MARITATI hanno annunciato su di esso la loro astensione, l'articolo 2 come emendato.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 2.0.2 rifacendosi alle considerazioni svolte in sede di illustrazione dell'emendamento 2.10, e lo modifica riformulando nell'emendamento 2.0.2 nuovo testo.

In merito alla formulazione di tale proposta emendativa, il senatore CALLEGARO manifesta perplessità in ordine al fatto che l'emendamento 2.0.2 (nuovo testo) attribuirebbe efficacia di giudicato alla sentenza di patteggiamento, limitatamente al giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno e nei confronti del solo condannato e, quindi, non anche nei confronti del responsabile civile.

Il senatore ZANCAN non condivide i rilievi del senatore Callegaro e sottolinea che, nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda con una sentenza di applicazione della pena su richiesta, potrebbe anche accadere che il responsabile civile non sia neppure stato citato, né sia intervenuto nel processo penale.

Il senatore CENTARO ritiene che, in questo momento, sia preferibile limitarsi all'approvazione dell'emendamento 2.0.2 (nuovo testo) così come da ultimo modificato, in quanto un'estensione della applicabilità della nuova disposizione anche al responsabile civile presenterebbe non trascurabili problemi di carattere sistematico. Non si vede infatti come potrebbe giustificarsi l'estensione al responsabile civile degli effetti di una sentenza resa nell'ambito di un procedimento che permette un accertamento assai più sommario dei fatti e rispetto al quale il responsabile civile non ha in alcun modo manifestato il suo consenso.

Il senatore MARITATI non sarebbe invece sfavorevole ad un'estensione al responsabile civile dell'ambito di applicazione della previsione contenuta nell'emendamento 2.0.2 (nuovo testo).

Il relatore ZICCONI ritiene che, nel proseguo dell'esame, potrà eventualmente ritornarsi sul tema, ma che allo stato sia preferibile limitarsi ad approvare l'emendamento 2.0.2 (nuovo testo) nella sua attuale formulazione.

Nello stesso senso si esprime il senatore FASSONE che evidenzia come, qualora venisse estesa anche al responsabile civile l'efficacia di giudicato attribuita alla sentenza di patteggiamento dall'emendamento in votazione, si porrebbero con tutta probabilità non trascurabili problemi di legittimità costituzionale in conseguenza del fatto che, come già evidenziato, il responsabile civile non ha nessuna possibilità di incidere sulla scelta che induce l'imputato a optare o meno a favore della richiesta della pena patteggiata.

Posto ai voti è quindi approvato col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 2.0.2 (nuovo testo)

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore DALLA CHIESA rinuncia ad illustrare e preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.1 soppressivo dell'articolo 3.

Il senatore ZANCAN rinuncia ad illustrare e preannuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 3.2 di contenuto identico all'emendamento 3.1.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2, posto ai voti è approvato il mantenimento dell'articolo 3.

Il senatore ZICCONE illustra l'emendamento 3.0.1 evidenziando come la scelta di ampliare l'ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981 sia coerente con la *ratio* ispiratrice del disegno di legge in titolo.

Il senatore ZANCAN preannuncia invece il voto contrario sull'emendamento 3.0.1, sottolineando di non condividere, in linea di principio, soluzioni normative che possono configurare, in concreto, un'indebita sovrapposizione tra il ruolo proprio del giudice della cognizione e quello proprio del giudice dell'esecuzione.

Anche il senatore DALLA CHIESA preannuncia il voto contrario sull'emendamento 3.0.1 richiamando l'attenzione in particolare sul fatto che tale proposta emendativa, diversamente da quanto osservato dal relatore, appare sostanzialmente estranea all'oggetto del disegno di legge in titolo.

Il senatore FASSONE si esprime anch'egli in senso contrario e sottolinea come la proposta contenuta nell'emendamento 3.0.1 gli appaia insufficiente in quanto si risolve in un intervento meramente quantitativo, mentre invece ciò di cui vi sarebbe necessità sarebbe un intervento di ben più ampio respiro che rivedesse il contenuto delle diverse sanzioni sostitutive consentendo in particolare il superamento della libertà controllata – che nella concreta esperienza applicativa si è rilevata inefficace sia sul versante del controllo sia su quello della rieducazione – e valorizzando semmai il ruolo della pena pecuniaria.

Segue quindi un breve intervento del senatore GUBETTI.

Il senatore CENTARO sottolinea come l'intervento proposto con l'emendamento 3.0.1 sia di portata contenuta e che quindi sullo stesso si possa senz'altro esprimere una valutazione favorevole, ferma restando la possibilità di un ulteriore approfondimento delle problematiche a tale proposta sottese in vista del prosieguo dell'esame.

Il senatore CALVI ritiene che sia opportuno un ritiro dell'emendamento 3.0.1 o una breve sospensione dell'esame, in entrambi i casi al fine di consentire un'ulteriore riflessione sul tema in discussione.

Il relatore ZICCONI fa presente che nell'intervallo fra l'esame in Commissione e la discussione in Assemblea sarà senz'altro possibile un ulteriore approfondimento.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la rimessione in sede referente del provvedimento, avvenuta nella seduta di ieri, rappresenta un fatto politico di cui non è possibile non tenere conto.

Il senatore CALVI, dopo avere annunciato che il gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo voterà contro l'emendamento 3.0.1, sottolinea come sia un errore leggere il ritiro della sede deliberante, verificatosi nella seduta di ieri, come un fatto politico. Si è trattato invece di una scelta dell'opposizione motivata dal disaccordo con il merito di alcune proposte emendative che, ad avviso dell'opposizione stessa, necessitavano e necessitano di una migliore e più attenta riflessione.

Dopo un ulteriore intervento del senatore ZANCAN, il sottosegretario di Stato VALENTINO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.1, che viene posto ai voti ed approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore DALLA CHIESA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Aggiunge poi la propria firma all'emendamento 4.5 e rinuncia ad illustrarlo.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 4.4.

Il senatore ZANCAN rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.3.

Il senatore CENTARO ritira gli emendamenti 4.6 e 4.7.

Il relatore ZICCONI illustra l'emendamento 4.8. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 fatta eccezione per gli emendamenti 4.4 e 4.5 tra loro di identico contenuto, sui quali il parere è favorevole.

Il sottosegretario di stato VALENTINO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.8 del relatore, e per quanto riguarda gli altri emendamenti relativi all'articolo 4 concorda con i pareri già espressi dallo stesso relatore.

Col voto favorevole dei senatori CALVI e ZANCAN è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.1.

Dopo che i senatori CALVI e ZANCAN hanno annunciato il voto favorevole sull'emendamento 4.2, lo stesso viene posto ai voti e respinto.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.3 sottolineando l'opportunità di circoscrivere l'operatività della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 4 ai soli processi nei quali sia ancora in corso il primo grado di giudizio.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 4.3.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 4.4, di contenuto identico all'emendamento 4.5.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario sull'emendamento 4.8 sottolineando come la proposta in esso contenuta attribuisca alla Corte di Cassazione compiti del tutto anomali rispetto alla funzione che le è propria.

Il senatore FASSONE annuncia anch'egli il voto contrario sull'emendamento 4.8 condividendo le considerazioni svolte dal senatore Zancan ed evidenziando inoltre l'inopportunità dell'ulteriore dilatazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare di cui al secondo comma dell'articolo 4, proposta con l'emendamento in votazione.

Anche il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto contrario sull'emendamento 4.8.

Il senatore CALVI esprime un forte dissenso sull'emendamento 4.8 ritenendo la proposta in esso contenuta una forzatura difficilmente comprensibile.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati l'emendamento 4.8, nonché l'articolo 4 come emendato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

162^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente
ZANCAN

indi del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

Il senatore CALVI aggiunge la sua firma ed illustra gli emendamenti 4.0.10, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Al riguardo si sofferma in particolare sull'emendamento 4.0.10 evidenziando l'opportunità, a fini deflattivi, di anticipare il termine entro il quale deve essere presentata la richiesta di giudizio abbreviato rispetto a quello attualmente previsto dall'articolo 438 del Codice di procedura penale. L'emendamento 4.0.10 si colloca appunto in questa direzione, anche se forse la soluzione proposta appare eccessiva e sarebbe probabilmente

preferibile una riformulazione dell'emendamento nel senso di individuare il momento, entro il quale la predetta richiesta deve essere presentata, in quello immediatamente precedente l'apertura della discussione nell'udienza preliminare.

Il senatore ZANCAN dichiara di non condividere la proposta contenuta nell'emendamento 4.0.10, sia nella versione iniziale sia nella eventuale riformulazione prospettata dal senatore Calvi, e sottolinea che l'attuale previsione normativa appare coerente con l'esigenza di avere una udienza preliminare in cui possano anche venir eventualmente compensate le carenze che spesso presenta il materiale investigativo sulla base del quale viene formulata la richiesta di rinvio a giudizio.

Anche il senatore CAVALLARO non condivide l'emendamento 4.0.10 ritenendo che un'eccessiva anticipazione del momento entro il quale deve essere richiesto il giudizio abbreviato aumenti i profili di incertezza connessi con la scelta di tale rito e implichi quindi un obiettivo effetto disincentivante.

Il relatore ZICCONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

Concorda il rappresentante del Governo.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 4.0.10.

Sull'emendamento 4.0.1 intervengono quindi il senatore ZANCAN – che manifesta perplessità sulla modifica proposta ritenendo che con l'ampliamento dei casi in cui la sentenza di patteggiamento può determinare la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena verrebbe meno un rilevante incentivo al ricorso a tale rito speciale – il senatore Luigi BOBBIO – che ritiene preferibile mantenere l'attuale differenza terminologica fra le previsioni di cui rispettivamente al numero 1 e al numero 2 del vigente testo dell'articolo 168 del Codice penale – il senatore CALVI – che ritiene invece opportuna e sistematicamente coerente con la ratio ispiratrice del disegno di legge la proposta contenuta nel citato emendamento 4.0.1- e infine il relatore ZICCONI che, ribadendo il proprio parere contrario, fa presente che comunque sulla materia sarà possibile tornare nel prosieguo dell'esame, nel contesto di una più ampia riflessione.

Posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Si passa all'esame di due proposte di coordinamento.

Il senatore CALVI presenta la proposta di coordinamento Coord. 2.0.1 che, con il parere favorevole del relatore, è posta ai voti e approvata.

Il relatore presenta poi la proposta di coordinamento coord. 4.0.1, con la quale si intende tenere conto delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 394 del 2002.

La proposta di coordinamento coord. 4.0.1 viene posta ai voti ed approvata.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577**Art. 1.****1.6**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Nel comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «non supera cinque anni» aggiungere le seguenti: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

Conseguentemente, all'articolo 2, lettere a) e b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

1.7

MANZIONE

Nel comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «non supera cinque anni» aggiungere le seguenti: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

Conseguentemente, all'articolo 2, lettere a) e b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

Art. 2.**2.1**

CAVALLARO DALLA CHIESA

Sopprimere l'articolo.

2.2

CAVALLARO DALLA CHIESA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. – 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo le parole: «La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2,» *sono inserite le seguenti:* «quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «Il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni,»;

c) in fine, è aggiunto il seguente comma:

«Se vi è richiesta della parte civile, il giudice pronuncia sull'azione civile ai sensi degli articoli 538 e seguenti. Le disposizioni ed i capi della sentenza che statuiscono sugli interessi civili sono impugnabili ai sensi dell'articolo 573.

2.3

MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. – 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione:

«al comma 2, dopo le parole: "Il reato è estinto" sono inserite le seguenti: ", ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni,"».

2.4

MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. – 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione:

«al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La sentenza costituisce pronuncia di condanna».

2.10

FASSONE, MARITATI, AYALA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

"1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2 non comporta l'applicazione di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Salvo quanto previsto dagli articoli 651 e 653, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna"».

2.5

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:**a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240, comma 2, del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha in alcun caso efficacia nei giudizi civili o amministrativi».

2.6

MANZIONE

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:**a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240, comma

2, del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha in alcun caso efficacia nei giudizi civili o amministrativi».

2.7

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, diverse dalla confisca. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha in alcun caso efficacia nei giudizi civili o amministrativi».

2.8

MANZIONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, diverse dalla confisca. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha in alcun caso efficacia nei giudizi civili o amministrativi».

2.9

MONTALBANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1 sopprimere le parole: "non" e "né"».

2.0.2

FASSONE, MARITATI, AYALA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 651 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. La sentenza penale irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, ha la medesima efficacia nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno"».

2.0.2 (nuovo testo)

FASSONE, MARITATI, AYALA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 651 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. La sentenza penale irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, ha la medesima efficacia nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno"».

2. All'articolo 445 del codice di procedura penale le parole: "dall'articolo 653" sono sostituite con le altre: "dagli articoli 651 e 653".

Art. 3.**3.1**

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sopprimere l'articolo.

3.2

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quanto ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno può sostituirla anche con la libertà controllata; quanto ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente".

2. Al comma 1 dell'articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "due anni" sono sostituite con le parole: "tre anni"».

Art. 4.**4.1**

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sopprimere l'articolo.

4.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'imputato e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedure penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale».

4.3

ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «in corso di dibattimento», aggiungere le seguenti: «, di primo grado».

4.4

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Nel comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, e sempreché la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente».

4.5

MANZIONE

Nel comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, e sempreché la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente».

4.6

CENTARO

Sopprimere il comma 2.

4.7

CENTARO

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «quindici».

4.8

IL RELATORE

Al comma 2, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle parole: «quarantacinque giorni».

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni dell'articolo 3-bis si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di Cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive»

4.0.10

MARITATI, AYALA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. La richiesta da parte dell'imputato può essere formulata entro il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 415-bis mediante deposito della richiesta nella cancelleria del pubblico ministero procedente".

2. Al comma 3 dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, dopo le parole: "ad investigazioni del difensore", sono inserite le parole: "formulare la richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438".

3. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia già trascorso il termine previsto dall'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, è fatta salva la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato nella udienza preliminare sino a che non siano formulate le conclusioni ai sensi degli articoli 421 e 422 del codice di procedura penale.

4.0.1

FASSONE, MARITATI, AYALA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 168 del codice di procedura penale, comma 1, al numero 1) sostituire la parola: "commetta", con le parole: "riporti condanna per"».

4.0.2

FASSONE, MARITATI, AYALA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 177, comma 1, secondo periodo del codice penale la parola: "commette" è sostituita con le parole: "riporta condanna per".

2. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "detenuti e internati" sono aggiunte, ovunque esse ricorrano, le parole: "che abbiano riportato condanna".

3. All'articolo 93, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 la parola: "commetta" è sostituita con le parole: "riporta condanna per"».

4.0.3

FASSONE, MARITATI, AYALA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 177, comma 1, secondo periodo del codice penale la parola: "commette", è sostituita con le parole: "riporti condanna per"».

4.0.4

FASSONE, MARITATI, AYALA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "detenuti e internati", sono aggiunte, ovunque esser ricorrano, le parole: "che abbiano riportato condanna"».

4.0.5

FASSONE, MARITATI, AYALA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 93, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 la parola: "commetta", è sostituita con le parole: "riporta condanna per"».

Coord. 2.0.1

CALVI, FASSONE, MARITATI, AYALA

Sostituire l'articolo 2-bis introdotto con l'emendamento 2.0.2 (nuovo testo) con il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. All'articolo 651 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. La sentenza penale irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, ha la medesima efficacia nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno".

2. All'articolo 445 del codice di procedura penale:

a) al comma 1 è soppresso il secondo periodo;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis). Salvo quanto previsto dagli articoli 651 e 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura dal dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi"».

Coord. 4.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 445 e 651 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, non si applicano alle sentenze previste dal medesimo articolo 444 pronunciate prima della data di entrata in vigore della legge medesima.

B I L A N C I O (5^a)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2002

233^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno D'Alì e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta notturna di ieri, con la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19, a partire da quelli aggiuntivi di ulteriori commi dopo il comma 13.

Il senatore MARINO illustra gli emendamenti 19.171 e 19.174, rispettivamente volti ad evitare un eccessivo aumento dei costi per gli utenti derivanti dai prodotti petroliferi, nonché a precisare le disposizioni applicabili a Regioni ed enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, salvaguardandone la rispettiva autonomia.

Illustra altresì l'emendamento 19.301, volto a precisare le disposizioni applicabili ai beni demaniali, superando i problemi interpretativi sorti a proposito del regime giuridico concernente le aree demaniali.

Dà quindi per illustrato l'emendamento 19.350 e si sofferma sull'emendamento 19.411, che modifica la disciplina applicabile alla tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, prevedendone anche la possibilità di un'applicazione sperimentale da parte dei comuni.

Il senatore VITALI illustra l'emendamento 19.211 e gli altri emendamenti di cui è proponente in materia di rinegoziazione dei prestiti contratti dagli enti locali territoriali con la Cassa depositi e prestiti, i quali sono volti a consentire un allungamento del periodo di ammortamento fino a 30 anni. Ricorda in proposito che nelle precedenti sedute il sottosegretario Vegas ha proposto la trasformazione di analoghi emendamenti sulla stessa materia in ordini del giorno, ma che il senatore Morando ha avuto modo di evidenziare come l'argomento non possa che essere affrontato con un'apposita norma legislativa. Chiede pertanto se il Governo sia disposto a recepire le suddette proposte e presentare un emendamento in vista dell'esame in Assemblea.

Sottoscrive, inoltre, ed illustra l'emendamento 19.450, che disciplina la procedura applicabile per la rivalutazione delle rendite catastali, auspicando che si pervenga ad un meccanismo di rivalutazione automatica.

Il senatore VIZZINI illustra l'emendamento 19.328 che, coerentemente con le modifiche accolte all'articolo 3, precisa che l'Alta Commissione, istituita ai sensi dell'articolo 3, formula una proposta al Governo in merito ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Aggiunge inoltre la propria firma all'emendamento 19.339, il quale determina uno snellimento delle procedure di pagamento delle imposte, consentendo di pagare l'ICI mediante la presentazione del modello F24.

Il senatore COLETTI illustra gli emendamenti 19.330, 19.331 e 19.332, che modificano il decreto legislativo n. 267 del 2000 al fine di limitare la possibilità per gli enti locali di contrarre debiti fuori bilancio alle sole iniziative destinate a far fronte ad eventi derivanti da calamità naturali. L'inadeguatezza dei limiti attualmente vigenti sta infatti alimentando in modo abnorme il contenzioso dinanzi alla Corte dei conti.

Si sofferma quindi sugli emendamenti 19.340 e 19.354, volti rispettivamente, a sopprimere il comma 16 ovvero, in subordine, a riformularlo, elevando al novanta per cento la quota dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, di cui agli articoli 15 e 18 della legge n. 10 del 1977, che può essere destinata al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale.

Illustra infine l'emendamento 19.437, che proroga il termine previsto dal decreto legislativo n. 164 del 2000 in materia di organizzazione della distribuzione del gas metano, tenendo conto delle difficoltà e dei ritardi degli enti locali nella predisposizione degli appalti per l'individuazione dei soggetti fornitori e distributori.

Il senatore GUERZONI illustra gli emendamenti 19.341 e 19.355, di tenore analogo a quelli illustrati dal senatore Coletti, evidenziando come le disposizioni recate dal comma 16 si pongano in contrasto con la nuova formulazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione e pregiudichino la capacità dei comuni di assicurare l'equilibrio dei rispettivi bilanci. Dichiarò, al riguardo, la propria disponibilità a riformulare eventualmente l'emendamento 19.335, ove si riscontrasse un consenso in proposito, al fine di elevare il limite del settanta per cento ivi indicato.

Illustra altresì l'emendamento 19.456, volto a superare il divieto che impedisce ai comuni di avvalersi degli *ex* dirigenti comunali per cinque anni dalla cessazione della loro attività. Tale vincolo impedisce infatti ai comuni di ricorrere a personale con specifica competenza con oneri relativamente ridotti.

Il senatore IZZO sottoscrive ed illustra l'emendamento 19.361, che dispone la soppressione del comma 17 – proposta su cui si riscontra un ampio consenso, anche alla luce dei molti emendamenti di analogo tenore – il quale risulta vessatorio per le attività di natura assistenziale, sottoponendole a vincoli eccessivi.

Il senatore PIZZINATO si richiama alle considerazioni del senatore Izzo per illustrare l'emendamento 19.373, soppressivo del comma 17.

Il senatore FALOMI illustra l'emendamento 19.432 che incrementa di 60 milioni di euro il concorso dello Stato agli oneri finanziari sostenuti dal comune di Roma per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale. Si tratta della riproposizione di un emendamento, presentato presso l'altro ramo del Parlamento, da deputati appartenenti a tutti gli schieramenti e successivamente trasformato in un ordine del giorno. Si pone infatti l'esigenza di un adeguamento dello stanziamento statale, oltre che alla luce degli oneri che gravano sul comune di Roma quale sede della capitale della Repubblica, in considerazione del divario esistente rispetto agli analoghi contributi erogati in favore di altre grandi città metropolitane, quali Torino e Milano.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 19.434 che, al fine di superare taluni problemi interpretativi che frequentemente si ripropongono, precisa che l'IVA ridotta si applica, oltre che alla realizzazione delle delegazioni municipali, anche alla realizzazione delle sedi municipali principali.

Il senatore BASSANINI illustra gli emendamenti 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4. Rileva in proposito che già nell'esame della precedente legge finanziaria venne posto il problema della riforma e della liberalizzazione dei servizi pubblici locali e che, nonostante l'impegno a suo tempo assunto dal Governo, il mancato adeguamento della normativa interna ha determinato, la scorsa estate, l'avvio di una procedura di infrazione da parte

della Commissione europea per violazione della normativa comunitaria sulla concorrenza. I suddetti emendamenti sono quindi volti ad assicurare l'applicazione di condizioni di mercato entro il 2007 al settore dei servizi pubblici locali, dettando una serie di norme di principio. Essi si differenziano in relazione al ruolo rispettivamente riconosciuto, nel contesto del procedimento di adozione dei relativi regolamenti applicativi, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che, in base alle varie ipotesi, può essere chiamata a proporre ovvero a dare il parere sui suddetti regolamenti) e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 (di cui si può prevedere il parere ovvero l'intesa).

I suddetti emendamenti si differenziano inoltre dall'emendamento 19.0.1, presentato dal senatore Tarolli sulla stessa materia, in quanto quest'ultimo, pur ponendosi nella stessa prospettiva, prevedendo la privatizzazione dei servizi pubblici entro due anni, potrebbe comportare un obbligo per gli enti locali a dismettere sottocosto i relativi servizi. Altra differenza è costituita dalla sottrazione di taluni servizi, definiti privi di rilevanza industriale, dal processo di liberalizzazione, venendone previsto l'affidamento diretto. Ritiene infine che il riferimento, di cui all'emendamento 19.0.1, al valore di mercato, previsto alla scadenza del periodo dell'affidamento stesso, quale criterio per il calcolo dell'indennizzo che il nuovo gestore deve pagare per le eventuali dotazioni patrimoniali trasferitegli dal precedente gestore, potrebbe determinare un costo eccessivo e quindi una restrizione all'ingresso nel mercato di nuovi soggetti. Al riguardo, appare preferibile il criterio indicato dalla normativa vigente, all'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, che rapporta il calcolo del valore della dotazione patrimoniale da trasferire al nuovo gestore al valore dei beni non ancora ammortizzati.

Il senatore GRILLO rileva come gli emendamenti 59.173, 59.174, 59.175, 59.176, 59.177 e 59.179, di cui è proponente, siano correlati a quelli illustrati dal senatore Bassanini, riguardando la stessa materia. Evidenza in proposito l'esigenza di affrontare con urgenza il tema dei servizi pubblici locali, anche al fine di trovare soluzione a gravi problemi come il servizio di distribuzione dell'acqua. Nel settore si riscontrano, infatti, circa 5.000 gestori di acquedotti, che diventano 13.000, considerando i gestori di servizi affini, come le fognature, a fronte del ridotto numero di soggetti che sono chiamati a gestire tali servizi in altri Stati europei. A tale frammentazione, è ascrivibile l'enorme dispersione che si riscontra nella rete idrica e la fornitura di un servizio del tutto inadeguato, soprattutto nel Mezzogiorno, rispetto alla disponibilità di risorse idriche naturali significative. L'approfondimento della materia, inoltre, non è più procrastinabile anche alla luce della citata procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro l'Italia.

Il presidente AZZOLLINI, dato atto dell'omogeneità della materia trattata dagli emendamenti illustrati dal senatore Grillo rispetto ad altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 19, ne dispone la collocazione con ri-

ferimento al predetto articolo. Dà quindi per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 19 e quelli aggiuntivi di articoli dopo il medesimo articolo 19.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

234^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas, per l'interno D'Alì e per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 *(limitatamente alle parti di competenza)*.

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana con l'illustrazione di emendamenti riferiti ad articoli aggiuntivi dopo all'articolo 19 del disegno di legge finanziaria per il 2003.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 19.0.6 e in proposito ricorda la proposta avanzata nello stesso senso già nella precedente legislatura da alcuni parlamentari dell'opposizione di allora, in particolare dall'allora deputato Valentina Aprea: la disposizione ha l'effetto di includere gli insegnanti elementari dipendenti dai Comuni nei ruoli dei docenti statali in coerenza a normative già vigenti. Si rende opportuna una simile integrazione anche al fine di valorizzare le capacità professionali di tali insegnanti, a beneficio del servizio scolastico.

Il presidente AZZOLLINI raccomanda una estrema concisione nella illustrazione degli emendamenti, considerato che il tempo residuo disponibile per l'esame in Commissione è ormai veramente esiguo. Ricorda, quindi, che l'emendamento 19.0.7 è stato ritirato dai proponenti.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 19.0.8, diretto a conferire espressamente al Consiglio comunale la competenza nel determinare il prelievo tributario in questione e ciò per assicurare una opportuna simmetria con il principio di cui all'articolo 23 della Costituzione, che in sostanza riconduce alle volontà delle assemblee elettive le deliberazioni concernenti le imposizioni fiscali.

Sono dati quindi per illustrati tutti gli emendamenti successivi, che propongono di inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19.

Il presidente AZZOLLINI annuncia un programma di calendario per i lavori successivi della Commissione, che prevede tre sedute per ciascuno dei giorni 6, 7 e 8 dicembre, rispettivamente alle ore 9,30, alle ore 15 e alle ore 20,45. Su sollecitazione del senatore MORANDO, auspica che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea venga determinato in considerazione dei lavori della Commissione. Al senatore RIPAMONTI, che segnala la probabile convocazione di una seduta dell'Assemblea per domani mattina, il PRESIDENTE risponde che i lavori della Commissione dovranno tenere conto di una serie di compatibilità e di vincoli, compreso in particolare lo svolgimento del congresso nazionale dell'Unione democristiana e di Centro. Auspica, infine, di poter fare affidamento sulla disponibilità di tutti, in modo che i lavori stessi possano essere articolati nel modo più flessibile ed efficiente, in considerazione dei suddetti vincoli.

Si procede quindi all'esposizione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti successivi a quelli volti a modificare il comma 13 dell'articolo 19.

Il relatore GRILLOTTI pronuncia un parere favorevole sugli emendamenti 19.328, coerente ad altro emendamento già accolto, 19.340 e identici, nella considerazione che la normativa vigente al riguardo sia preferibile, 19.361 e identici, che escludono i paventati dubbi interpretativi, 19.392, che razionalizza gli adempimenti in questione, 19.393, che appare ragionevole e tale da garantire gli interessati e assicurare la certezza dei rapporti giuridici, 19.418 e 19.423, di identico tenore, che costituiscono una soluzione iniziale ma utile in materia di sovracanonici nelle tariffe relative alla produzione idroelettrica.

Sugli altri emendamenti all'articolo 19 esprime un parere contrario: in particolare, il 19.330 appare pleonastico perché la legge già dispone in tal senso. Sull'emendamento 19.0.2 e sugli altri emendamenti in materia di servizi pubblici locali, pur condivisibili nella loro impostazione, pro-

pongono differenti soluzioni, che richiedono un opportuno approfondimento. Su richiesta del senatore FALOMI, precisa che il suo parere contrario sull'emendamento 19.432 non riguarda il merito della proposta, ma in primo luogo l'entità dell'onere finanziario e ritiene comunque che la questione possa essere approfondita nel corso della discussione.

Il sottosegretario VEGAS, a nome del Governo, esprime un parere conforme a quello appena esposto dal relatore. In merito agli emendamenti relativi alla città di Roma quale capitale della Repubblica, in particolare il 19.432, conferma le indicazioni già rese nella seduta notturna di ieri, mentre sugli emendamenti concernenti le tariffe idroelettriche, nel dichiarare il suo parere favorevole osserva che non vi sono problemi di copertura finanziaria e dunque può esserne espunta la misura di compensazione. Circa la questione dei servizi pubblici locali, alla quale si riferisce in particolare l'emendamento 19.0.2, il Governo ritiene opportuno un momentaneo accantonamento della valutazione di tali proposte, ma considera comunque preferibile trattare la questione in una sede apposita, nell'ambito di uno specifico disegno di legge, per la predisposizione del quale dichiara già la disponibilità dello stesso Governo ad accogliere un eventuale ordine del giorno. Quanto alla proposta del senatore Eufemi relativa al personale docente delle scuole elementari dipendenti dai Comuni (emendamento 19.0.6) ritiene più opportuno affrontare la questione nella Commissione competente, così come nella Commissione competente, e dunque in altra sede normativa, dovrebbe essere affrontata la proposta di cui all'emendamento 19.0.8.

A tale proposito il relatore GRILLOTTI precisa che la determinazione dell'aliquota di imposta è definita dalla Giunta comunale ma inclusa poi nel bilancio, che deve essere approvato dal Consiglio comunale: l'emendamento, pertanto, appare normativamente superfluo.

Si procede alla votazione degli emendamenti successivi a quelli modificativi del comma 13 dell'articolo 19.

Esclusi gli emendamenti già dichiarati inammissibili, sono posti in votazione, risultando non accolti, gli emendamenti 19.171, 19.173, 19.174, 19.175, 19.176, 19.177, 19.178, 19.179, 19.180, 19.181, 19.182, 19.183, 19.184 (identico agli emendamenti 19.278 e 19.279), 19.185, 19.186, 19.187, 19.188, 19.189, 19.190 (identico agli emendamenti 19.191 e 19.192), 19.193, 19.194 (identico agli emendamenti 19.195 e 19.196), 19.197, 19.198 (identico agli emendamenti 19.199 e 19.200), 19.201, 19.202, 19.203, 19.204, 19.205, 19.206, 19.207, 19.208, 19.209, 19.210, 19.211, 19.212, 19.213, 19.214, 19.215, 19.216, 19.217, 19.218, 19.219, 19.220, 19.221, 19.222, 19.223, 19.224, 19.225, 19.226, 19.227, 19.228, 19.229, 19.230, 19.231, 19.232, 19.233, 19.234, 19.235, 19.236, 19.237, 19.238, 19.239, 19.240, 19.241, 19.242, 19.243, 19.244, 19.246, 19.247, 19.248, 19.249, 19.250, 19.251, 19.252, 19.253, 19.255, 19.256,

19.257, 19.258, 19.259, 19.260, 19.261, 19.262, 19.263, 19.264, 19.265, 19.266, 19.267, 19.268, 19.269, 19.270, 19.271, 19.272, 19.273, 19.274, 19.275 (identico all'emendamento 19.276), 19.277, 19.280, 19.281, 19.282, 19.283 (identico all'emendamento 19.284), 19.285, 19.286 (identico agli emendamenti 19.287 e 19.288), 19.289, 19.290, 19.291, 19.292, 19.293, 19.294, 19.295 (identico all'emendamento 19.296), 19.297, 19.298, 19.299, 19.300, 19.301, 19.302, 19.303, 19.304, 19.305, 19.306, 19.307, 19.308, 19.309 (identico agli emendamenti 19.310 e 19.311), 19.312, 19.313, 19.314, 19.315, 19.317, 19.318 (identico agli emendamenti 19.319 e 19.320), 19.321, 19.322 (identico agli emendamenti 19.323 e 19.325), 19.324 e 19.327.

Posto ai voti l'emendamento 19.328 è approvato.

Sugli emendamenti 19.329 e 19.330, di analogo contenuto, il senatore COLETTI raccomanda una riflessione adeguata almeno nella discussione in Assemblea.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 19.329, 19.330, 19.331, 19.332, 19.333 e 19.334.

In merito agli emendamenti 19.335 e 19.336, soppressivi del comma 15, la senatrice THALER AUSSERHOFER ricorda che la disposizione in esame perpetua ed alimenta una certezza intollerabile per i contribuenti.

Il relatore GRILLOTTI conviene sulla critica rivolta alla disposizione, ma ricorda che sono ancora in corso le operazioni di recupero, da parte di molti Comuni, per imposte dovute negli esercizi precedenti e la disposizione, pertanto, si giustifica in ragione di evidenti esigenze di tutela della finanza pubblica locale. Anche il sottosegretario VEGAS considera impropria una ulteriore protrazione di quel regime di proroga, che potrebbe apparire vessatoria nei confronti dei contribuenti, ma osserva che nell'attuale contingenza la misura appare ancora giustificata, pur nel suo carattere eccezionale, perché l'articolo 3 dello stesso disegno di legge finanziaria sospende la possibilità di adottare le cosiddette addizionali e dunque la finanza degli enti locali attraversa un momento particolarmente critico.

Il presidente AZZOLLINI si associa alle considerazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo, rammenta i principi contenuti nello Statuto del contribuente e auspica che, nel proseguo dei lavori, si possa specificare la natura eccezionale della misura resolvendo la questione sottesa all'emendamento.

Gli emendamenti 19.335 e 19.336, posti congiuntamente in votazione, non sono accolti.

Quanto all'emendamento 19.337, il senatore VIZZINI ritiene che possano riferirsi ad esso le considerazioni svolte a proposito degli emendamenti soppressivi del comma 15.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto, così come i successivi emendamenti 19.338 e 19.339.

Posti congiuntamente in votazione, sono invece approvati gli emendamenti 19.340 e 19.341 (testo 2), riformulato escludendo la clausola di copertura. Gli emendamenti 19.342, 19.343, 19.344, 19.345, 19.346, 19.347, 19.348, 19.349, 19.350, 19.351, 19.352, 19.353, 19.354, 19.355, 19.356 e 19.357, riferiti al comma 16, restano dunque preclusi.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 19.358, 19.359 e 19.360. Dopo apposite riformulazioni degli emendamenti soppressivi del comma 17 dell'articolo 19, volte ad eliminare le compensazioni, in quanto superflue, gli emendamenti 19.361 (testo 2), 19.362, 19.363 (testo 2), 19.364 (testo 2), 19.365 (testo 2), 19.366, 19.367, 19.368, 19.369 (testo 2), 19.370 (testo 2), 19.371 (testo 2), 19.372 (testo 2), 19.373 (testo 2), 19.374 (testo 2), 19.375, 19.376, 19.377 (testo 2), 19.378 (testo 2), 19.379 (testo 2), sono posti in votazione congiuntamente, e approvati.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 19.380, 19.381, 19.382, 19.1001 (limitatamente alla parte modificativa del comma 17, essendo stata già approvata, nella seduta notturna di ieri, la prima parte riferita ai commi 2 e 9) e 19.383, riferiti al comma 17.

Successivamente, con votazioni distinte, sono respinti gli emendamenti 19.388, 19.389, 19.390 e 19.391.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 19.392 (testo 2) e 19.393 risultano, infine, approvati.

Prende quindi la parola il sottosegretario VEGAS per precisare che sull'emendamento 19.392 la clausola di copertura è superflua.

Sono quindi posti distintamente in votazione, e respinti, gli emendamenti 19.394, 19.395, 19.396, 19.397, 19.399, 19.400, 19.401, 19.402, 19.403, 19.404, 19.405, 19.406, 19.407, 19.408, 19.409, 19.410, 19.411, 19.412, 19.413, 19.414, 19.415, 19.416 e 19.417.

Il senatore MORANDO chiede chiarimenti al relatore sulla proposta contenuta nell'emendamento 19.418 per comprendere se si intenda approvarlo congiuntamente alle compensazioni apposte. Preannuncia l'astensione del Gruppo DS, qualora si intendesse procedere in tal senso.

Dopo l'intervento del relatore GRILLOTTI volto a precisare che si tratta di definire il parametro in base al quale stabilire il sovraccarico di potenza, prende la parola il sottosegretario VEGAS specificando che la proposta emendativa interviene su una normativa non ancora attuata, ritenendo superflua la copertura finanziaria dell'emendamento in esame.

L'emendamento 19.418 (testo 2), identico all'emendamento 19.423 (testo 2), è posto in votazione ed approvato dalla Commissione, con l'astensione del Gruppo DS.

Posti separatamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 19.419, 19.420, 19.421, 19.422, 19.424, 19.425, 19.426, 19.427, 19.428, 19.429, 19.430, 19.500, 19.432, 19.433, 19.434, 19.435, 19.436, 19.437, 19.438, 19.439, 19.440, 19.441, 19.442, 19.443, 19.444, 19.445, 19.446, 19.447, 19.448, 19.449 e 19.450.

Il senatore RIPAMONTI dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 19.451 sottolineando che il problema dei tabelloni abusivi per la pubblicità costituisce una grave emergenza rilevata già nello stesso anno. Auspica pertanto che il Governo possa rivedere il proprio parere negativo in merito alla proposta emendativa.

L'emendamento 19.451 posto in votazione è respinto dalla Commissione.

Sono poi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 19.452, 19.453, 19.454 e 19.455.

Il senatore GUERZONI dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 19.456, sul quale il sottosegretario VEGAS dichiara la disponibilità del Governo a riesaminare la materia in sede di discussione in Assemblea.

Posto quindi in votazione l'emendamento 19.456 è respinto.

Sono poi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 19.457 e 19.558.

Sulla proposta di accantonamento degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19 si svolge una discussione, in cui intervengono il senatore RIPAMONTI, il quale sollecita il Governo a trovare una soluzione al problema della riforma dei servizi pubblici locali, ed il senatore MORANDO il quale associandosi, sottolinea che la soluzione normativa è opportuno che venga definita in sede di esame presso la Commissione e non attraverso la predisposizione di un apposito disegno di legge di iniziativa governativa.

Il sottosegretario VEGAS ritiene più proficuo accantonare l'esame dei subemendamenti richiamati in modo da poter predisporre un testo da sottoporre all'esame della Commissione nel prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene di accantonare l'esame degli emendamenti 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.30, 19.0.31, 19.0.32, 19.0.33, 19.0.34, 19.0.35/1 e 19.0.35.

La Commissione respinge poi con successive separate votazioni gli emendamenti aggiuntivi 19.0.5 e 19.0.6.

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'emendamento 19.0.7 è stato ritirato.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 19.0.8, 19.0.9, 19.0.10, 19.0.11, 19.0.12, 19.0.13, 19.0.14, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.17, 19.0.18, 19.0.19, 19.0.20 e 19.0.21.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili gli emendamenti 20.10 e 20.11, per copertura finanziaria, e l'emendamento 20.X perché privo di contenuto normativo. Rende inoltre note le motivazioni in merito all'ammissibilità dell'emendamento 20.3 (testo 2). Ricorda che le norme del Regolamento che vietano la modifica durante la sessione di bilancio delle leggi di contabilità trovano il proprio fondamento nel fatto di evitare, evidentemente, che si modifichino quelle parti della legge di contabilità che incidono sulla sessione stessa, in modo da evitare che le regole siano adeguate a seconda delle convenienze. Non è questo il caso, in quanto le norme in esame riguardano invece il regime delle coperture delle leggi ordinarie, altra fattispecie quindi rispetto ai provvedimenti di sessione. Va peraltro ricordato che il provvedimento con il quale fu varata l'ultima riforma della legge n. 468 era formalmente un provvedimento collegato, al quale si applicano, così come ai disegni di legge bilancio e finanziaria, gli stessi divieti in ordine alla impossibilità di modificare norme di contabilità. Da ultimo, in ordine di importanza degli argomenti, vale la constatazione che il testo, ora in esame, contiene già una modifica formale della legge di contabilità nazionale.

Il senatore MICHELINI illustra l'emendamento 20.2 che, sopprimendo il terzo comma, elimina dal testo la modifica alla legge di contabilità nazionale (legge n.468 del 1978) al fine di impedire che venga violata la regola secondo cui la legge di contabilità non può essere modificata durante la sessione di bilancio.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 20.9 il quale ha carattere esplicativo ai fini dell'applicazione delle misure a favore delle im-

prese operanti nelle zone montane. In particolare, si tratta di non escludere dall'applicazione dei benefici i comuni turistici e di definire in modo certo la percentuale della riduzione della popolazione subita dal comune che dà diritto alla ammissione dei benefici stessi.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 20 e quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 20.4, ritenendo superflua la copertura finanziaria, mentre sull'emendamento 20.9 si dichiara favorevole a condizione che venga riformulato nel senso di prevedere che le imprese in questione abbiano sede e svolgano la propria attività nei comuni di montagna. Esprime poi parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 20 e su tutti quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni del relatore sull'emendamento 20.4. Sull'emendamento 20.9 dichiara invece di non concordare con la possibilità di includere i comuni turistici. In merito all'emendamento 20.3 (testo 2) si rimette alla Commissione. Esprime, infine, parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore GUBERT, preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 20.9 (testo 2), modificato recependo le osservazioni del relatore, in quanto ritiene che le modifiche proposte dal sottosegretario Vegas vanno nella direzione opposta rispetto a quella del proponente.

Il senatore TAROLLI fa proprio l'emendamento 20.9 (testo 2), auspicandone una bocciatura tecnica al fine di poter consentire un più approfondito esame in Assemblea.

Viene posto quindi in votazione l'emendamento 20.1 che risulta respinto dalla Commissione.

Sull'emendamento 20.2 interviene il senatore MORANDO per dichiarazione di voto favorevole alla proposta emendativa, soprattutto in quanto ritiene che il principio della immodificabilità della legge di contabilità nazionale durante la sessione di bilancio, non deve e non può essere derogato.

Posto ai voti, l'emendamento 20.2 viene respinto dalla Commissione.

Sull'emendamento 20.3 (testo 2) il senatore MORANDO preannuncia, a nome del Gruppo DS, che si asterrà dal voto in quanto, pur considerando apprezzabile il tentativo del relatore di attenuare gli effetti devastanti che sta ora producendo il decreto-legge n. 194 del 2002, ritiene tut-

tavia molto grave la palese violazione che con esso si perpetra alle norme regolamentari. Richiama, poi, brevemente gli effetti del decreto ministeriale emanato a seguito delle norme contenute nello stesso decreto-legge citato, illustrandone sia gli effetti eterogenei, in proporzione, sugli stanziamenti dei diversi dicasteri, sia l'alterazione della composizione tra spesa di parte corrente e quella di conto capitale, inevitabilmente conseguente ad un «taglio orizzontale» degli stanziamenti inerenti la spesa dei differenti ministeri. Sottolinea, infine, che il decreto ministeriale del 29 novembre 2002, ha certamente l'effetto di migliorare il risparmio pubblico previsto per il 2002. Poiché quota-parte del miglioramento del risparmio pubblico negativo atteso nell'anno 2003 rispetto a quello risultante dall'approvazione della legge di assestamento per l'anno 2002, è stato impiegato nel prospetto di copertura della legge finanziaria, ritiene che l'ulteriore miglioramento del risparmio pubblico per l'anno 2002 ottenuto attraverso il decreto ministeriale citato, comporta la patente necessità di trovare una copertura finanziaria aggiuntiva per i maggiori oneri recati dalla legge finanziaria in discussione. Ritiene, inoltre, indispensabile acquisire dal Governo indicazioni sugli inevitabili riflessi del decreto ministeriale citato sulla legge di bilancio per l'anno 2003 all'esame della Commissione.

Il sottosegretario VEGAS precisa che gli effetti del decreto-legge n. 194 del 2002 non si riflettono sull'anno 2003.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 20.3 (testo 2) e 20.4 (testo 2) sono, infine, approvati.

Con separate successive votazioni, risultano invece respinti gli emendamenti 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 e 20.9 (testo 2), fatto proprio dal senatore Tarolli, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16.

L'emendamento 20.0.1, al quale aggiunge la propria firma il senatore CAMBURSANO, viene accantonato, per essere esaminato insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 59.

Al senatore MORANDO che osserva come l'emendamento 20.0.2 sia di contenuto analogo all'emendamento 19.175 già respinto dalla Commissione, replica il sottosegretario VEGAS proponendone una bocciatura tecnica.

Sono quindi separatamente posti in votazione i subemendamenti 20.0.2/1, 20.0.2/2, 20.0.2/3, 20.0.2/4, 20.0.2/5, 20.0.2/6, 20.0.2/7, 20.0.2/8, 20.0.2/9, 20.0.2/10, 20.0.2/11, 20.0.2/12, 20.0.2/13, 20.0.2/14, 20.0.2/15, 20.0.2/16, 20.0.2/17, 20.0.2/18, 20.0.2/19, 20.0.2/20, 20.0.2/21, 20.0.2/22, 20.0.2/23, 20.0.2/24, 20.0.2/25, 20.0.2/26, 20.0.2/27, 20.0.2/28, 20.0.2/29, 20.0.2/30, 20.0.2/31, 20.0.2/32, 20.0.2/33, 20.0.2/34, 20.0.2/35, 20.0.2/36, 20.0.2/37, 20.0.2/38, 20.0.2/39, 20.0.2/40, 20.0.2/41, 20.0.2/42, 20.0.2/43, 20.0.2/44, 20.0.2/45, 20.0.2/46, 20.0.2/47,

20.0.2/48, 20.0.2/49, 20.0.2/50, 20.0.2/51, 20.0.2/52, 20.0.2/53, 20.0.2/54, 20.0.2/55, 20.0.2/56, 20.0.2/57, 20.0.2/58, 20.0.2/59, 20.0.2/60, 20.0.2/61, 20.0.2/62, 20.0.2/63, 20.0.2/64, 20.0.2/65, 20.0.2/66, 20.0.2/67, 20.0.2/68, 20.0.2/69, 20.0.2/70, 20.0.2/71, 20.0.2/72, 20.0.2/73, 20.0.2/74, 20.0.2/75, 20.0.2/76, 20.0.2/77, 20.0.2/78, 20.0.2/79, 20.0.2/80, 20.0.2/81, 20.0.2/82, 20.0.2/83, 20.0.2/84, 20.0.2/85, 20.0.2/86, 20.0.2/87, 20.0.2/88, 20.0.2/89, 20.0.2/90, 20.0.2/91, 20.0.2/92, 20.0.2/93, 20.0.2/94, 20.0.2/95, 20.0.2/96, 20.0.2/97, 20.0.2/98, 20.0.2/99, 20.0.2/100, 20.0.2/101 e 20.0.2/102, che risultano respinti dalla Commissione.

È poi posto in votazione e respinto l'emendamento 20.0.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione è convocata alle ore 9,30, 15 e 20,45 dei giorni di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre, per il seguito dell'esame dei documenti di bilancio.

La seduta termina alle ore 16,55.

235^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

CURTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta pomeridiana, con la trattazione degli emendamenti all'articolo 21, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili, per motivi di copertura finanziaria, gli emendamenti 21.2, 21.92, 21.89, 21.91, 21.73 e 21.77, nonché, in quanto contenenti norme di delega, gli emendamenti 21.24, 21.25, 21.30, 21.0.15.

Il senatore PIZZINATO, illustrando il complesso degli emendamenti di cui è firmatario, osserva, in generale, che le proposte della propria parte politica intervengono in ordine alla materia dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, elevando i relativi stanziamenti, al fine di consentire un rinnovo dei contratti sia biennali che quadriennali. Tale impostazione, peraltro, risulta essere in linea con i contenuti dell'intesa siglata, ad inizio di anno, tra il Governo e le Confederazioni sindacali. A tale logica, quindi, si ispira, ad esempio, l'emendamento 21.3 che eleva lo stanziamento previsto fino a 1154 milioni di euro o, ancora, la proposta che interviene sul rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri. Tra gli interventi proposti, segnala altresì quelli volti ad adeguare gli stanziamenti anche al fine di consentire le incentivazioni nell'ambito del pubblico impiego. Del resto, se non si seguisse tale orientamento, si compirebbero dei passi indietro rispetto alle trasformazioni che in questi anni il rapporto contrattuale del pubblico impiego ha avuto. Quindi, si tratta di agire in una duplice direzione: da una parte, innalzando gli stanziamenti generali e, dall'altra, assicurando le risorse necessarie per il riconoscimento degli incentivi a favore del personale.

Infine, avanza qualche perplessità sull'emendamento 21.9, facendo presente al proponente che i contratti relativi alla norma richiamata si riferiscono al biennio 2001-2003 e, quindi, appare problematico eliminare uno degli anni compresi nello stesso.

Il senatore VIZZINI illustra l'emendamento 21.8, ritenendo opportuno che si riapra il tavolo di confronto tra Governo e regioni per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri, visto che l'impegno assunto dal precedente governo di Centro-sinistra a favore di questa categoria è stato solo verbale.

Il senatore FERRARA illustra l'emendamento 21.9, tendente ad operare una modifica all'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge finanziaria dell'anno scorso.

Il presidente AZZOLLINI dichiara che risultano inutili le compensazioni indicate nell'emendamento 21.9.

Il senatore FERRARA riformula quindi tale proposta, che diventa l'emendamento 21.9 (testo 2), nel senso suggerito dal presidente Azzollini.

Il senatore MORO ritira la propria firma dagli emendamenti 21.200, 21.26 e 21.75.

Il senatore SCALERA illustra l'emendamento 21.17, volto, nell'ambito del rinnovo contrattuale, a tener conto dell'aggiornamento del tasso di inflazione programmato, nonché degli impegni contenuti nell'intesa siglata tra il Governo e i sindacati ad inizio anno.

Il senatore IZZO appone la propria firma sugli emendamenti 21.69 e 21.81.

Il senatore VIZZINI appone la propria firma sull'emendamento 21.69.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 21.71, che propone la determinazione delle risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla istituzione dell'area contrattuale della vicedirigenza, prevista ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si sofferma, poi, anche sull'emendamento 21.74, il cui scopo è garantire l'attuazione del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, anche nell'ottica di non compromettere quell'unità di indirizzo che dovrebbe contraddistinguere la vicedirigenza.

Si intendono quindi illustrati tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 21, nonché gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21.

Il relatore GRILLOTTI esprime parere favorevole sugli emendamenti 21.9 (testo 2), 21.75 e 21.81, mentre si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo sugli emendamenti 21.69 e 21.70. Su tutti i restanti emendamenti presentanti all'articolo 21, nonché su quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21 esprime parere contrario.

Il sottosegretario VEGAS osserva, in via generale, che il contratto siglato in virtù dell'intesa tra Governo e Confederazioni sindacali ad inizio del corrente anno si è rivelato particolarmente lucroso per il comparto del pubblico impiego, dal momento che si è conseguito il recupero integrale del differenziale del tasso d'inflazione e si sono registrati rilevanti aumenti retributivi. A tale riguardo, quindi, le ripetute istanze manifestate da parte delle sigle sindacali appaiono fuori luogo. Fa presente, inoltre, che, data la condizione generale in cui versa la finanza pubblica, non possono essere

assentiti emendamenti volti all'incremento delle spese, a meno che essi contengano soltanto aggiustamenti marginali.

Passando all'espressione dei pareri, formula un avviso favorevole sull'emendamento 21.9 (testo 2) – volto ad attivare un'operazione per recuperare risorse – e sull'emendamento 21.2000, a condizione che l'importo complessivo sia elevato da 20 a 22 milioni di euro e che l'importo da destinare ai dirigenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia sia elevato da 13 a 15 milioni di euro; formula poi parere favorevole anche sull'emendamento 21.75, il cui onere finanziario sembra modesto. In ordine agli emendamenti 21.69 e 21.70, osserva che le proposte necessiterebbero di una più adeguata compensazione.

Si rimette alle determinazioni della Commissione sull'emendamento 21.81 che interviene sull'accesso ai corsi-concorsi della Guardia di finanza dei familiari di personale rimasto vittima di lesioni verificatesi in servizio.

Su tutti i restanti emendamenti esprime parere contrario.

Intervengono, poi, incidentalmente, i senatori PIZZINATO, MORANDO e RIPAMONTI, chiedendo chiarimenti in ordine alla portata finanziaria dell'emendamento 21.81, del quale comunque dichiarano di condividere il merito.

Il senatore NOCCO, in relazione all'emendamento 21.81, sottolinea come la proposta abbia soltanto una valenza interpretativa.

Il presidente AZZOLLINI precisa che l'emendamento 21.81 non è oneroso, in considerazione del fatto che la disposizione richiamata interviene con riferimento all'ammissione a corsi-concorsi da parte di personale della Guardia di finanza.

Il senatore RIPAMONTI, in considerazione del fatto che l'emendamento 21.2000 è stato presentato soltanto oggi pomeriggio, invita il presidente Azzollini a valutare la possibilità di rinviare la votazione di questa proposta, consentendo l'eventuale presentazione di subemendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, prendendo atto dell'intervento svolto dal senatore Ripamonti, propone di rinviare ad una prossima seduta la votazione dell'emendamento 21.2000, nonché dell'emendamento 21.200 di analogo tenore.

La Commissione conviene.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 21.1.

Il senatore PIZZINATO esprime il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra sull'emendamento 21.3, ribadendo la necessità di rispettare l'intesa siglata nel febbraio di quest'anno tra Governo e Confederazioni sindacali per il rinnovo dei contratti nel comparto del pubblico

impiego. In tal senso, sono giustificate le doglianze dei sindacati nel momento che si distolgono i fondi destinati al riconoscimento degli incentivi al personale dipendente per garantire il rinnovo dei contratti di lavoro.

Posto ai voti, l'emendamento 21.3 è quindi respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 e 21.8.

Il senatore PIZZINATO interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 21.9 (testo 2), preannunciando la propria contrarietà.

Posta ai voti, la proposta emendativa 21.9 (testo 2) viene approvata dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 21.10, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14 e 21.15.

Interviene il senatore NIEDDU per dichiarazione di voto favorevole in ordine all'emendamento 21.16, evidenziando che lo stesso è finalizzato ad incentivare e a motivare i dipendenti appartenenti alle «carriere intermedie» con un'anzianità di servizio superiore a trent'anni.

Posto ai voti, l'emendamento 21.16 viene respinto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 21.17, 21.18 e 21.19.

Interviene il senatore NIEDDU per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 21.20, evidenziando che lo stesso è finalizzato a consentire il rispetto degli impegni assunti dal Governo con il Coker e con gli altri sindacati del settore.

Posto ai voti, l'emendamento 21.20 viene respinto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 21.21, 21.22 e 21.23.

Interviene il senatore NIEDDU per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 21.24, precisando che la disciplina introdotta con lo stesso tende ad eliminare le disparità di trattamento (sotto il profilo economico) sussistenti tra i dirigenti della carriera militare ed i dirigenti civili della pubblica amministrazione.

Posto ai voti, l'emendamento 21.24 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 21.86, 21.26, 21.27, 21.28, 21.29, 21.31, 21.32, 21.33, 21.34, 21.35, 21.36, 21.37, 21.38, 21.39, 21.40, 21.41, 21.42, 21.43, 21.44, 21.45, 21.46, 21.47, 21.48, 21.49, 21.50, 21.51, 21.52, 21.53, 21.54, 21.88, 21.90, 21.55, 21.56, 21.57, 21.58, 21.59, 21.60, 21.61, 21.62, 21.63, 21.64, 21.65, 21.66, 21.66-*bis*, 21.67 e 21.68.

Interviene il senatore PIZZINATO (per dichiarazione di voto sull'emendamento 21.69), il quale, nel sottolineare in senso critico che non è stata attribuita la qualifica di dirigente dell'amministrazione penitenziaria a coloro che sono risultati vincitori in un concorso pubblico, esprime un giudizio decisamente negativo sulla disciplina introdotta con la proposta emendativa in questione.

Prende la parola il senatore MORO, proponendo una «reiezione tecnica» dell'emendamento in questione e preannunciando, altrimenti, il proprio voto contrario.

Interviene il senatore CENTARO, precisando che la disciplina introdotta con l'emendamento in questione riguarda una categoria di dipendenti diversa da quella per la quale è stato espletato il concorso pubblico citato dal senatore Pizzinato.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che l'emendamento in questione possa meglio essere esaminato in Assemblea per valutare ogni possibile implicazione, anche di carattere finanziario.

Posto ai voti, l'emendamento 21.69 viene respinto dalla Commissione.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 21.70, 21.71, 21.72 e 21.74.

Il senatore MORO preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 21.75.

Posta ai voti, la proposta emendativa 21.75 viene approvata dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 21.76, 21.78, 21.79 e 21.80.

Posto ai voti, l'emendamento 21.81 viene invece approvato.

Interviene il senatore PIZZINATO per dichiarazione di voto sull'emendamento 21.82, evidenziando una contraddittorietà tra la misura attinente al blocco delle assunzioni e l'intervento proposto, finalizzato a con-

sentire un'inaccettabile mobilità del personale appartenente alle Poste italiane S.p.A verso la pubblica amministrazione.

Posto ai voti, l'emendamento 21.82 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 21.83, 21.84, 21.85, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3 e 21.0.4.

Interviene il senatore NIEDDU per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 21.0.5, evidenziando che l'eventuale mancato accoglimento della proposta emendativa in questione è suscettibile di provocare una vera e propria «rottura» con i sindacati del settore.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 21.0.5.

Interviene il senatore NIEDDU che, nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 21.0.6, sottolinea che esso è finalizzato a consentire la concreta attuazione delle misure straordinarie per la sospensione anticipata del servizio di leva.

Posto ai voti, l'emendamento 21.0.6 viene respinto dalla Commissione.

Successivamente con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 21.0.7, 21.0.8, 21.0.9, 21.0.10, 21.0.11, 21.0.12, 21.0.13, 21.0.14, 21.0.16 e 21.0.17.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 22 e di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 22.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili, per mancanza di copertura finanziaria, gli emendamenti 22.59, 22.64, 22.65, 22.129, 22.141, 22.142, 22.193, 22.194, 22.227, 22.569, 22.250, 22.259, 22.266, 22.267, 22.389, 22.400, 22.428, 22.453, 22.461, 22.464, 22.468, 22.472, 22.474, 22.492, 22.499, 22.501, 22.537, 22.538, 22.539, 22.551, 22.558 e 22.0.30 (limitatamente al comma 5); inammissibili sono altresì gli emendamenti 22.0.17 (limitatamente ai commi 2, 3 e 4) e 22.0.27 (limitatamente ai commi 1 e 2) in quanto contenenti norme di delega, ed improponibile l'emendamento 22.375.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 22.20, evidenziando che lo stesso tende ad escludere dal «blocco delle assunzioni» i piccoli comuni.

La senatrice ACCIARINI illustra l'emendamento 22.21, sottolineando l'importanza della disciplina contenuta nello stesso.

Illustra poi l'emendamento 22.158 precisando che lo stesso tende ad includere nell'ambito delle deroghe al «blocco delle assunzioni» anche il settore della ricerca.

In riferimento all'emendamento 22.189 evidenzia che lo stesso è finalizzato a stabilizzare la posizione del personale assunto a tempo determinato dal Ministero dei beni culturali.

Il senatore PIZZINATO illustra gli emendamenti 22.38, chiarendo la valenza della disciplina introdotta dallo stesso, e 22.0.5.

Il senatore FERRARA illustra l'emendamento 22.47, evidenziandone l'importanza; si sofferma poi sull'emendamento 22.169, sottolineando la valenza della disciplina contenuta dello stesso. Sottoscrive, infine, ed illustra l'emendamento 22.407.

Il senatore NIEDDU illustra l'emendamento 22.69 evidenziando che l'estensione del «blocco delle assunzioni» anche alle Forze armate, a quelle di polizia e ai vigili del fuoco potrebbe cagionare problemi organizzativi non indifferenti. Illustra poi l'emendamento 22.201, precisando che lo stesso è finalizzato a porre rimedio ai problemi di carenza nella disponibilità di personale che la sospensione del servizio militare di leva potrebbe provocare per l'Arma dei carabinieri.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 22.110, precisando che lo stesso tende ad evitare l'eccessivo ricorso da parte degli enti previdenziali a consulenti legali esterni, attesa l'attuale carenza di avvocati assunti in qualità di dipendenti di tali organismi.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 22.114, precisando che lo stesso tende a sopperire alle esigenze organiche registratisi nell'ambito delle forze di polizia.

Illustra inoltre l'emendamento 22.338, volto ad escludere dai vincoli le Camere di commercio e l'Unioncamere che sono in grado di rispettare condizioni di equilibrio economico-finanziario definite dal Ministro delle attività produttive. Illustra, poi, l'emendamento 22.480, ricordando che, nel corso dell'esame della finanziaria per il 2001, il Governo aveva accolto un ordine del giorno in materia. Successivamente illustra l'emendamento 22.544, finalizzato ad utilizzare, attraverso l'istituto della mobilità volontaria, i segretari comunali e provinciali negli uffici territoriali di Governo.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 22.216, evidenziando che lo stesso è finalizzato a superare le carenze organiche delle Capitanerie di porto, conseguenti alla sospensione del servizio militare di leva. Illustra poi l'emendamento 22.376.

Il senatore MICHELINI illustra l'emendamento 22.252, chiarendo la portata normativa dello stesso.

Il senatore GUBERT illustra rispettivamente l'emendamento 22.364, criticando l'ipotesi di elevamento a 75 anni dell'età pensionabile, l'emendamento 22.402, finalizzato a non bloccare i processi di riforma dei cicli universitari, nonché l'emendamento 22.028.

Il senatore IZZO illustra l'emendamento 22.377, sottolineando la opportunità che per i dirigenti della pubblica amministrazione sia elevato il periodo di trattenimento in servizio. Illustra poi gli emendamenti 22.530 e 22.016, sui quali richiama l'attenzione del rappresentante del Governo.

Il senatore GIARETTA, aggiungendovi la firma, illustra l'emendamento 22.394, finalizzato ad escludere l'applicazione delle disposizioni del comma 12 per gli enti pubblici non economici che non ricevono contributi da parte dello Stato e con personale inferiore alle 100 unità: si tratta, in sostanza, degli ordini professionali.

A giudizio del senatore MORANDO, l'emendamento testé illustrato potrebbe risolvere anche alcune questioni attinenti alle Autorità indipendenti.

Il senatore CADDEO sottolinea l'esiguità del numero dei dipendenti interessati dall'emendamento 22.394.

Il senatore VIZZINI illustra l'emendamento 22.021, finalizzato ad istituire la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale: si tratta di una modifica che trae origini dalle modifiche del Titolo V della Costituzione.

Si danno, quindi, per illustrati tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 22 e quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 22.

Il relatore GRILLOTTI esprime parere favorevole sull'emendamento 22.47, i cui eventuali oneri trovano copertura in una delle diverse formulazioni delle compensazioni finanziarie a corredo dello stesso.

Il senatore MORANDO invita il relatore ad una maggiore precisione rispetto alle coperture necessarie a fronteggiare gli oneri derivanti dall'emendamento.

Il senatore FERRARA ricorda che, in sede di illustrazione, aveva sottolineato che la previsione di una disposizione di copertura degli oneri risultava del tutto superflua.

Dopo un ulteriore intervento del senatore MORANDO, il sottosegretario VEGAS conferma che l'emendamento non ha bisogno di una norma di copertura.

Il senatore GRILLOTTI prosegue il proprio intervento rimettendosi al parere del Governo sull'emendamento 22.196. Sull'emendamento 22.343 esprime parere favorevole, rimettendo alla valutazione del Governo l'indicazione della disposizione di copertura adeguata. Esprime, poi, parere favorevole sugli emendamenti 22.362 e 22.563. Anche sugli emendamenti 22.544 e 22.394 esprime una valutazione positiva, fermo restando una più approfondita valutazione degli eventuali oneri. Si rimette, infine, al parere del Governo sull'emendamento 22.530.

Su richiesta del senatore VIZZINI, il relatore GRILLOTTI precisa che sull'emendamento 22.0.21 si rimette al parere del Governo.

Su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 22 e aggiuntivi allo stesso, egli esprime parere contrario.

Il sottosegretario VEGAS invita i presentatori a ritirare l'emendamento 22.20, mentre esprime una valutazione nettamente contraria sull'emendamento 22.21. L'emendamento 22.38 è in parte riconducibile all'emendamento 22.47, sulla seconda parte del quale esprime parere favorevole. Motiva poi il parere contrario sugli emendamenti 22.69 e 22.114 e successivamente, esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.760, 22.168 e 22.169 (di identico contenuto), specificando che tali ultimi non hanno bisogno di una disposizione di copertura.

Dopo aver motivato il parere contrario sugli emendamenti 22.196, 22.201 e 22.216, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 22.197 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Sull'emendamento 22.503 (testo 2), egli esprime parere favorevole a condizione che lo stesso sia modificato nella parte dispositiva sostituendo le parole : «entro 10 mesi» con le altre: «30 giugno 2003».

Il relatore GRILLOTTI modifica l'emendamento nel senso suggerito dal sottosegretario (22.503 testo 3).

Proseguendo il proprio intervento, il sottosegretario VEGAS ritiene che l'emendamento 22.563 non comporti la necessità di predisporre una disposizione di compensazione dei maggiori oneri.

Il presidente CURTO, prendendo atto della dichiarazione del Sottosegretario, modifica la declaratoria precedentemente resa e dichiara che l'emendamento 22.250 è da ritenersi ammissibile.

Sull'emendamento 22.338, invece, il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole a condizione che lo stesso sia modificato sopprimendo le parole da: «in presenza» fino alla fine dell'emendamento.

Sull'emendamento 22.343, inoltre, ritiene opportuna una ulteriore riflessione in sede di esame del disegno di legge in Assemblea, mentre sull'emendamento 22.362 esprime parere favorevole a condizione che le parole: «prorogata di un anno» siano sostituite dalle parole: «prorogata per l'anno 2003».

Il senatore IZZO modifica l'emendamento nel senso suggerito dal sottosegretario.

Il SOTTOSEGRETARIO prosegue il suo intervento motivando il proprio parere contrario sugli emendamenti 22.364, 22.376, 22.402, 22.407, 22.422, 22.480, 22.530 e 22.544.

Sugli emendamenti 22.392, 22.393 e 22.394, ritiene invece opportuno rinviarne l'approfondimento in Assemblea, annunciando che il Governo sta valutando un intervento che coinvolga direttamente le Autorità indipendenti.

Conclude il proprio intervento, motivando il parere contrario sugli emendamenti 22.0.5, 22.0.16 e 22.0.21. Su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 22, ovvero finalizzati ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 22, esprime parere contrario.

Su richiesta dei senatori MORO, GIARETTA e IZZO, il sottosegretario VEGAS motiva ulteriormente il parere contrario sugli emendamenti 22.20, 22.416 (per il quale fa presente che esistono profili di coordinamento con la normativa comunitaria) e 22.377.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 0,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1826

Art. 19.

19.171

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

13-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-quinques. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per

tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.173

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410 (di seguito il decreto legge 25 settembre 2001 n. 351), vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del Demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari.

13-ter. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Conto l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al precedente comma 1 è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge.

13-quater. Le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale

iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione, non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli.

13-quinquies. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo modalità indicate nel presente comma gli enti strumentali degli enti territoriali di cui al presente comma conferiscono a questi ultimi una quota parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del Demanio.

13-sexies. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, per quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

13-septies. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.

13-opties. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al comma 5 hanno il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 87».

19.174

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410 (di seguito il decreto legge 25 settembre 2001 n. 351), vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del Demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche

sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351. Conto l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al precedente comma 1 è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge. Le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo modalità indicate nel presente comma gli enti strumentali degli enti territoriali di cui al presente comma conferiscono a questi ultimi una quota parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del Demanio. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, per quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al comma 5 hanno il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell'ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 5 sono individuati gli immobili di pregio. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi 1, da 2 a 9, 13, 14, 17, 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre dispo-

sizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta.

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, nella Rubrica del Ministero dell'interno, sono ridotti, a partire dal 2003, di 5 milioni di euro per anno».

19.175

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVIDA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410 (di seguito il decreto legge 25 settembre 2001 n. 351), vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del Demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari.

Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351. Conto l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al precedente comma 1 è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge.

Le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli.

Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo modalità indicate nel presente comma gli enti strumentali degli enti territoriali di cui al presente comma conferiscono a questi ultimi una quota parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del Demanio.

Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, per quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.

L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al comma 5 hanno il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell'ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 5 sono individuati gli immobili di pregio.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi 1, da 2 a 9, 13, 14, 17, 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351.

Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta.

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, nella Rubrica del Ministero dell'Interno sono indotti, a partire dal 2003, di 5 milioni di euro per anno».

19.176

DETTORI, BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, MARINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410 (di seguito il decreto legge 25 settembre 2001 n. 351), vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agen-

zia del Demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351. Conto l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al precedente comma 1 è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge. Le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo modalità indicate nel presente comma gli enti strumentali degli enti territoriali di cui al presente comma conferiscono a questi ultimi una quota parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del Demanio. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, per quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130: I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al comma 5 hanno il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell'ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 5 sono individuati gli immobili di pregio. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi 1, da 2 a 9, 13, 14, 17, 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state

definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta.

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, nella Rubrica del Ministero dell'interno sono ridotti, a partire dal 2003, di 5 milioni di euro per anno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.177

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«1-bis. – 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità,

anche per il periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.178

SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. – 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre

2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1 agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.179

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVIDA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le Regioni e gli Enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai Comuni in società di capitali e consorzi.

I menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente.

Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio del comune.

Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto di iscrizione nel bilancio dell'Ente locale dei cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti sono ridotti alla metà.

La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma del codice civile.

Se alle società costituite ai sensi del primo comma del presente articolo è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche.

In ogni caso, è fatto divieto alle Regioni e agli Enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Conseguentemente sono ridotti di 2 milioni di euro per gli anni 2003-2004-2005 gli stanziamenti iscritti in Tabella A, alla Rubrica Ministero dell'interno».

19.180

CAMBURSANO, BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le Regioni e gli Enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai comuni in società di capitali e consorzi. I menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio del comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di confe-

rimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto di iscrizione nel bilancio dell'Ente locale dei cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti sono ridotti alla metà. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del primo comma del presente articolo è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle Regioni e agli Enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Conseguentemente sono ridotti di 2 milioni di euro per gli anni 2003-2004-2005 gli stanziamenti iscritti in Tabella A, alla Rubrica Ministero dell'interno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.181

FABRIS, DENATAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le Regioni e gli Enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai Comuni in società di capitali e consorzi. I menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio del Comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto di iscrizione nel bilancio dell'Ente locale dei cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti sono ri-

dotti alla metà. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del primo comma del presente articolo è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle regioni e agli Enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Conseguentemente sono ridotti di 2 milioni di euro per gli anni 2003-2004-2005 gli stanziamenti iscritti in Tabella A, alla Rubrica Ministero dell'Interno.

19.182

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le Regioni e gli Enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai Comuni in società di capitali e consorzi. I menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio del Comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto di iscrizione nel bilancio dell'Ente locale dei cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti sono ridotti alla metà. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del primo comma del presente articolo è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle regioni e agli Enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società».

Conseguentemente sono ridotti di 2 milioni di euro per gli anni 2003-2004-2005 gli stanziamenti iscritti in Tabella A, alla Rubrica Ministero dell'Interno.

19.183

BERGAMO, TAROLLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di assicurare ai comuni la disponibilità di ulteriori risorse, mediante una gestione più redditizia e la valorizzazione economica del patrimonio immobiliare pubblico, le aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione pubblica, con esclusione di quelle comprese nel demanio marittimo e lacuale, su cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformità alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990, possono essere trasferite, a richiesta dei comuni nel cui territorio sono localizzati, al relativo patrimonio disponibile.

13-ter. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

13-quater. Le aree di cui al comma 13-bis possono essere trasferite, a domanda, ai privati possessori che alla data del 29 settembre 2002 le possedevano, sulla base di apposita delibera del comune nel cui territorio le stesse sono localizzate. Il trasferimento è subordinato alla preventiva verifica, a cura del comune stesso, della cessazione del pubblico interesse sulle medesime aree. Della cessazione è data notizia mediante affissione di avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni sulle quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera. Il prezzo del trasferimento è determinato:

- nel caso di aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità, sulla base del valore del terreno, aumentato del 50 per cento e delle spese di urbanizzazione, senza considerare il valore di quanto edificato;
 - nel caso di aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato, sulla base del prezzo di mercato.
-

19.184

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi: «5 Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.»

13-ter. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi: «4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

19.278

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

All'articolo 63 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi

«4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle

commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

19.279

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

All'articolo 63 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi

«4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

19.185

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le

spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

A partire dall'anno 2003 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e 60 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Istruzione, università e ricerca le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle finanze, le somme stanziare come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004».

19.186

CAMBURSANO, BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A partire dall'anno 2003 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e 60 milioni di euro per il 2004. Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, le somme stanziare come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.187

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A partire dall'anno 2003 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e 60 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Istruzione, università e ricerca le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle finanze, le somme stanziare come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.

19.188

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A partire dall'anno 2003 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e 60 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle finanze, le somme stanziare come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004».

19.189

SCALERA, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, CAMBURSANO, CAVALLARO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/98, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente, provvede, entro 90 giorni dalla richiesta, al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.190**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/98, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente, provvede, entro 90 giorni dalla richiesta, al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento.

19.191

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/98, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente, provvede, entro 90 giorni dalla richiesta, al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento.

19.192

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/98, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale.

L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente, provvede, entro 90 giorni dalla richiesta, al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento».

19.193

BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. A partire dall'anno 2003, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari allo 0,4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura dello 0,4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati.

Conseguentemente in tabella A, rubrica del Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti sono ridotti di 20 milioni di euro, a partire dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.194

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. A partire dall'anno 2003, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari allo 0,4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferi-

menti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura dello 0,4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

13-ter. Il fondo è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

13-quater. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati.

Consequentemente in tabella A, rubrica del Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti sono ridotti di 20 milioni di euro, a partire dall'anno 2003».

19.195

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A partire dall'anno 2003, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari allo 0,4 per mille in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura dello 0,4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati.

Consequentemente in tabella A, rubrica del Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti sono ridotti di 20 milioni di euro, a partire dall'anno 2003».

19.196

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Aggiungere il seguente comma:

«13-bis. A partire dall'anno 2003, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari allo 0,4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura dello 0,4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002. Il fondo è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati.

Conseguentemente in tabella A, rubrica del Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti sono ridotti di 20 milioni di euro, a partire dall'anno 2003».

19.197

CAMBURSANO, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO, SCALERA, DETTORI

Aggiungere il seguente comma:

«13-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004.

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ridotti di 200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente gli stanziamenti per le

regolazioni debitorie previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il 2003 e per il 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.198

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Aggiungere il seguente comma:

«13-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia.

Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004.

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ridotti di 200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente gli stanziamenti per le regolazioni debitorie previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il 2003 e per il 2004».

19.199

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Aggiungere il seguente comma:

«13-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004.»

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ridotti di 200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente gli stanziamenti per le regolazioni debitorie previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il 2003 e per il 2004.

19.200

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Aggiungere il seguente comma:

«13-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ridotti di 200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente gli stanziamenti per le regolazioni debitorie previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il 2003 e per il 2004.

19.201

CAMBURSANO, SCALERA, CAVALLARO, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.202

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis

dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.203

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.204

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, ridurre l'importo per l'anno 2002 di 50 milioni di euro.

19.205

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis

dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.206

BEDIN, BAIO DOSSI, BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, ridurre l'importo per l'anno 2002 di 50 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.207

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, ridurre l'importo per l'anno 2002 di 50 milioni di euro.

19.208

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, ridurre l'importo per l'anno 2002 di 50 milioni di euro.

19.209

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002 tramite un allungamento del periodo di ammortamento fino a 30 anni».

Conseguentemente, per il 2003 e il 2004 alla Cassa Depositi e Prestiti sono assegnati rispettivamente 100 e 80 milioni di euro. Dal 2005 l'assegnazione è ridotta a 60 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in tabella C al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di pari importo per anno.

19.210

SCALERA, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002 tramite un allungamento del periodo di ammortamento fino a 30 anni».

Conseguentemente, per il 2003 e il 2004 alla Cassa Depositi e Prestiti sono assegnati rispettivamente 100 e 80 milioni di euro. Dal 2005 l'assegnazione è ridotta a 60 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in tabella C al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di pari importo per anno.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.211

DE PETRIS, TURCI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, MARINO, MARINI, MICHELINI, CASTELLANI, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002 tramite un allungamento del periodo di ammortamento fino a 30 anni. A tal fine per il 2003 e il 2004 alla Cassa Depositi e Prestiti sono assegnati rispettivamente 100 e 80 milioni di euro. Dal 2005 l'assegnazione è ridotta a 60 milioni di euro».

Conseguentemente, il fondo di riserva di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, previsto in tabella C al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di pari importo per anno.

19.212

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002 tramite un allungamento del periodo di ammortamento fino a 30 anni».

Conseguentemente, per il 2003 e il 2004 alla Cassa Depositi e Prestiti sono assegnati rispettivamente 100 e 80 milioni di euro. Dal 2005 l'assegnazione è ridotta a 60 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in tabella C al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di pari importo per anno.

19.213

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002 tramite un allungamento del periodo di ammortamento fino a 30 anni».

Conseguentemente, per il 2003 e il 2004 alla Cassa Depositi e Prestiti sono assegnati rispettivamente 100 e 80 milioni di euro. Dal 2005 l'assegnazione è ridotta a 60 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in tabella C al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di pari importo per anno.

19.214

BRUNALE, TURCI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, MARINO, MARINI, MICHELINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.215

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.216

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

19.217

BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.218

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.219

BAIO DOSSI, BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, SCALERA, CAMBURSANO, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.220

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.221

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

19.222

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, MARINO, MARINI, MICHELINI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

19.223

LABELLARTE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

19.224

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.225

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.226

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al rimborso del residuo debito».

19.227

TURCI, D'AMICO, GIARETTA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al rimborso del residuo debito».

19.228

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al rimborso del residuo debito».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.229

BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al rimborso del residuo debito».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.230

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al rimborso del residuo debito».

19.231

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BEDIN, DETTORI, BAIO DOSSI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 11 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, è così modificato: al nono capoverso le parole: "al 1° gennaio 2002" sono sostituite con: "al 1° gennaio 2004" all'undicesimo capoverso le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite con: "al 31 dicembre 2005"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.232

BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo previsto nel 2003 è ridotto di 103.300.000 euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.233

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo previsto nel 2003 è ridotto di 103.300.000 euro.

19.234

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 11 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, è così modificato: al nono capoverso le parole: "al 1° gennaio 2002" sono sostituite con: "al 1° gennaio 2004" all'undicesimo capoverso le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite con: "al 31 dicembre 2005"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.235

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle Isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce articolo 70, comma 2 – Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) – gli importi previsti sono ridotti di 52 milioni di euro per anno.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.236

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle Isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce articolo 70, comma 2 – Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) – gli importi previsti sono ridotti di 52 milioni di euro per anno.

19.237

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle Isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce articolo 70, comma 2 – Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) – gli importi previsti sono ridotti di 52 milioni di euro per anno.

19.238

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle Isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce articolo 70, comma 2 – Finanziamento delle Agenzie

fiscali (Agenzia delle Entrate) – gli importi previsti sono ridotti di 52 milioni di euro per anno.

19.239

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 41, secondo comma, della legge n. 448 del 2001 il periodo: "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e Prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.240

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 11 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, è così modificato: al nono capoverso le parole: "al 1° gennaio 2002" sono sostituite con: "al 1° gennaio 2004" all'undicesimo capoverso le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite con: "al 31 dicembre 2005"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.241

DE PETRIS, TURCI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, CASTELLANI, RIPAMONTI, MARINO, MARINI, MICHELINI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 41, secondo comma, della legge n. 448 del 2001 il periodo: "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è

sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e Prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.242

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVIDA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo previsto nel 2003 è ridotto di 103.300.000 euro.

19.243

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 41, secondo comma, della legge n. 448 del 2001 il periodo: "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e Prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.244

SCALERA, BATTISTI, BAIO DOSSI, CAVALLARO, BEDIN, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 41, secondo comma, della legge n. 448 del 2001 il periodo: "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e Prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.246

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo previsto nel 2003 è ridotto di 103.300.000 euro.

19.247

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 11 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, è così modificato: al nono capoverso le parole: "al 1° gennaio 2002" sono sostituite con: "al 1° gennaio 2004" all'undicesimo capoverso le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite con: "al 31 dicembre 2005"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.248

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 41, secondo comma, della legge n. 448 del 2001 il periodo: "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e Prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

19.249

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 alla legge

n. 133 del 1994 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.250

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 alla legge n. 133 del 1994 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.251

CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, BATTISTI, BEDIN, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 alla legge n. 133 del 1994 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.252

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 alla legge n. 133 del 1994 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

19.253

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 alla legge n. 133 del 1994 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

19.255

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

19.256

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.257

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.258

BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, SCALERA, BAIO DOSSI, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.259

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il 3° comma del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

«Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.260

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il 3° comma del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

«Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

19.261

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA, GIOVANNI, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il 3° comma del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

«Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.262

LABELLARTE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il 3° comma del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

«Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e

da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

19.263

BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il 3° comma del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

«Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.264

SCALERA, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, BATTISTI, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.265

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

19.266

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.267

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.268

LABELLARTE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

19.269

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppresso».

19.270

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, DETTORI, BAIO DOSSI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.271

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppresso».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.272

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.273

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.».

19.274

BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. CIMP (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari). Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.275

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. CIMP (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari). Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.276

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. CIMP (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari). Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.277

CAMBURSANO, BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.280

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.281

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. CIMP (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.282

CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, SCALERA, BAIO DOSSI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Cosap (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.283

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Cosap (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.284

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Cosap (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.285

CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.286

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

19.287

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

19.288

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

19.289

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.290

BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, CAVALLARO, BATTISTI, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.291

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

19.292

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari con altri mezzi, sono soggette alla rimo-

zione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

19.293

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

19.294

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.295

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

19.296

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

19.297

BATTISTI, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.298

BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1 è soppresso il secondo periodo, e nell'ultimo periodo sono sopprese le parole da "entro il 31 dicembre.." a "..comunicazione" e le parole da "se la rendita" a "20 per cento";

b) all'articolo 11, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

c) all'articolo 11 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2 il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare ed irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.299

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1 è soppresso il secondo periodo, e nell'ultimo periodo sono sopprese le parole da "entro il 31 dicembre.." a "..comunicazione" e le parole da "se la rendita" a "20 per cento";

b) all'articolo 11, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

c) all'articolo 11 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2 il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare ed irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di deca-

denza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.300

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1 è soppresso il secondo periodo, e nell'ultimo periodo sono soppresses le parole da "entro il 31 dicembre.." a "..comunicazione" e le parole da "se la rendita" a "20 per cento";

b) all'articolo 11, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

c) all'articolo 11 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2 il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare ed irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta».

19.301

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali».

19.302

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1 è soppresso il secondo periodo, e nell'ultimo periodo sono soppresses le parole da "entro il 31 dicembre.." a "..comunicazione" e le parole da "se la rendita" a "20 per cento";

b) all'articolo 11, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

c) all'articolo 11 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2 il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare ed irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta».

19.303

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

19.304

SCALERA, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.305

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

19.306

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

19.307

GENTILE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nel caso in cui l'ente locale abbia fatto ricorso a mutui passivi in base alla comunicata disponibilità delle quote di contributi statali residue di cui all'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i contributi sono comunque corrisposti nella misura e nei termini previsti dall'originario provvedimento di assegnazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.308

CAMBURSANO, BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.309

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale"».

19.310

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizione dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale"».

19.311

VITALI, VISERTA COSTANTINI, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"1-bis Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizione dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale"».

19.312

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per garantire la funzionalità degli Enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle Province ed ai Comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, le somme sono ridotte di 55 milioni di euro per anno.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.313

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per garantire la funzionalità degli Enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle Province ed ai Comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, le somme sono ridotte di 55 milioni di euro per anno.

19.314

CAVALLARO, SCALERA, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per garantire la funzionalità degli Enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle Province ed ai Comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, le somme sono ridotte di 55 milioni di euro per anno.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.315

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per garantire la funzionalità degli Enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle Province ed ai Comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, le somme sono ridotte di 55 milioni di euro per anno.

19.317

SCALERA, BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le previsioni dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'art. 1, 2° comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.318

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le previsioni dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'art. 1, 2° comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

19.319

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le previsioni dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'art. 1, 2° comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

19.320

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le previsioni dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'art. 1, 2° comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

19.321

VIVIANI, BARATELLA, BASSO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'art. 44, lettera d), della legge 865/71, dopo le parole "delegazioni comunali", aggiungere le seguenti: "sedi municipali"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.322

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli stanziamenti destinati alle regolazioni debitorie per l'anno 2003, sono ridotti di 30 milioni di euro».

19.323

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli stanziamenti destinati alle regolazioni debitorie per l'anno 2003, sono ridotti di 30 milioni di euro».

19.325

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE, DI SIENA, GUERZONI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli stanziamenti destinati alle regolazioni debitorie per l'anno 2003, sono ridotti di 30 milioni di euro».

19.324

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli stanziamenti destinati alle regolazioni debitorie per l'anno 2003, sono ridotti di 30 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.327

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato per un ulteriore mutuo, determinato fino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.328

VIZZINI, FERRARA

Al comma 14 le parole: «vengano definiti dall'alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, i principi» sono sostituite dalle parole: «venga formulata la proposta al Governo dal-

l'Alta Commissione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi».

19.329

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente comma:

«14-bis. All'articolo 3, comma 4 della legge 23 novembre 2001, n. 410 sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso in cui le unità immobiliari sono locate ad enti locali per le assegnazioni correlate all'emergenza abitativa, le medesime unità possono essere alienate a condizione essenziale che le assegnazioni disposte dall'ente locale siano confermate per un periodo minimo di 20 anni a decorrere dalla prima scadenza del contratto successivo al trasferimento dell'unità immobiliare. Il rinnovo del contratto per i primi dieci anni va applicato con il medesimo canone di locazione in atto alla scadenza del contratto, fatti salvi gli aggiustamenti Istat previsti. Nei primi dieci anni di decorrenza della alienazione delle unità immobiliari le assegnazioni per emergenza abitativa sono rinnovate anche per eventuali subentranti che posseggano i requisiti previsti dalle norme di edilizia residenziale pubblica».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.330

COLETTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

«14-bis. All'art. 194, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 abrogare la lettera d) e alla lettera e) sostituire le parole da «nei limiti» a «per l'ente» con le seguenti parole «solo ed esclusivamente per far fronte ad eventi derivanti da calamità naturali».

19.331

COLETTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

«14-bis. All'art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267 del 2000 sostituire le parole da: "nei limiti" a "per l'ente" con le seguenti: "solo ed esclusivamente per far fronte ad eventi derivanti da calamità naturali"».

19.332

COLETTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

«14-bis. All'art. 194, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 abrogare la lettera d)».

19.333

CHIRILLI, NESSA, SAMBIN, BARELLI, ZORZOLI, FAVARO, CICOLANI, GRECO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

«14-bis. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2000 mediante un allungamento del periodo di ammortamento fino a trent'anni».

19.334

DI SIENA, BATTAGLIA Giovanni, BRUNALE, VITALI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Ai fini di ridurre l'onere dell'ammortamento dei mutui a carico dei comuni, con popolazione fino a 2000 abitanti, dichiarati dissestati, è concesso per l'anno 2003 un contributo, a carico del bilancio dello Stato, destinato ai comuni interessati, entro il limite di 500 mila euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.335

EUFEMI

Sopprimere il comma 15.

19.336THALER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO,
SALZANO, ANDREOTTI*Sopprimere il comma 15.*

19.337THALER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO,
SALZANO, ANDREOTTI*Al comma 15 sostituire le parole: «limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive» con le seguenti: «limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive».*

19.338

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'esenzione degli immobili, destinati ai compiti istituzionali, posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.339

BIANCONI, VIZZINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. I versamenti dell’Imposta Comunale sugli immobili (ICI), di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sono effettuati su tutto il territorio nazionale, tramite F24 con scadenza identica a quella dei pagamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.340

COLETTI

Sopprimere il comma 16.

19.341

GUERZONI, CADDEO

*Sopprimere il comma 16.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.5).**

19.341 (testo 2)

GUERZONI, CADDEO

Sopprimere il comma 16.

19.342

TIRELLI, VANZO, PIROVANO

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504», inserire le seguenti: «e il 20 per cento dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, ed all’ar-

ticolo 15 della medesima legge, come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

19.343

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, CASELLATI, ALBERTI

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.344

TIRELLI, CHINCARINI, PEDRAZZINI, VANZO

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.

19.345

TURRONI

Al comma 16, sopprimere le parole da: «a modifica di quanto» fino alla fine del comma.

19.346

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.

19.347

CHIRILLI, NESSA, SAMBIN, BARELLI, ZORZOLI, CICOLANI, GRECO

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.

19.348

GUASTI, MENARDI, CICOLANI, AGOGLIATI, PESSINA

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo con il seguente: «A modifica di quanto stabilito dall'art. 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati, entro il limite del 30 per cento, al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.349

MAFFIOLI, CICCANTI

Al comma 16, sopprimere le parole da: «A modifica» fino a: «patrimonio comunale».

19.350

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 16, sopprimere l'ultimo periodo da: «A modifica» fino a: «patrimonio comunale».

19.351

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 16, sopprimere le parole da: «A modifica» fino a: «patrimonio comunale».

19.352

BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, SCALERA

Al comma 16, sopprimere le parole da: «A modifica» fino a «patrimonio comunale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.353

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Al comma 16, sopprimere le parole da: «A modifica» fino a: «patrimonio comunale».

19.354

COLETTI

Al comma 16, sostituire le parole: «30 per cento» con le parole: «90 per cento».

19.355

GUERZONI, CADDEO, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, BUDIN

Al comma 16, alla penultima riga sostituire: «30 per cento» con: «70 per cento».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.356

CHIRILLI, NESSA, SAMBIN, BARELLI, ZORZOLI, GRECO

Al comma 16, al secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le altre: «70 per cento».

19.357

CHINCARINI, TIRELLI, PEDRAZZINI, VANZO

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole «30 per cento» con le altre «50 per cento».

19.358

MINARDO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Ai comuni è data facoltà, nell'ambito del monte mutui disponibile, di contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui finalizzati al risanamento finanziario dell'ente. Tale facoltà è consentita, una volta ogni 10 anni, ai comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, previo parere dell'Assessorato Regionale Enti Locali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.359

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO, MANCINO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Gli Enti locali che esternalizzano servizi, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale, beneficiano della neutralità dell'IVA».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.360

CHINCARINI, VANZO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 82, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini del calcolo degli oneri finanziari per l'ente di cui al precedente comma, il confronto tra regime di indennità di funzione e percepimento del gettone di presenza, si effettua computando le presenze teo-

riche dei consiglieri alle convocazioni delle sedute degli organi collegiali"».

19.361

BIANCONI

Il comma 17 è soppresso.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.361 (testo 2)

BIANCONI

Il comma 17 è soppresso.

19.362

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 17.

19.363

MANFREDI

È soppresso il comma 17.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.363 (testo 2)

MANFREDI

È soppresso il comma 17.

19.364

EUFEMI

*Sopprimere il comma 17.***Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).**

19.364 (testo 2)

EUFEMI

Sopprimere il comma 17.

19.365

TAROLLI

*Sopprimere il comma 17.***Compensazione del Gruppo Unione Democratica e di Centro (v. emend. 2.76).**

19.365 (testo 2)

TAROLLI

Sopprimere il comma 17.

19.366

FAVARO, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI

Sopprimere il comma 17.

19.367

DEL PENNINO

Il comma 17 è soppresso.

19.368

COLETTI

Abrogare il comma 17.

19.369

GUERZONI, TONINI, MASCIONI, BRUNALE, BONAVIDA, IOVENE, CADDEO, GIARETTA, MORANDO, SCALERA, RIPAMONTI, PASSIGLI, MICHELINI, MARINO, MARINI, PASQUINI

*Sopprimere il comma 17.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

19.369 (testo 2)

GUERZONI, TONINI, MASCIONI, BRUNALE, BONAVIDA, IOVENE, CADDEO, GIARETTA, MORANDO, SCALERA, RIPAMONTI, PASSIGLI, MICHELINI, MARINO, MARINI, PASQUINI

Sopprimere il comma 17.

19.370

IOVENE, CADDEO, FORCIERI

*Sopprimere il comma 17.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

19.370 (testo 2)

IOVENE, CADDEO, FORCIERI

Sopprimere il comma 17.

19.371

GIARETTA, TOIA

*È soppresso il comma 17.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

19.371 (testo 2)

GIARETTA, TOIA

È soppresso il comma 17.

19.372

BORDON, MANCINO

*Sopprimere il comma 17.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

19.372 (testo 2)

BORDON, MANCINO

Sopprimere il comma 17.

19.373

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI

*Sopprimere il comma 17.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).**

19.373 (testo 2)

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI

Sopprimere il comma 17.

19.374FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA,
MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE*Sopprimere il comma 17.***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

19.374 (testo 2)FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA,
MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE*Sopprimere il comma 17.*

19.375THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI,
ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI*Sopprimere il comma 17.*

19.376

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 17.

19.377

BAIO DOSSI

*Sopprimere il comma 17.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

19.377 (testo 2)

BAIO DOSSI

Sopprimere il comma 17.

19.378

MANCINO

*Sopprimere il comma 17.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

19.378 (testo 2)

MANCINO

Sopprimere il comma 17.

19.379DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, PEDRIZZI, CARELLA, CORTIANA,
MARTONE, TURRONI, ZANCAN*Sopprimere il comma 17.***Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**

19.379 (testo 2)

DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, PEDRIZZI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 17.

19.380

PROVERA

Al comma 17, dopo le parole: «pari a quella relativa all'affiliazione all'organismo nazionale», sopprimere le seguenti: «e una annuale, commisurata al numero dei soci, di entità pari a quella che versano agli organismi nazionali predetti».

19.381

PROVERA, VANZO, FRANCO Paolo

Al comma 17, dopo le parole: «pari a quella relativa all'affiliazione all'organismo nazionale», sopprimere le seguenti: «e una annuale, commisurata al numero dei soci, di entità pari a quella che versano agli organismi nazionali predetti».

19.382

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 17, al decimo rigo, sopprimere le parole: «commisurata al numero dei soci». Al dodicesimo rigo sopprimere le parole: «Per ottenere l'autorizzazione comunale non è obbligatoria l'affiliazione». Al ventisettesimo rigo, sopprimere le parole: «indipendentemente dalla sua affiliazione ad organismi nazionali».

19.1001

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, le parole: «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei comuni» sono soppresse.

Al comma 9, le parole: «... in 18 euro e 4,50 euro» sono sostituite dalle parole: «in 15 euro e 4 euro».

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo e all'ultimo periodo sopprimee le parole: «indipendentemente dalla sua affiliazione ad organismi nazionali».

19.383

MINARDO

Al comma 17, alla fine del quarto periodo dopo le parole: «iniziative di natura socio-assistenziale» inserire le seguenti: «e di promozione sportiva».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.388

STIFFONI, VANZO

Al comma 17-bis, la legge 142 del 3 aprile 2001 non si applica per le cooperative sociali che rispondo ai requisiti della cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

19.389

BASTIANONI, MANCINO, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.390

BASTIANONI, CAMBURSANO, SCALERA, MANCINO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rifinanziato, per l'anno 2003, con uno stanziamento di 103.300.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.391

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Le società o consorzi di società partecipate unicamente da enti locali, come indicate anche dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e facenti parte dello stesso ambito territoriale (ATO) sono esonerate da quanto disposto dagli articoli 113 e 113-bis del medesimo testo unico».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.392

FERRARA, ZORZOLI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«20-bis. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici sugli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.392 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«20-bis. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici sugli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati».

19.393

EUFEMI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente».

19.394

EUFEMI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I comuni possono con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi negativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore designata, che attesta l'avvenuta sanatoria anzidetta».

19.395

EUFEMI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 41, ultimo comma, lettera c), della legge 11 luglio 1980, n. 312, al posto delle parole "un terzo" si sostituiscono le parole "un mezzo"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

19.396

EUFEMI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si aggiunge il seguente periodo: "nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il segretario comunale può altresì rogare ed autenticare i medesimi atti anche quando le parti siano soggetti privati purchè residenti od aventi sede legale nel comune presso il quale viene richiesta l'attività rogatoria"».

19.397

EUFEMI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

19.399

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.400

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.401

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. È abrogato l'articolo 35 della legge n. 448 del 2001».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.402

SCALERA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. È abrogato l'articolo 35 della legge n. 448 del 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.403

SCALERA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "dai consorzi fra detti enti" aggiungere le seguenti: "dai Consorzi di cui all'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.404

SCALERA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2003 l'ICI afferente gli immobili ricadenti in aree di competenza dei Consorzi di cui all'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, entro 60 giorni dalla sua riscossione, è riversata dai Comuni agli stessi Consorzi nella misura del 70 per cento. Le somme così trasferite saranno utilizzate dai Consorzi per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti e portate in diminuzione al fine della determinazione degli eventuali corrispettivi dovuti dalle imprese ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.405

SCALERA, BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.406

TURRONI

*Sopprimere il comma 20.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

19.407

CHINCARINI, VANZO

Sopprimere il comma 20.

19.408

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20 All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

b) al comma 1, lettera b), la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";

c) al comma 1, lettera c); la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".

20-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112".

20-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"1-ter. Nel periodo di regime transitorio di cui al comma 1, i comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1000 euro.

Con il medesimo regolamento, i comuni possono prevedere, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, l'applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrizzazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell'industria e dell'artigianato e con il Ministero dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento".

20-quater. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente articolo:

"58-bis. I comuni, nel periodo transitorio di cui al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa ed alle addizionali di propria spettanza al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».

19.409

MAFFIOLI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20 All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

b) al comma 1, lettera b), la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";

c) al comma 1, lettera c); la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".

20-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112".

20-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"1-ter. Nel periodo di regime transitorio di cui al comma 1, i comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1000 euro.

Con il medesimo regolamento, i comuni possono prevedere, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, l'applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrizzazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell'industria e dell'artigianato e con il Ministero dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento".

20-*quater*. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente articolo:

"58-*bis*. I comuni, nel periodo transitorio di cui al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa ed alle addizionali di propria spettanza al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».

19.410

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, DETTORI, BEDIN, SCALERA

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20 All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

b) al comma 1, lettera b), la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";

c) al comma 1, lettera c); la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".

20-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112".

20-*ter*. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"1-*ter*. Nel periodo di regime transitorio di cui al comma 1, i comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda

della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1000 euro.

Con il medesimo regolamento, i comuni possono prevedere, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, l'applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrizzazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell'industria e dell'artigianato e con il Ministero dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento".

20-quater. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente articolo:

"58-bis. I comuni, nel periodo transitorio di cui al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa ed alle addizionali di propria spettanza al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.411

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20 All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

b) al comma 1, lettera b), la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";

c) al comma 1, lettera c); la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".

20-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112".

20-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"1-ter. Nel periodo di regime transitorio di cui al comma 1, i comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1000 euro.

Con il medesimo regolamento, i comuni possono prevedere, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, l'applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrizzazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell'industria e dell'artigianato e con il Ministero dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento".

20-quater. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente articolo:

"58-bis. I comuni, nel periodo transitorio di cui al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa ed alle addizionali di propria spettanza al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».

19.412

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20 All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

b) al comma 1, lettera b), la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";

c) al comma 1, lettera c); la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".

20-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112".

20-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"1-ter. Nel periodo di regime transitorio di cui al comma 1, i comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1000 euro.

Con il medesimo regolamento, i comuni possono prevedere, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, l'applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrizzazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell'industria e dell'artigianato e con il Ministero dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento".

20-*quater*. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente articolo:

"58-*bis*. I comuni, nel periodo transitorio di cui al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa ed alle addizionali di propria spettanza al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».

19.413

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20 All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";
 - b) alla lettera b), la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";
 - c) alla lettera c); la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".
-

19.414

CREMA, MASCONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 20 della lettera a), comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la parola: «tre» è sostituita con la parola: «quattro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.415

Nocco

Dopo il comma 20 aggiungere, in fine, i seguenti:

«20-bis. Nelle procedure di esternalizzazione dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli Enti Locali possono richiedere, oltre all'iscrizione all'Albo istitutivo con decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, anche il possesso di altri requisiti comprovanti esperienza e affidabilità tecnico-finanziaria in relazione alla rilevanza socio economica dei servizi medesimi, con particolare riferimento alla conduzione di gestioni similari di pari importanza e alla certificazione di qualità dei servizi resi.

20-ter. Nei servizi di cui sopra sono comprese, oltre alle entrate tributarie, anche le riscossioni delle entrate di natura non tributaria derivanti dalla gestione di servizi pubblici, di beni patrimoniali e dalla riscossione dei crediti.

20-quater. È fatto divieto di affidare i servizi richiamati ai soggetti non iscritti all'Albo, ivi comprese le consulenze di carattere temporaneo od occasionale che coinvolgono, comunque, attività connesse a complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributarie ed extra-tributarie.

20-quinques. Ai fini della gestione dell'Albo, ai sensi dell'articolo 16 del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, è fatto obbligo agli Enti Locali di segnalare tempestivamente alla Commissione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione alle procedure concorsuali esperite, le offerte ritenute manifestamente anormale a seguito del procedimento di verifica delle stesse».

19.416

Izzo, GIULIANO

Dopo il comma 20 aggiungere, in fine, i seguenti:

«20-bis. Gli enti danno attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 entro il 30 giugno 2003, provvedendo alla costituzione del nucleo di valutazione o dell'organismo di controllo interno ed adeguando i propri regolamenti interni. L'inutile decorso di tale termine costituisce causa di scioglimento del consiglio comunale o provinciale, a norma dell'articolo 141, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, anche a mezzo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la vigilanza sul rispetto del termine innanzi specificato da parte degli enti locali, comunicando tempestivamente al prefetto il suo infruttuoso decorso per i successivi provvedimenti di legge.

20-ter. È fatto divieto in ogni caso agli enti locali sprovvisti del nucleo di valutazione o dell'organismo di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 di corrispondere al personale dipendente, anche con qualifica dirigenziale, compensi accessori, comunque denominati, incentivanti la produttività o comunque legati al conseguimento di specifici risultati di gestione. Le somme eventualmente corrisposte in violazione di tale divieto sono poste a carico degli amministratori o dei dirigenti che hanno disposto il pagamento, che provvederanno personalmente a risarcire l'ente del pregiudizio economico subito».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.417

SCALERA, MANCINO, BASTIANONI, CAMBURSANO

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole 1° gennaio 2000 sono sostituite come segue: 1 gennaio 2002.

20-ter. Al comma 3 dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, le parole 31 dicembre 1999 sono sostituite come segue: "31 dicembre 2001"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.418

PONTONE

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

"La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999 n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la "produzione media annua effettiva" dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per "produzione media annua effettiva" di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge

22 dicembre 1980 n. 925, fatti salvi gli accordi intercorsi fra le parti e valevoli fino al biennio 2002-2003"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 281).

19.418 (testo 2)

PONTONE

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

"La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999 n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la "produzione media annua effettiva" dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per "produzione media annua effettiva" di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovraccanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, fatti salvi gli accordi intercorsi fra le parti e valevoli fino al biennio 2002-2003"».

19.419

NANIA, MAGNALBÒ

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 113 della legge 28 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", aggiungere le seguenti: ", le partecipazioni ai tributi erariali delle accise assolte sui prodotti di raffinazione, per interventi con finalità ambientali"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 281).

19.420

DANIELI Paolo

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 articolo 82 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Ai fini del calcolo degli oneri finanziari per l'Ente di cui al precedente comma 4, il confronto tra regime di indennità di funzione e percepimento del gettone di presenza, si effettua computando le presenze teoriche dei consiglieri alle convocazioni delle sedute degli organi collegiali.

L'articolo 4-bis ha efficacia retroattiva, trattandosi di norma interpretativa"».

19.421

BETTAMIO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui il predetto decreto ministeriale elimini uno o più comuni dall'elenco, ai contratti stipulati avanti la data di entrata in vigore del decreto medesimo e relativi ad immobili siti nel territorio di uno di tali comuni continuano ad applicarsi le agevolazioni fiscali di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.422

BETTAMIO, GRILLO, SAMBIN

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 8, comma 8, lettera f) della legge n. 488 del 23 dicembre 1998 aggiungere dopo le parole "utente finale" le seguenti: "in caso di impianti e reti di teleriscaldamento alimentari da energia geotermica:

a) il credito di imposta, da traslare all'utente finale, potrà essere portato a compensazione o rimborso del produttore dell'energia geotermica qualora la distribuzione avvenga attraverso reti gestite da Amministrazioni Comunali;

b) per la determinazione dei consumi sui quali applicare il credito di imposta è ritenuta idonea, qualora non disponibili altri sistemi di rile-

vazione, la attribuzione a forfait sulla base di consumi specifici unitari per volume o superficie abitativa"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.423

BETTAMIO, GRILLO, SAMBIN

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

"La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999 n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la "produzione media annua effettiva" dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per "produzione media annua effettiva" di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovraccanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, fatti salvi gli accordi intercorsi fra le parti e validi fino al biennio 2002-2003"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.423 (testo 2)

BETTAMIO, GRILLO, SAMBIN

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

"La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999 n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la "produzione media annua effettiva" dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per "produzione media annua effettiva" di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovraccanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, fatti salvi gli accordi intercorsi fra le parti e validi fino al biennio 2002-2003"».

19.424

BETTAMIO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 23, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito del locatore a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al conduttore di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a partire dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all'art. 1456 del codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale".

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.425

BETTAMIO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 504, è sostituito dal seguente: "1. L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.426

FALCIER

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'impostazione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello IACP a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.427

TAROLLI, DANZI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

"La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999 n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la "produzione media annua effettiva" dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per "produzione media annua effettiva" di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovraccanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925; fatti salvi gli accordi intercorsi fra le parti e valevoli fino al biennio 2002-2003"».

Compensazione del Gruppo Unione Democratica e di Centro (v. emend. 2.76).

19.428

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 113 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole: "con finalità ambientale da parte" con le se-

guenti: "delle accise assolute sui prodotti di raffinazione, per interventi con finalità ambientale"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.429

MONCADA, SPECCHIA, RIZZI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificate dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano alle procedure di assegnazione dei servizi idrici, che rimangono governate dalla disciplina di settore stabilita dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36».

Compensazione del Gruppo Unione Democratica e di Centro (v. emend. 2.76).

19.430

FILIPPELLI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario sono sollevati dall'obbligo di applicare il massimo delle tariffe dei vari servizi, purché ne garantiscano la copertura minima. Il tutto per non gravare ulteriormente sugli incolpevoli cittadini».

19.500

NANIA, TOFANI, FISICHELLA, CONSOLO, PEDRIZZI, PACE, PALOMBO, BONATESTA, KAPPLER

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il finanziamento del trasporto pubblico a Roma è stanziata la somma di 20 milionin di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - articolo 9-ter Fondo di riserva per le auto-

rizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), ridurre gli importi come segue:

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

19.432

DE PETRIS, BATTISTI, FALOMI, BRUTTI Massimo, DE ZULUETA, LABELLARTE, RIGHETTI, SALVI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in ragione delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2003, i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.433

FALOMI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:

«20-bis. Le società costituite o partecipate dagli Enti locali possono avvalersi delle Avvocature degli stessi Enti per la consulenza ed il patrocinio giudiziale».

19.434

GIARETTA, BEDIN

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 44 lettera d) della legge n. 865 del 1971, dopo le parole "delegazioni comunali" aggiungere le seguenti "e sedi municipali"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.435

GIARETTA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola "comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale»".

19.436

BONAVITA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 1, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2004. In caso di domande concorrenti avranno priorità quelle presentate dai Comuni.";

b) all'articolo 46, comma 3, le parole: "nei successivi sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004"».

19.437

COLETTI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, sostituire le parole "1° gennaio 2003" con le parole "1° gennaio 2004"».

19.438

PEDRAZZINI, VANZO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto il fine il seguente periodo: "I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, tramite l'associazione della proprietà

edilizia dallo stesso locatore designata, che attesta l'avvenuta sanatoria anzidetta"».

19.439

MONTI, PEDRAZZINI, VANZO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. I beni di proprietà degli enti locali di natura patrimoniale non possono essere acquisiti a mezzo di usucapione ordinaria o speciale per la piccola proprietà rurale di cui agli articoli 1158 e 1159-bis del codice civile. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia anche nei procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

19.440

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Nell'ambito del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 3-bis del decreto legislativo n. 422 del 1997 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, le società concessionarie od affidatarie del servizio, anche derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, possono prorogare o rinnovare i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 2 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

19.441

BASSO, BARATTELLA, CREMA, VIVIANI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Alla legge 865/71, articolo 44, lettera d), dopo le parole "delegazioni comunali", sono aggiunte le parole "e sedi municipali"».

19.442

BRUNALE, CADDEO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il 20 per cento del canone annuo per l'estrazione del sale dai giacimenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907, è destinato ai Comuni territorialmente interessati dalla coltivazione e dai relativi impianti di estrazione. L'individuazione dei Comuni destinatari della quota parte del canone e la conseguente ripartizione del gettito tra gli stessi Comuni è disposta con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il gettito della quota parte del canone destinato ai Comuni è vincolato al finanziamento di opere di miglioramento e di tutela dei rispettivi territori».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.443

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il comma 57 dell'art. 3 della legge 662 del 1996 è sostituito dal seguente: «57. Una percentuale, non superiore al 30% del gettito di tutti i tributi locali derivante dalla lotta all'evasione è destinata al potenziamento degli uffici tributari del Comune e ad incentivare il personale direttamente impegnato in tali progetti. I dati fiscali a disposizione del Comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del ministro delle finanze allo scopo di effettuare controlli incrociati con le strutture dell'amministrazione finanziaria».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.444

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è aggiunto il comma 1-bis:

1-bis. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle organizzazioni di Volontariato iscritte ai «Registri delle Organizzazioni di Volontariato istituiti dalla Regione e dalla Provin-

cie autonome» di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che sono strumentali per l'esercizio della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.445

LIGUORI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il regolamento sulla disciplina degli uffici e dei servizi degli enti locali può prevedere la possibilità di conferire la titolarità di uffici e servizi a dipendenti di altri enti locali avvalendosi degli istituti della supplenza e della reggenza previsti per i Segretari comunali».

19.446

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo l'anno 2003, in aggiunta al Fondo rotativo per la progettualità, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è istituito un fondo aggiuntivo per il finanziamento della sola progettazione preliminare di interventi di miglioramento e recupero di opere infrastrutturali a rete esistenti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.447

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l'anno 2003, per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per interventi straordinari effettuati su opere di urbanizzazione primaria effettuati dai comuni, è riconosciuta l'aliquota agevolata del 4 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.448

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, aggiuntivo al Fondo investimenti, pari a 5.000 euro, finalizzato alla realizzazione di interventi mirati all'ottenimento di risparmi energetici».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.449

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, interessati da particolari condizioni atmosferiche nell'anno 2002 che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio delle opere pubbliche, è concesso un contributo straordinario pari a 300.000 euro, da suddividere in pari quota tra gli anni 2003 e 2004».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.450

MUZIO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Le vigenti rendite catastali sono rivalutate, dal 1 gennaio 2003, di una percentuale pari alla sommatoria del tasso di inflazione programmato riferito agli anni dal 1998 al 2002. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città. Verrà indicata la percentuale complessiva e le imposte di riferimento».

19.451

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente"».

19.452

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONE, ZANCAN

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 è soppresso».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.453

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l'anno 2003 il fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato con una dotazione pari a 100 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.454

BASTIANONI, CAMBURSANO, SCALERA, MANCINO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. La parola "tre" della lettera a), comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 è sostituita con la parola "quattro"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.455

TURCI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, MARINO, MARINI, MICHELINI, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l'anno 2003 è autorizzato uno stanziamento di 1.188 milioni i euro ai fini aumentare, in ragione di 300 milioni di euro,, il fondo istituito presso il Ministero dell'Interno ai fini del rimborso IVA agli Enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, e, in ragione di 888 milioni di euro, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai Comuni».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.456

GUERZONI, CADDEO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai Comuni non si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.457

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 2 sostituire le parole «comunque non inferiori a tre anni e non superiore a cinque anni» con le seguenti «non inferiori ai cinque anni e non superiori ai dieci anni».
2. Al comma 5 sostituire le parole «entro due anni da tale affidamento» con le seguenti «entro cinque anni da tale affidamento».
3. Al comma 8 sostituire le parole «entro il 31 dicembre 2002, trasformano» con le seguenti «entro il 31 dicembre 2003 possono trasformare».
4. Al comma 9 sostituire le parole «provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti «possono provvedere ad effettuare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge» e le parole «è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113» con le seguenti «può essere conferita ad una società, avente anche le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.458

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. A decorrere dall'anno 2003 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo per compensare le perdite di gettito da parte dei comuni interessati dall'applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, recante regolamento per la determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

20ter. Il fondo di cui al comma 14 è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

20quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomi locali, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai comuni interessati.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 20.000;
2004: – 20.000;
2005: – 20.000.

19.0.1

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme in materia di servizi pubblici locali)

1. L'articolo 35 della legge n. 488 del 2001 è sostituito dal presente articolo:

L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. è sostituito dal seguente:

"Art. 113. - (*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale*). – 1. Le disposizioni del seguente articolo si applicano ai servizi pubblici di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione di normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio persegue, se previsto dalla normativa di settore, l'obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e l'erogazione del servizio.

3. L'erogazione del servizio, qualora l'attività di vendita non sia stata liberalizzata dalla normativa di settore, e la gestione di reti ed infrastrutture sono assicurate da società di capitali individuate attraverso procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento degli stessi. Il Ministro dell'economia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con decreto i criteri ed i limiti per la partecipazione alle gare delle società che direttamente o indirettamente gestiscono a qualunque titolo in Italia o all'estero i servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto. Queste società possono partecipare alle gare ad evidenza pubblica bandite nel periodo tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emissione del previsto decreto a condizione

che la loro quota, singola o cumulata, non sia di controllo nella nuova società. Sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che correntemente gestiscono servizi pubblici locali in concessione e in conformità al disposto dell'articolo 267 del testo unico n. 1175 del 1931.

4. I rapporti tra gli enti locali e le società, di cui al comma precedente, sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dagli organi previsti negli statuti degli stessi enti. I contratti assicurano, nei casi previsti al comma 2, condizioni non discriminatorie per l'accesso alle reti e infrastrutture di terzi erogatori del servizio.

5. Le partecipazioni di controllo degli enti locali nelle società di cui al comma 3, devono essere cedute entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. I servizi di cui al comma 1, attualmente gestiti attraverso aziende speciali, consorzi pubblici o mediante gestioni in economia sono posti a gara entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con lo stesso decreto di cui al punto 1 comma 3 i limiti e le caratteristiche delle quote di partecipazione non di controllo nelle Società di gestione dei servizi degli Enti locali e degli altri partecipanti che gestiscono a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente in Italia o all'estero servizi pubblici locali in virtù di procedure non ad evidenza pubblica.

6. Alla scadenza del periodo di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori.

7. Sono fatte salve le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze, attribuite con procedure ad evidenza pubblica ovvero ai sensi dell'art. 267 del testo unico n. 1175 del 1931, se non diversamente previste dalle normative di settore.

8. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale sostituto del presente articolo, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione dei principi contenuti nel presente articolo».

Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale) – 1. Qualora i servizi pubblici locali privi di rilevanza indu-

storiale costituiscano un appalto ovvero concessione di servizi, sono affidati mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e al decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 158.

2. In tutti gli altri casi di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, i medesimi sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile;
- d) gestione in economia, in relazione alle modeste dimensioni o alle caratteristiche del servizio.

Compensazione del Gruppo Unione Democratica e di Centro (v. emend. 2.76).

19.0.2

BASSANINI, AMATO, GIARETTA, MORANDO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modificazioni agli articoli 113 e 113-bis del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, in materia di riforma e liberalizzazione dei servizi pubblici locali)

1. Il comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 è abrogato.

2. Il comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

"5. La gestione e l'erogazione dei servizi è svolta in regime di concorrenza nell'ambito della regolazione, disciplinata dalle normative di settore. Nei casi in cui non è possibile, mediante misure di regolazione, raggiungere le finalità di cui all'articolo 112, l'ente locale stipula contratti di servizio con una o più imprese, selezionate con procedure ad evidenza pubblica. È consentito il contratto di servizio con una sola impresa, per la gestione di reti o infrastrutture non duplicabili, ovvero quando soltanto in tal modo sia assicurata l'economicità di gestione in condizioni di accessibilità universale, continuità e non discriminazione".

3. Il comma 14 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 è sostituito dai seguenti:

"14. Il proprietario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali che sia soggetto diverso dal gestore degli stessi impianti, ha diritto alla percezione di un canone dal gestore. Il canone è fissato dall'Autorità di regolazione competente, e in mancanza dall'ente locale. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.

14-bis. La procedura per la scelta dei contraenti è disciplinata con regolamento, da emanare entro sei mese dall'entrata in vigore della presente legge. Su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri desumibili dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, indipendentemente dagli importi dei contratti. Si adotta sempre la procedura aperta quando si tratta della gestione di servizi a rete. Se la procedura è bandita da ente locale che ha la proprietà o il controllo di società di gestione di servizi pubblici locali, i componenti la Commissione giudicatrice sono indicati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai fini del presente comma, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, si trovano in una delle condizioni contemplate dall'articolo 2359 del codice civile. Il regolamento definisce anche i casi in cui è possibile che la procedura abbia per oggetto contestualmente più servizi, e definisce i criteri di aggiudicazione. Indica inoltre, per le situazioni di emergenza, le misure organizzative da adottare per garantire la gestione del servizio, misure che possono anche assumere la forma della gestione diretta, dell'aggiudicazione diretta o della proroga di un contratto di servizio pubblico già stipulato".

4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 sono sostituiti dal seguente:

"1. I servizi diversi da quelli di cui al comma 1, sono organizzati autonomamente dagli enti locali, nel rispetto delle norme comunitarie, della legislazione di settore e dei principi di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità".

5. I commi da 2 a 5 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti legislativi n. 422 del 1997 e successive modificazioni e n. 164 del 2000, le disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le altre condizioni del periodo transitorio, che non può superare in ogni caso 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2002, attribuite senza procedure ad evidenza pubblica, comprese quelle assegnate direttamente a società maggioritarie o minoritarie degli enti locali e quelle in economia, scadono nel termine per ciascuna di esse previsto, se anteriore a quello

stabilito ai sensi del comma precedente. Se è previsto un termine di scadenza successivo o sono prive di termine, cessano in ogni caso al 31 dicembre 2007, in mancanza di più brevi termini eventualmente disposti dalle disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica a partire dalla fine del periodo transitorio, definito ai sensi dei commi precedenti, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa".

6. Il comma 16 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dai seguenti:

"16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il governo individua i servizi di cui al comma 1 e definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza procedure ad evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati"».

19.0.3

BASSANINI, AMATO, GIARETTA, MORANDO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modificazioni agli articoli 113 e 113-bis del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, in materia di riforma e liberalizzazione dei servizi pubblici locali)

1. Il comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora l'attività di erogazione dei servizi sia separata, gli enti locali anche associati, possono provvedere alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali mediante proprie strutture amministrative, anche in forma di società capitali, ovvero si avvalgono di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7".

2. Il comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

"5. La gestione e l'erogazione dei servizi è svolta in regime di concorrenza nell'ambito della regolazione, disciplinata dalle normative di settore. Nei casi in cui non è possibile, mediante misure di regolazione, raggiungere le finalità di cui all'articolo 112, l'ente locale stipula contratti di servizio con una o più imprese, selezionate con procedure ad evidenza pubblica. È consentito il contratto di servizio con una sola impresa, per la gestione di reti o infrastrutture non duplicabili, ovvero quando soltanto in tal modo sia assicurata l'economicità di gestione in condizioni di accessibilità universale, continuità e non discriminazione".

3. Il comma 14 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 è sostituito dai seguenti:

"14. Il proprietario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali che sia soggetto diverso dal gestore degli stessi impianti, ha diritto alla percezione di un canone dal gestore. Il canone è fissato dall'Autorità di regolazione competente, e in mancanza dall'ente locale. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.

14-bis. La procedura per la scelta dei contraenti è disciplinata con regolamento, da emanare entro sei mese dall'entrata in vigore della presente legge. Su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri desumibili dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, indipendentemente dagli importi dei contratti. Si adotta sempre la procedura aperta quando si tratta della gestione di servizi a rete. Se la procedura è bandita da ente locale che ha la proprietà o il controllo di società di gestione di servizi pubblici locali, i componenti la Commissione giudicatrice sono indicati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai fini del presente comma, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, si trovano in una delle condizioni contemplate dall'articolo 2359 del codice civile. Il regolamento definisce anche i casi in cui è possibile che la procedura abbia per oggetto contestualmente più servizi, e definisce i criteri di aggiudicazione. Indica inoltre, per le situazioni di emergenza, le misure organizzative da adottare per garantire la gestione del servizio, misure che possono anche assumere la forma della gestione diretta, dell'aggiudicazione diretta o della proroga di un contratto di servizio pubblico già stipulato".

4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 sono sostituiti dal seguente:

"1. I servizi diversi da quelli di cui al comma 1, sono organizzati autonomamente dagli enti locali, nel rispetto delle norme comunitarie, della legislazione di settore e dei principi di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità".

5. I commi da 2 a 5 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti legislativi n. 422 del 1997 e successive modificazioni e n. 164 del 2000, le disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le altre condizioni del periodo transitorio, che non può superare in ogni caso 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2002, attribuite senza procedure ad evidenza pubblica, comprese quelle assegnate direttamente a società maggioritarie o minoritarie degli enti locali e quelle in economia, scadono nel termine per ciascuna di esse previsto, se anteriore a quello stabilito ai sensi del comma precedente. Se è previsto un termine di scadenza successivo o sono prive di termine, cessano in ogni caso al 31 dicembre 2007, in mancanza di più brevi termini eventualmente disposti dalle disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica a partire dalla fine del periodo transitorio, definito ai sensi dei commi precedenti, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa".

6. Il comma 16 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dai seguenti:

"16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il governo individua i servizi di cui al comma 1 e definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza procedure ad evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati"».

19.0.4

BASSANINI, AMATO, GIARETTA, MORANDO, RIPAMONTI, MARINI, MICHELINI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modificazioni agli articoli 113 e 113-bis del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, in materia di riforma e liberalizzazione dei servizi pubblici locali)

1. Il comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora l'attività di erogazione sei servizi sia separata, gli enti locali anche associati, possono provvedere alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali mediante proprie strutture amministrative, anche in forma di società capitali, ovvero si avvalgono di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7".

2. Il comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

"5. La gestione e l'erogazione dei servizi è svolta in regime di concorrenza nell'ambito della regolazione, disciplinata dalle normative di settore. Nei casi in cui non è possibile, mediante misure di regolazione, raggiungere le finalità di cui all'articolo 112, l'ente locale stipula contratti di servizio con una o più imprese, selezionate con procedure ad evidenza pubblica. È consentito il contratto di servizio con una sola impresa, per la gestione di reti o infrastrutture non duplicabili, ovvero quando soltanto in tal modo sia assicurata l'economicità di gestione in condizioni di accessibilità universale, continuità e non discriminazione".

3. Il comma 14 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 è sostituito dai seguenti:

"14. Il proprietario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali che sia soggetto diverso dal gestore degli stessi impianti, ha diritto alla percezione di un canone dal gestore. Il canone è fissato dall'Autorità di regolazione competente, e in mancanza dall'ente locale. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.

14-bis. La procedura per la scelta dei contraenti è disciplinata con regolamento, da emanare entro sei mese dall'entrata in vigore della presente legge. Su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri desumibili dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, indipendentemente dagli importi dei contratti. Si adotta sempre la procedura aperta quando si tratta della gestione di servizi a rete. Se la procedura è bandita da ente locale che ha

la proprietà o il controllo di società di gestione di servizi pubblici locali, i componenti la Commissione giudicatrice sono indicati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai fini del presente comma, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, si trovano in una delle condizioni contemplate dall'articolo 2359 del codice civile. Il regolamento definisce anche i casi in cui è possibile che la procedura abbia per oggetto contestualmente più servizi, e definisce i criteri di aggiudicazione. Indica inoltre, per le situazioni di emergenza, le misure organizzative da adottare per garantire la gestione del servizio, misure che possono anche assumere la forma della gestione diretta, dell'aggiudicazione diretta o della proroga di un contratto di servizio pubblico già stipulato".

4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 sono sostituiti dal seguente:

"1. I servizi diversi da quelli di cui al comma 1, sono organizzati autonomamente dagli enti locali, nel rispetto delle norme comunitarie, della legislazione di settore e dei principi di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità".

5. I commi da 2 a 5 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti legislativi n. 422 del 1997 e successive modificazioni e n. 164 del 2000, le disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le altre condizioni del periodo transitorio, che non può superare in ogni caso 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2002, attribuite senza procedure ad evidenza pubblica, comprese quelle assegnate direttamente a società maggioritarie o minoritarie degli enti locali e quelle in economia, scadono nel termine per ciascuna di esse previsto, se anteriore a quello stabilito ai sensi del comma precedente. Se è previsto un termine di scadenza successivo o sono prive di termine, cessano in ogni caso al 31 dicembre 2007, in mancanza di più brevi termini eventualmente disposti dalle disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica a partire dalla fine del periodo transitorio, definito ai sensi dei commi precedenti, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa".

6. Il comma 16 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dai seguenti:

"16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le

Autorità indipendenti di settore, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il governo individua i servizi di cui al comma 1 e definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza procedure ad evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati"».

19.0.30 (già 59.173)

GRILLO, EUFEMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati».

19.0.31 (già 59.174)

GRILLO, EUFEMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al commi 3 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "non inferiore" sono sostituite dalla seguente: "pari", sono soppresse le lettere a), c) e d) ed è abrogato il comma».

19.0.32 (già 59.175)

GRILLO, EUFEMI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. Al commi 3 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "non inferiore" sono sostituite dalla seguente: "pari", e al comma 4 dopo la parola: "termini" è inserita la seguente: "non"».

19.0.33 (già 59.176)

GRILLO, EUFEMI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. Al commi 3 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "non inferiore" sono sostituite dalla seguente: "pari"».

19.0.34 (già 59.177)

GRILLO, EUFEMI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. Al commi 5 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dopo le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e per un periodo non superiore alla data del 30 giugno 2006" e sono soppresse le seguenti parole: "per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo"».

19.0.35/1 (già 59.179/1)

GRILLO

All'emendamento 59.179 dopo le parole: «pubblici locali» aggiungere le seguenti: «e ai settori speciali di cui al decreto legislativo n. 158/1995.

19.0.35 (già 59.179)

GRILLO, EUFEMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le norme relative alla finanza di progetto di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche alla gestione dei servizi pubblici locali».

19.0.5

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Trasferimento di beni demaniali)

1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni, si applicano con esclusione del demanio marittimo, lacuale e di quello relativo a parchi e riserve naturali, per l'intero territorio nazionale alle aree demaniali, non destinate all'esercizio della funzione pubblica, su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione, da parte di enti o privati cittadini, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990. Tali trasferimenti si applicano anche nei casi di manufatti insistenti sui corsi delle acque gestite dai consorzi di bonifica e di irrigazione.

Le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177 si applicano altresì per quelle aree demaniali per le quali venga acclarata la mancanza di funzione idraulica, e che risultino in possesso pacifico di privati, ancorché le stesse aree non risultino edificate.

2. Il prezzo di cessione delle aree è determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno, non tenendo conto di quanto eventualmente edificato.

3. Il trasferimento delle aree dal patrimonio disponibile dei comuni ai privati possessori che abbiano inoltrato domanda, avverrà con le modalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Il relativo prezzo di cessione dovrà comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità riconosciute dal comune, ovvero sulla base dei prezzi di mercato per le aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.0.6

EUFEMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni sul trasferimento allo Stato degli insegnanti elementari dipendenti delle Amministrazioni comunali)

1. Il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni Comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 2003, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione comunale di provenienza ed assegnata una sede di servizio, tenendo conto delle preferenze espresse anche per posti sull'handicap purché in servizio sul sostegno da almeno 3 anni.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono rivalutati, secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale, i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, ed i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

4. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene previa richiesta da effettuare entro 90 giorni dalla data in vigore della presente legge.

5. Alla copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente, prevista in 35.119.069,14 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo di spesa destinato al finanziamento degli enti locali e contemporanea iscrizione della somma relativa nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Agli ulteriori oneri derivanti dall'inquadramento di cui al presente articolo stabiliti in 1.521.285,77 euro per l'anno 2003 e 4.563.857,31 euro si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

19.0.7

EUFEMI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il predetto decreto ministeriale elimini uno o più comuni dall'elenco, ai contratti stipulati avanti la data di entrata in vigore del decreto medesimo e relativi ad immobili siti nel territorio di uno di tali comuni continuano ad applicarsi le agevolazioni fiscali di cui al comma 1"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

19.0.8

EUFEMI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" è sostituita dalla seguente: "consiglio comunale"».

19.0.9

BALBONI, KAPPLER, NOCCO

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Affissioni relative ad attività politiche, sindacali e senza fini di lucro)*

1. Sono estinti gli illeciti amministrativi e le conseguenti sanzioni relativi alle affissioni irregolari realizzate, alla data del 30 settembre 2002, dai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d), *del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 281).

19.0.10

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993. n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Ai canoni annui, stabiliti dal presente decreto per le concessioni demaniali marittime è applicata la maggiorazione del 15 per cento che verrà versata ai comuni che rilasciano le concessioni relative alle attività di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge lettere a), b), c), d) ed e)».

*Sopprimere il comma 17.***Compensazione del Gruppo Unione Democratica e di Centro (v. emend. 276).**

19.0.11

Izzo, Nocco

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Al fine di dare continuità al Programma Nazionale URBAN-Italia, finalizzato alla rivitalizzazione socio economica sostenibile di porzione di città e di territorio, in una prospettiva ispirata ai principi della coesione sociale, e alla promozione di reti di città e allo scambio di esperienze, sono autorizzati stanziamenti di 50 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 120 milioni di euro per l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.0.12

ZAVOLI, MARINI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Poteri sanzionatori degli enti locali)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro. Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del sindaco in conformità alle leggi e ai regolamenti. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

19.0.13

MAGRI, MAFFIOLI

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. Al fine di assicurare ai comuni la disponibilità ulteriore di risorse, mediante una gestione più redditizia e la valorizzazione economica del patrimonio immobiliare pubblico, le aree demaniali dno destinate all'esercizio della funzione pubblica, con esclusione di quelle comprese nel demanio marittimo e lacuale, su cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformità alle medesime concessioni in epoca anteriore al 31 dicembre 1990, possono essere trasferite, a richiesta dei comuni nel cui territorio sono localizzati, al relativo patrimonio disponibile.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

3. Le aree di cui al comma 13-*bis* possono essere trasferite, a domanda, ai privati possessori che alla data del 29 settembre 2002 le possedevano, sulla base di apposita delibera del comune nel cui territorio le stesse sono localizzate, il trasferimento è subordinato alla preventiva verifica, a cura del comune stesso, della cessazione del pubblico interesse sulle medesime aree. Della cessazione è data notizia mediante affissione di avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni sulle quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera. Il prezzo del trasferimento delle aree medesime è determinato:

– nel caso di aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità, sulla base del valore del terreno, aumentato del 50 per cento e delle spese di urbanizzazione, senza considerare il valore di quando edificato;

– nel caso di aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato, sulla base del prezzo di mercato».

19.0.14

MAFFIOLI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, non ancora utilizzate e destinate alle attività e al funzionamento del Magistrato per il Po, ora denominato Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono trasferite direttamente sul Bilancio dell'agenzia (AIPO).

2. È consentito all'AIPO l'utilizzo del 15 per cento delle spese di investimento per far fronte alle spese generali per la gestione degli Interventi e per la spesa corrente. È fatto, però, obbligo di rendicontazione annuale ai Ministeri erogatori delle risorse.

3. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 142 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritte al bilancio 2002, stato previsionale ambiente UPB 4.2.3.3, capitolo 7852, 25 milioni di euro sono destinati rispettivamente per le annualità 2002-2003 al bacino del fiume Po.

4. Per il completamento degli interventi sull'asta del fiume Po nel tratto piemontese colpito dall'evento alluvionale del 2000, sono assegnate risorse pari a 20 milioni di euro per il 2003 e 20 milioni di euro per il 2004.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po, approvato con DPCM 24.5.2001, sono assegnate risorse pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

6. All'articolo 29 della legge n. 179 del 2002 è aggiunto il seguente comma 5: "All'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 è aggiunto il seguente comma 5-bis: Il Direttore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po, costituita con accordo interregionale del 02.08.2001, è membro del comitato tecnico e partecipa con voto consultivo alle sedute del comitato istituzionale".

7. Per le finalità di difesa del suolo delle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministero dell'ambiente provvede alla programmazione finanziaria delle risorse disponibili, d'intesa con le regioni, sulla base dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico vigenti o adottati».

Compensazione del Gruppo Unione Democratica e di Centro (v. emend. 2.76).

19.0.15

SCALERA

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le parole "comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni" del comma 2 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da "non inferiori ai cinque anni e non superiori ai dieci anni". Le parole "entro due anni da tale affidamento" del comma 5 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da: "entro cinque anni da tale affidamento». Le parole "entro il 31 dicembre 2002, trasformano" del comma 8 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da: "entro il 31 dicembre 2003 possono trasformare". Le parole "provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" del comma 9 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da "possono provvedere ad effettuare entro 19 mesi dall'entrata in vigore della presente legge". Le parole "è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da "può essere conferita ad una società, avente anche le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.0.16

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Ai fini dello sviluppo del federalismo fiscale e amministrativo e dei nuovi servizi ai cittadini e alle imprese, le amministrazioni centrali devono, su richiesta delle organizzazioni rappresentative degli enti locali – ANCI, UPI e UNCEM –, fornire i dati contenuti nei loro archivi, relativi ai cittadini e alle imprese e al territorio, alle organizzazioni suddette e a specifici enti locali indicati nella richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

2. La fornitura deve essere consentita anche attraverso collegamento telematico diretto tra i sistemi informativi delle amministrazioni centrali e i sistemi informativi delle organizzazioni di cui al comma precedente e quelli agli enti locali.

3. I dati devono essere utilizzati ai fini istituzionali degli enti locali e delle loro organizzazioni per la conoscenza dei cittadini e imprese o del territorio di cui l'ente locale ha competenza e per migliorare e promuovere nuovi servizi che l'ente locale deve fornire, nella logica di rappresentare tutta la pubblica amministrazione, ai cittadini e alle imprese.

4. La fornitura e il collegamento deve avvenire senza oneri e deve essere attivata entro due mesi dalla richiesta.

5. Le modalità attuative sono disposte con decreto del ministero competente, a cui è stata presentata la richiesta, di concerto con ANCI, UPI e UNCEM.

19.0.17

GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in favore dell'edilizia scolastica di competenza degli enti locali)

1. In favore delle province di Potenza e Matera è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro nel triennio 2003-2005, per ciascun anno finalizzati ad interventi per edilizia scolastica».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.0.18

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. È abrogato l'articolo 35 della legge n. 488 del 2001».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.0.19

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole 1° gennaio 2000 sono sostituite come segue: 1° gennaio 2002.

Al comma 3 dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole 31 dicembre 1999 sono sostituite come segue: 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.0.20

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Gli enti locali che esternalizzano servizi, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale, beneficiano della neutralità dell'IVA».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.0.21

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

Art. 20.**20.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sopprimere le parole da: "a decorrere dall'anno 2004" fino alle parole: "per la realizzazione degli stessi programmi i via transitori».

20.2

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Sopprimere il comma 3.

20.3

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «All'articolo 11-ter della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, comma 1 sopprimere, nel primo periodo, le parole da: "In attuazione" a: "Costituzione" e

inserire nel secondo periodo, prima delle parole: "La copertura", le seguenti: " In attuazione dell'articolo 81 nel quarto comma, della Costituzione».

20.3 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, comma 1, primo periodo, dopo la parola: "ovvero", sono inserite le seguenti: ", se si tratti di spese obbligatorie," e, dopo le parole: "clausola di" sono inserite le seguenti: "monitoraggio oppure di"».

Conseguentemente, il comma 6-bis del medesimo articolo 11-ter è sostituito dal seguente:

«6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese non obbligatorie hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. Con le stesse modalità di cui al secondo periodo del presente comma è altresì accertato l'avvenuto raggiungimento dell'ammontare delle spese obbligatorie corrispondente alle previsioni indicate nei rispettivi provvedimenti legislativi. Contestualmente alla pubblicazione su *Gazzetta Ufficiale* del decreto dirigenziale emanato ai sensi del periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove la procedura di cui al comma 7 del presente articolo, salvo che essa non sia già stata adottata in previsione di uno scostamento».

Conseguentemente, all'articolo 11-ter, comma 3, secondo periodo, della medesima legge, le parole: «ovvero, nel», *sono sostituite con le seguenti:* «e, in conformità all'articolo 11-ter, comma 1, primo periodo, della presente legge, la clausola di monitoraggio oppure di salvaguardia. Esse, nel».

20.4

ZORZOLI, FERRARA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondaizni, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni, e agli enti previdenziali di categori professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ferma restando la lor autonomia patrimoniale e gestionale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**20.4 (testo 2)**

ZORZOLI, FERRARA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondaizni, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni, e agli enti previdenziali di categori professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ferma restando la lor autonomia patrimoniale e gestionale».

20.5

SERVELLO, PEDRIZZI, SALERNO, CURTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis, Larticolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, si applica nache agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, ed agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

20.6

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere i commi 4 e 5.***20.7**

BARATELLA, GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, CADDEO, MORANDO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di salvaguardare e valorizzare il servizio commerciale nei piccoli comuni delle zone di montagna e rurali, per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello successivo, i pubblici esercizi e gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con volume d'affari fino a 75.000 euro, ubicati nei comuni, le frazioni e le altre aree di montagna o rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 2.000 euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

20.8

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di salvaguardare e valorizzare il servizio commerciale nei piccoli comuni delle zone di montagna e rurali, per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello successivo, i pubblici esercizi e gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con volume d'affari fino a 75.000 euro, ubicati nei comuni, le frazioni e le altre aree di montagna o rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 2.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

20.9

GUBERT

Al comma 4, sostituire le parole da: «che svolgono attività» fino a: «nell'ultimo triennio» con le seguenti: «Che abbiano almeno una sede di attività in comuni di montagna con popolazione residente superiore all'uno per cento nell'ultimo triennio e superiore al tre per cento nell'ultimo decennio».

20.9 (testo 2)

TAROLLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «che svolgono attività» fino a: «nell'ultimo triennio» con le seguenti: «Che abbiano almeno una sede e svolga attività in comuni di montagna con popolazione residente superiore all'uno per cento nell'ultimo triennio e superiore al tre per cento nell'ultimo decennio».

20.10

ZANOLETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «1.000 abitanti» con le seguenti: «3.000. abitanti».

20.11

RIGHETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «1.000 abitanti» con le seguenti: «3.000 abitanti».

20.12

D'IPPOLITO, GIRFATTI, NOCCO

Al comma 4, sostituire le parole: «1.000 abitanti» con le seguenti: «3.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

20.13

BASTIANONI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO

Al comma 4, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

20.14

CASTELLANI, D'AMICO, SCALERA, GIARETTA

Al comma 4, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «3.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

20.15

CAVALLARO, CAMBURSANO

Al comma 4, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

20.16

MASCIONI, MARINI, BASSO, GARRAFFA, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA

Al comma 4, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

20.0.2/1

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, sopprimere le parole: «Le regioni,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/2

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, sopprimere le parole: «le province,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/3

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, sopprimere le parole: «i comuni,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/4

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, sopprimere le parole: «e gli altri enti locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/5

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, dopo le parole: «patrimonio immobiliare» aggiungere le seguenti: «e comunque ad esclusione degli immobili individuati nelle aree a rischio idrogeologico elevato per l'incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale stabilite dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/6

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, dopo le parole: «patrimonio immobiliare» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per gli immobili situati nelle aree individuate nei piani paesistici di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/7

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, dopo le parole: «patrimonio immobiliare» aggiungere le seguenti: «ad eccezione degli immobili tutelati ai sensi del testo unico recato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/8

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, dopo le parole: «patrimonio immobiliare» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei beni demaniali,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/9

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, dopo le parole: «patrimonio immobiliare» aggiungere le seguenti: «esclusi gli immobili ricadenti in aree del demanio marittimo,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/10

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, sopprimere le parole da: «agli effetti» fino alle parole: «n. 351 del 2001».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/11

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma sono esclusi gli immobili ricompresi nelle aree a elevato rischio idrogeologico nonché nelle aree del demanio idrico, forestale e marittimo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/12

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono comunque esclusi dalla ricognizione di cui al presente comma i beni appartenenti al demanio idrico, forestale, marittimo e lacuale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/13

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/14

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «la ricognizione» aggiungere le seguenti: «non può comunque riguardare le aree del demanio forestale ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali dello Stato, nei siti di interesse comunitario (SIC), nelle zone di protezione speciale e nelle zone umide d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/15

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «può essere altresì» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è esclusa per gli immobili ricompresi in aree sottoposte ai vincoli di tutela per i beni paesaggistici, ambientali ed architettonici di

cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/16

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «può essere altresì» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non può comunque riguardare gli immobili ricadenti nelle aree demaniali individuate dai piani stralcio ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/17

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma l'intero demanio marittimo e lacuale nonché tutte le aree interessate da programmi di rilocalizzazione sulle quali insistono attività produttive e abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/18

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli immobili tutelati ai sensi del testo unico recato dal decreto legislativo

29 ottobre 1999, n. 490, nonché agli immobili ricadenti nelle del demanio marittimo, lacuale, fluviale e forestale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/19

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/20

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»,

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/21

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere le parole: «Le regioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/22

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere le parole: «le province».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/23

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere le parole: «i comuni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/24

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere le parole: «e gli altri enti locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/25

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere le parole: «a costituire».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/26

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere le parole: «o a promuovere».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/27

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere le parole: «anche attraverso soggetti terzi».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/28

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sostituire le parole: «di più» con le seguenti: «di una».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/29

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sostituire le parole: «10.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/30

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/31

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «regione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/32

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «provincia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/33

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «comune».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/34

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «o altro ente locale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/35

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/36

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/37

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 4, sopprimere il primo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/38

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/39

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi» sopprimere la parola: «1».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/40

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1,» sopprimere la parola: «2».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/41

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2, 4,» sopprimere la parola: «6,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/42

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2, 4, 6» sopprimere le parole: «e 7».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/43

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/44

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «beni immobili» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei beni demaniali,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/45

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «beni immobili» aggiungere le seguenti: «esclusi gli immobili ricadenti in aree del demanio marittimo,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/46

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «beni immobili» aggiungere le seguenti: «e comunque ad esclusione degli immobili individuati nelle aree a rischio idrogeologico elevato per l'incolunità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale stabilite dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/47

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «beni immobili» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per gli immobili situati nelle aree individuate nei piani paesistici di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/48

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «beni immobili» aggiungere le seguenti: «ad eccezione degli immobili tutelati ai sensi del Testo Unico recato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/49

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «dei commi 1 e 2» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai beni ricadenti nelle aree definite dalle autorità competenti non soggette ad alcuna

situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idro-geologiche del territorio,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/50

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «dei commi 1 e 2» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei territori inclusi nei piani di risanamento delle acque dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/51

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «dei commi 1 e 2» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/52

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «o scrittura privata autenticata,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/53

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso in cui i beni immobili soggetti al trasferimento appartengono al demanio forestale, la delibera di cui al presente comma deve essere adottata previo parere vincolante dell'Ente parco territorialmente competente».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/54

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento, nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione, occorre l'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/55

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato d'intesa con il Ministero dei beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approva l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/56

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Prima del definitivo trasferimento dei beni alle società costituite ai sensi del comma 3, l'elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/57

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/58

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Il trasferimento dei beni demaniali avviene solo dopo la predisposizione da parte delle autorità di bacino di specifici piani di zona nei quali vengono indicate le aree a rischio idraulico e idrogeologico nonché le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, che non possono essere oggetto di trasferimento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/59

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Nel caso in cui i beni immobili di cui al presente comma ricadano nel territorio comunale, il trasferimento degli stessi può avvenire solo dopo la verifica, effettuata dal sindaco, sulla regolarità dell'esecuzione delle opere con particolare riferimento alla presenza, nella stessa area, di manufatti abusivamente eseguiti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/60

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma l'intero demanio marittimo e lacuale nonché tutte le aree interessate da programmi di rilocalizzazione sulle quali insistono attività produttive e abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/61

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili tutelati ai sensi del testo unico recato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché agli immobili ricadenti nelle aree del demanio marittimo, lacuale, fluviale e forestale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/62

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano, in ogni caso, ai beni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/63

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile, non possono essere conferiti, utilizzati mediante convenzione, alineati, dati in garanzia o comunque formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/64

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Non possono essere oggetto di trasferimento i beni appartenenti al demanio individuati ai sensi dell'articolo 822 del codice civile nonché di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato nonché delle regioni, delle province e dei comuni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/65

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 6, dopo le parole: «dagli articoli» aggiungere la seguente: «822,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/66

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 6, dopo le parole: «dagli articoli 823» aggiungere la seguente: «824,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/67

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 6, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i vincoli di tutela per i beni paesaggistici, ambientali ed architettonici di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e degli articoli 14, 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/68

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/69

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I beni immobili situati nelle aree del demanio forestale ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali dello Stato, nei siti di interesse comunitario (SIC), nelle zone di protezione speciale e nelle zone umide d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, non possono essere trasferiti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/70

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai seguenti beni:

a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) beni di interesse archeologico;

d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come "Ministro", anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.

3. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono inalienabili e non possono essere trasferiti a nessun titolo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/71

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il trasferimento dei beni immobili non ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/72

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/73

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 7, sopprimere la parola: «2».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/74

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 7, sopprimere la parola: «7».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/75

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 7, sopprimere la parola: «9».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/76

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 7, sopprimere la parola: «17».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/77

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 7, sopprimere le parole: «18, secondo e terzo periodo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/78

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 7, sopprimere le parole: «e 19».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/79

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, sopprimere il comma 8.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/80

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8, dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per i beni demaniali.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/81

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8, dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «ad esclusione degli immobili ricadenti in aree del demanio marittimo.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/82

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8, sopprimere la parola: «regioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/83

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8, sopprimere la parola: «province».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/84

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8 sopprimere la parola: «comuni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/85

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8 sopprimere le parole: «ed altri enti locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/86

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8 sopprimere le parole: «e ai beni immobili delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/87

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili tutelati ai sensi del testo unico recato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché agli immobili ricadenti nelle del demanio marittimo, lacuale, fluviale e forestale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/88

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli immobili ricadenti nell'intero demanio marittimo, fluviale, lacuale e forestale nonché in tutte le aree interessate da programmi di rilocalizzazione sulle quali insistono attività produttive e abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/89

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/90

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 9 sopprimere le parole: «atto pubblico».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/91

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 9 sopprimere le parole: «o scrittura privata autenticata».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/92

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 9 sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/93

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 9 sostituire le parole: «sono ridotti a un quarto» con le seguenti: «sono ridotti dell'1 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/94

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 9 sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/95

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli immobili situati nelle aree incluse nei piani di delocalizzazione delle Autorità di bacino».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/96

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 10 sopprimere le parole: «3, 4,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/97

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 10 sopprimere le parole: «5, 6,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/98

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 10 sopprimere le parole: «e 7».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/99

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 10 sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/100

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/101

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Non sono comunque trasferibili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle regioni e degli enti locali fino a quando ne sussista l'uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legi-

slativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento, nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione, occorre l'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alle società costituite ai sensi del comma 3, l'elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sulle eventuali alienazioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/102

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il trasferimento dei beni non fa venire meno le pretese delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli, altri enti locali per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2

RELATORE

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici)

1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 di seguito denominato: "decreto-legge n. 351 del 2001", vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari.

2. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella gazzetta ufficiale. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto, contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge.

3. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli,

4. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui all'articolo commi 1, 2, 4, 6 e 7 del decreto legge per quanto n. 351 del 2001, compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il trattamento stabilito, all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

5. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili al trasferimento sono ridotti a un terzo.

6. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al comma 5 hanno il contenuto previsto dall'articolo 3, n. 351 del 2001 comma del decreto.

7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3, commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 del decreto legge.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano ai beni immobili degli enti pubblici strumentali delle regioni, province, comune ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

9. I beni immobili di cui al comma 8, individuati ai sensi dei commi 1 e 2, sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un quinto. Al trasferimento si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legge.

10. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni immobili ai sensi del comma 9 procedono alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in conformità alle disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6 e 7. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti di cui al comma 8 i cui beni costituiscono oggetto delle operazioni di cartolarizzazione.

11. Qualora il netto ricavo delle emissioni sia pari od inferiore all'85 per cento del valore di mercato degli immobili cartolarizzati, le emissioni stesse sono da considerarsi un debito da parte degli Enti cedenti».

20.x

BARATELLA, GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Flussi di tesoreria e dati di cassa)

1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 25 della

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delal ragioneria generale dello stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, è fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.

3. È abrogato il comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con volume di affare annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.

5. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "117.797.672,84 euro" sono sostituite dalle seguenti: "159.114.224.77 euro"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 21.

21.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo 21.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

21.2

FABRIS, CREMA, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «570 milioni di euro» con le seguenti. «1.154 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro» con le seguenti: «424 milioni di euro di cui 377,36 milioni di euro»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «50 milioni di euro» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

21.3

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO

Al comma 1, sostituire le parole: «570 milioni di euro» con le seguenti: «1.154 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

21.4

BASSANINI, VITALI, BATTISTI, BOCO, PETRINI, VILLONE, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «570 milioni di euro» con le seguenti: «1.040 milioni di euro».

Compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.5 e 2.1).

21.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «570 milioni di euro» con le seguenti. «1.154 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro» con le seguenti: «424 milioni di euro di cui 377,36 milioni di euro»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «50 milioni di euro» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «570 milioni di euro» con le seguenti. «571 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «da destinare anche all'incentivazione della produttività».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.8

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono stanziati 424 milioni di euro quale concorso dello Stato agli oneri del contratto degli autoferrotranviari per il biennio economico 2002-2004».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.9

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio", sono sostituite con le seguenti: "dall'anno 2003"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.9 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio", sono sostituite con le seguenti: "dall'anno 2003"».

21.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono incrementate ulteriormente di 84 milioni di euro a decorrere dal 2003 le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di soccorso tecnico urgente e di protezione civile».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.11

VITALI, TURCI, MACONI, VIVIANI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono stanziati 424 milioni di euro quale concorso dello Stato agli oneri del contratto degli autoferrotranviari per il biennio economico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

21.12

BASSANINI, VITALI, BATTISTI, VILLONE, BOCO, PETRINI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro» con le seguenti: «416 milioni di euro di cui 370 milioni di euro».

Compensazioni presentate dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5 e 2.1).

21.13

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO

Al comma 2, sostituire le parole: «208 milioni di euro» con le seguenti: «424 milioni di euro» e contestualmente sostituire le parole: «185 milioni di euro» con le seguenti: «378 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

21.200

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO

Al comma 2, le parole: «di 208 milioni di euro, di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di 228 milioni di euro, di cui 30 da destinare ai dirigenti delle forze armate e di polizia, osservate le procedure dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 8 ai funzionari della carriera prefettizia, 5 ai funzionari della carriera diplomatica e...».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'interno, approntare le seguenti variazioni:

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

21.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «208 milioni di euro» con le seguenti: «209 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «delle Forze armate e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.2000

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «stesso decreto legislativo n. 195 del 1995» aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2003 è stanziata un'ulteriore somma di 20 milioni di euro di cui 13 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle forze armate e dei corpi di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 4,50 milioni di euro al personale della carriera prefettizia e 2,50 milioni di euro al personale della carriera diplomatica».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 20.000;
2004: – 20.000;
2005: – 20.000.

21.2000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «stesso decreto legislativo n. 195 del 1995» aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2003 è stanziata un'ulteriore somma di 22 milioni di euro di cui 15 milioni di

euro da destinare ai dirigenti delle forze armate e dei corpi di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro al personale della carriera prefettizia e 2,250 milioni di euro al personale della carriera diplomatica».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 22.000;
2004: – 22.000;
2005: – 22.000.

21.16

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, PIZZINATO

Al comma 2, dopo le parole: «mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milioni di euro finalizzati alla previsione di un trattamento aggiuntivo da corrispondere come assegno funzionale a decorrere dal compimento di almeno 34 anni di servizio».

E, di conseguenza, alla tabella C, alla Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare la seguente variazione:

2003: – 15.000;
2004: – 15.000;
2005: – 15.000.

21.87

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo le parole: «mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milioni di euro finalizzati alla previsione di un trattamento aggiuntivo da corrispondere come assegno funzionale a decorrere dal compimento di almeno 34 anni di servizio».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

21.17

BEDIN

Al comma 2, dopo le parole: «mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995» *aggiungere le seguenti:* «e di ulteriori 15 milioni di euro finalizzati alla previsione di un trattamento aggiuntivo da corrispondere come assegno funzionale a decorrere dal compimento di almeno 34 anni di servizio».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, alla Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, modificare gli importi come segue:

2003: - 15.000;
2004: - 15.000;
2005: - 15.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

21.18

BEDIN

Al comma 2, sostituire le parole: «per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001 n. 86 sono stanziati le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2002, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005» *con le seguenti:* «per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 sono stanziati le ulteriori somme di 500 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente alla tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, modificare gli importi come segue:

2003: - 250.000;
2004: - ;
2005: + 250.000;

e, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: - 100.000;
2004: - ;
2005: + 100.000;

ed alla medesima tabella, alla voce: Ministero degli affari esteri, modificare gli importi come segue:

2003: – 100.000;

2004: – ;

2005: + 100.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

21.19

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 2, sostituire le parole da: «50 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

21.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «51 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «151 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.22

BEDIN, LAVAGNINI

Al comma 2, dopo le parole: «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005» aggiungere le seguenti: «È altresì stanziata la somma di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, per corrispondere i miglio-

ramenti contrattuali spettanti, anche a fini perequativi, alla dirigenza militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40 milioni di euro;
2004: – 30 milioni di euro;
2005: – 20 milioni di euro;

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 80 milioni di euro;
2004: – 60 milioni di euro;
2005: – 40 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

21.23

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

Al comma 2, dopo le parole: «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «È altresì stanziata la somma di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, per corrispondere i miglioramenti contrattuali spettanti, anche a fini perequativi, alla dirigenza militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

21.86

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo le parole: «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005» *aggiungere le seguenti:* «È altresì stanziata la somma di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, per corrispondere i miglioramenti contrattuali spettanti, anche a fini perequativi, alla dirigenza militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Al fine di definire le procedure e le modalità di contrattazione e di concertazione il Governo della Repubblica è delegato ad emanare sentite le rappresentanze del personale, uno o più decreti legislativi su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del-

l'interno, della difesa, dell'economia e finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40 milioni di euro;
2004: – 30 milioni di euro;
2005: – 20 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 80 milioni di euro;
2004: – 60 milioni di euro;
2005: – 40 milioni di euro.

21.24

SALERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme di cui al periodo precedente sono utilizzate secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla delega di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da esercitarsi entro il 31 maggio 2003».

21.25

BATTAGLIA Antonio

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'impegno degli stanziamenti di cui sopra, all'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: "entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2003"».

21.26

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO

Al comma 2, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Per l'anno 2002 agli effetti economici dei decreti legislativi, di cui al medesimo articolo 7, sono determinati nell'ambito delle risorse stanziare per lo stesso anno dall'articolo 16, comma 4, della citata legge n. 448 del 2001. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del

personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre forze di polizia e delle forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporsi con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'Interno e gli altri Ministri interessati».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 35.000;
2004: - 35.000;
2005: - 35.000.

21.27

BEDIN, LAVAGNINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'adozione del sistema retributivo parametrico previsto dall'art. 7 comma 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86 è correlata ad un riallineamento e ad una armonizzazione dei profili ordinamentali del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. A tal fine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le rappresentanze del personale, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, della difesa dell'economia e finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per riordinare il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

2-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è stanziata l'ulteriore somma di 1,5 milioni di euro e la somma di 2 milioni di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nello svolgimento della rispettiva attività istituzionale. Per l'anno 2003 è stanziata un'ulteriore somma di

2,5 milioni di euro a destinare alla tutela legale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, prevista dalla vigente legislazione».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

21.28

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, PIZZINATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è stanziata l'ulteriore somma di 1,5 milioni di euro e la somma di 2 milioni di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nello svolgimento della rispettiva attività istituzionale. Per l'anno 2003 è stanziata un'ulteriore somma di 2,5 milioni di euro a destinare alla tutela legale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, prevista dalla vigente legislazione.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

21.29

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'adozione del sistema retributivo parametrico previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001 n. 86 è correlata ad un riallineamento e ad una armonizzazione dei profili ordinamentali del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, per la cui realizzazione è previsto uno stanziamento non superiore a 25 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

21.30

MAGNALBÒ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole:* "entro 18 mesi", sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 maggio 2003";

b) *al comma 1, dopo le parole:* "in relazione al grado o alla qualifica rivestiti" sono aggiunte le seguenti: "nonché con riguardo ai meccanismi di progressione in carriera in vigore, all'anzianità maturata nel grado o nella qualifica apicale di ciascun ruolo";

c) *alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:* "Per l'anno 2002 gli effetti economici dei provvedimenti di cui al presente comma sono determinati nell'ambito delle risorse stanziare per lo stesso anno dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448";

d) *al comma 4, dopo le parole:* "Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: «, unitamente ai pareri espressi entro 20 giorni dalla trasmissione, dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile nonché dalle rappresentanze del personale militare.».

21.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole «ai fini previdenziali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole «e dell'imposta regionale sull'attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire la parola «massimo» con la seguente «minimo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.34

CURTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Ai fini del riconoscimento dei maggiori carichi di lavoro conseguenti al processo di attuazione dell'autonomia scolastica, in aggiunta alle risorse di cui al comma 1, è stanziata la somma di 25 milioni di euro destinata ai direttori dei servizi generali e amministrativi del comparto scuola.

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

21.35

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini del riconoscimento dei maggiori carichi di lavoro conseguenti al processo di attuazione dell'autonomia scolastica, in aggiunta alle risorse di cui al comma 1, è stanziata la somma di 25 milioni di euro destinata ai direttori dei servizi generali e amministrativi del comparto scuola».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

21.36

CURTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, in aggiunta alle risorse di cui al comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di 150 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978».

21.37

CURTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2003, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata la somma di 20 milioni di euro, di cui 12 da destinare al personale della carriera prefettizia e 8 da destinare al personale della carriera diplomatica».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 78 del 1978.

21.38

TESSITORE, MODICA, MARITATI, MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, CADDEO,
PASSIGLI, FALOMI

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

21.39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «dei comparti degli enti pubblici non economici».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «delle regioni e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «e delle autonomie locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «del Servizio sanitario nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.43

PASSIGLI, CADDEO

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

21.44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «delle istituzioni e».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «e degli enti».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «di ricerca e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «e sperimentazione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.48

TESSITORE, MODICA, MARITATI, MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, CADDEO,
PASSIGLI, FALOMI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «delle Università».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

21.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «delle università».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «nonché degli enti» fino a «successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «e gli oneri per la corresponsione» fino a «del predetto decreto legislativo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.52

VALDITARA

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

21.53

MODICA, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, SOLIANI, MANIERI, CORTIANA, CADDEO, FALOMI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole «miglioramenti economici» inserire le parole: «per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

21.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.92

D'AMICO, TURCI, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, CASTELLANI, MARINO, MARINI MICHELINI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 4, aggiungere subito dopo le parole «sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci» con le seguenti: «tranne gli oneri aggiuntivi per gli enti locali territoriali, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo d'intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002, che sono a carico dello Stato».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti di 190 milioni di euro per anno, a decorrere dal 2003».

21.88

BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, CAMBURSANO, BEDIN, SCALERA

Al comma 4, aggiungere subito dopo le parole «sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci» con le seguenti: «tranne gli oneri aggiuntivi per gli enti locali territoriali, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal pro-

tocollo d'intesa tra Governo e sindacati del 6 febbraio 2002, che sono a carico dello Stato».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti di 190 milioni di euro per anno, a decorrere dal 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

21.89

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

Al comma 4, aggiungere subito dopo le parole: «sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci» le seguenti: «tranne gli oneri aggiuntivi per gli enti locali territoriali, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo d'intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002, che sono a carico dello Stato».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti di 190 milioni di euro per anno, a decorrere dal 2003».

21.90

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 4, aggiungere subito dopo le parole: «sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci» le seguenti: «tranne gli oneri aggiuntivi per gli enti locali territoriali, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo

d'intesa tra Governo e sindacati del 6 febbraio 2002, che sono a carico dello Stato».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti di 190 milioni di euro per anno, a decorrere dal 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

21.91

FABRIS, CREMA, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 4, aggiungere subito dopo le parole: «sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci» le seguenti: «tranne gli oneri aggiuntivi per gli enti locali territoriali, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo d'intesa tra Governo e sindacati del 6 febbraio 2002, che sono a carico dello Stato».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti di 190 milioni di euro per anno, a decorrere dal 2003».

21.55

BASSANINI, VITALI, BATTISTI, BOCO, VILLONE, PETRINI, PIZZINATO, CADDEO

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo corrispondente equivalente aumento dei trasferimenti di competenza».

Compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra L'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5 e 2.1).

21.56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.57

TURCI, LONGHI, BATTAGLIA GIOVANNI, VITALI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «I comitati di settore», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quello del comparto Regioni-Autonomie locali».

21.58

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 4, secondo periodo, dopo l'espressione: «I comitati di settore» aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione di quello del comparto Regioni-Autonomie locali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.59

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in sede di» fino a: «2001 n. 165».

21.60

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «medesimi».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: individuando», fino alla fine del comma.

21.62

TAROLLI, CICCANTI

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo degli enti ed istituzioni di ricerca è disposto a favore degli enti medesimi un finanziamento aggiuntivo complessivamente pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

21.63

CURTO

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo degli enti ed istituzioni di ricerca è disposto a favore degli enti medesimi un finanziamento aggiuntivo complessivamente pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

21.64

MODICA, TESSITORE, FRANCO VITTORIA, MANIERI, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, PAGANO, ACCIARINI, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, BONAVIDA, FALOMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2004 gli oneri per la corresponsione di miglioramenti economici dovuti per legge ai professori e ricercatori universitari sono compensati alle università mediante corrispondente integrazione del fondo di finanziamento ordinario delle università».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

21.65

MODICA, TESSITORE, MANIERI, MONTICONE, D'ANDREA, SOLIANI, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, BONAVIDA, FALOMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2004 gli oneri per la corresponsione di miglioramenti economici dovuti per legge ai professori e ricercatori universitari sono compensati alle università mediante corrispondente integrazione del fondo di finanziamento ordinario delle università per una quota degli oneri complessivi non inferiore all'ottanta per cento».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

21.66

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.66-bis

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «e le istituzioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

21.67

NANIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le contrattazioni sia aziendali che nazionali per i miglioramenti degli stipendi e dei salari, sia del settore pubblico che di quello privato, debbono ricomprendere anche il trattamento economico dei pensionati».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

21.68

CENTARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 1 lettera e, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, le parole: "in misura eguale a" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto di"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.69

CENTARO, VIZZINI, NOCCO, TAROLLI, IZZO, LAURO, CICCANTI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente alle ex carriere dirigenziali e direttive dei direttori di istituto penitenziario, dei direttori degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei direttori dei centri di servizio sociale per adulti sono ripristinate, sino al-

l'effettivo riordino del relativo settore professionale, le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.70

CARUSO Antonino, BUCCIERO, MEDURI, CURTO, NOCCO, VIZZINI, IZZO, TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei confronti del personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente alle ex carriere dirigenziali e direttive dei direttori di istituto penitenziario, dei direttori degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei direttori dei centri di servizio sociale per adulti sono ripristinate, sino all'effettivo riordino del relativo settore professionale, le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

21.71

EUFEMI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le risorse finanziarie aggiuntive da destinare all'istituzione dell'apposita area contrattuale della vicedirigenza, prevista ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di garantire la funzionalità delle amministrazioni dello Stato nelle more dell'attuazione dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 165, sono determinate in 89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale

sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

21.72

FORTE, TAROLLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le risorse finanziarie aggiuntive da destinare all'istituzione dell'apposita area contrattuale della vicedirigenza, prevista ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di garantire la funzionalità delle Amministrazioni dello Stato nelle more dell'attuazione dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 165, sono determinate in 89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

21.73

CHIRILLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Sono abrogati i Contratti collettivi nazionali vigenti nei comparti della Sanità e delle Autonomie locali e regionali nelle parti ove non prevedono la riclassificazione degli assistenti sociali iscritti nel profilo di specialista nella sezione "A". L'equiparazione per il trattamento economico con le altre figure professionali riportate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001 alla sezione »A«, decorre dalla data di avvenuta iscrizione al livello superiore, nonché l'accesso alla dirigenza secondo le modalità previste all'articolo 12, comma 5, della legge n. 328 del 2000».

21.74

EUFEMI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sino al completamento dell'attuale processo di riforma delle Amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, della legge luglio 2002 n. 137 nonché delle disposizioni relative al riordino e dalla razionalizzazione di specifici settori, dei processi di trasferimento alle Regioni ed agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, nonché sino alla definitiva valutazione delle posizioni organizzative e delle funzioni e delle connesse responsabilità, continuano ad avere vigore i contratti individuali di lavoro sottoscritti dai dirigenti delle Amministrazioni pubbliche prima del 6 novembre 2002».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

21.75

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO

Al comma 5, aggiungere il seguente:

«6. A decorrere dal 1o gennaio 2003, in relazione alla peculiarità dell'attività svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennità corrisposte al personale specialista delle forze di polizia, le risorse di cui al punto d) dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale 24 maggio 2000 sono incrementate di euro 1.640.000,00 e di euro 290.000,00 da destinare, con modalità e criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità sono altresì incrementate le risorse di cui al comma 1 di un importo pari a euro 1.070.000,00 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 3.000;
2004: – 3.000;
2005: – 3.000.

21.76

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali.

5-ter. Il regime transitorio previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999 viene concesso per ulteriori 12 mesi con decorrenza 13 settembre 2002.

5-quater. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico infortuni n. 1124/65 ed erogata dall'INAIL viene erogato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

5-quinques. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2 quinto periodo della legge 27 maggio 1999 n. 144 come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 78, comma 26, lettera b), viene prorogato di un anno».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

21.77

CICOLANI

Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) In relazione al nuovo assetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla complessità dei compiti assegnati al medesimo Ministero, allo scopo di armonizzare i trattamenti economici dei dipendenti,

sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive, a decorrere dal 2003 risorse pari a 7.743.416,00. Le modalità di ripartizione ed erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

5-ter) All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, quantificato in euro 7.743.416,00 a decorrere dall'anno 2002, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione per l'anno 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale contributo da corrispondere ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, nell'ambito dell'UPB «Ente nazionale per le strade» del medesimo stato di previsione della spesa, e per gli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per gli stessi anni ai fini del bilancio triennale 2003/2005 quale apporto al capitale sociale dell'ANAS SpA. ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.48 del Ministero dell'economia e delle finanze.

5-quater) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

21.78

VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«6. Il disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti e dei Tribunali amministrativi regionali, in servizio alla data del 31 dicembre 2002. Al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dell'Avvocatura dello Stato, in servizio alla data del 31 dicembre 2002, continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 gennaio 1991, n. 3. Conseguentemente al maggior onere annuo, pari a 8,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando specifica compensazione nell'ambito dello stesso fondo».

21.79

VERALDI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«6. Il disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti e dei Tribunali amministrativi regionali, in servizio alla data del 31 dicembre 2002. Al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dell'Avvocatura dello Stato, in servizio alla data del 31 dicembre 2002, continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 gennaio 1991, n. 3. Conseguentemente al maggior onere annuo, pari a 8,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando specifica compensazione nell'ambito dello stesso fondo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

21.80

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCOLI, BARELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al primo inquadramento del personale del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.508, si provvede mediante stanziamento di 30 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.81

SALERNO, IZZO, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: "in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate", sono aggiunte le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

21.82

TOFANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. È inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il personale delle Poste italiane SpA, in posizione di comando presso il medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui onere sia a carico del Ministero stesso.

5-ter. L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici delle Poste italiane SpA.

5-quater. L'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di appartenenza sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quella dell'Amministrazione statale, approvata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministeri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

21.83

SALERNO, BEVILACQUA, BONATESTA, PACE, PEDRIZZI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:

"Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili tra loro. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è abrogato.

I conseguenti effetti economici decorrono dal 1° gennaio 2003"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 7.700.000 euro;

2004: - 7.700.000 euro;

2005: - 7.700.000 euro.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

21.84

IZZO, GIULIANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le risorse finanziarie aggiuntive da destinare all'istituzione dell'apposita area contrattuale della vicedirigenza, prevista ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di garantire la funzionalità delle amministrazioni dello Stato nelle more dell'attuazione dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 165, sono determinate in 89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.85

IZZO, GIULIANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, la disciplina del personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è demandata alla separata area di contrattazione della dirigenza, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.0.1

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. Per provvedere alla formazione del personale adibito alle operazioni attinenti la circolazione stradale relativamente ai conducenti ai vei-

coli ed alle infrastrutture, nonché alla sicurezza del trasporto terrestre è autorizzata la spesa di 2.000.000 euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.0.2

PASSIGLI, MORANDO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Le università, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'Asi, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti per attività di ricerca e didattica. Possono essere titolari dei contratti dottori di ricerca o possessori di titoli equipollenti, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti suindicati. I contratti hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili. Essi si configurano come rapporti di lavoro di tipo subordinato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa con o senza assegni.

2. Per le università il consiglio di Facoltà delibera, su proposta del consiglio di Dipartimento competente, il numero e l'ammontare dei contratti, nonché le modalità di assegnazione e di valutazione dei titoli e delle prove ai fini dell'affidamento dell'incarico e di svolgimento delle attività didattiche e dei contrattisti, assicurando idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti. Tali deliberazioni sono assunte in conformità ai criteri generali stabiliti con il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli altri enti deliberano gli analoghi organi di gestione. Ai fini della conferma e del rinnovo dei contratti l'attività svolta dai ricercatori è sottoposta a valutazione con cadenza biennale da parte dei competenti organi accademici. Le Università e i centri di ricerca stabiliscono per i contrattisti una congrua rappresentanza negli organi accademici.

3. I contratti di cui al comma 1 possono essere attivati da imprese, pubbliche amministrazioni e fondazioni private che svolgano attività di ricerca, per attività di ricerca e sviluppo delle medesime, anche in convenzione con università e centri di ricerca. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 14 della legge n. 196 del 1997 e dell'articolo 3, comma 1, lettera c della legge n. 297 del 1997.

4. Ai fini del presente articolo è conferita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005. Per la stipula dei contratti le università e i

centri utilizzano anche le risorse finanziarie per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge n. 449 del 1997 e all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Alla determinazione del trattamento economico minimo e massimo, comunque non inferiore all'ammontare della retribuzione dei ricercatori confermati, si provvede mediante decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

5. Dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge sono aboliti gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

21.0.3

VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BIANCONI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al fine di evitare la proliferazione di nuove sedi universitarie e di accelerare contestualmente il riequilibrio di cui all'articolo 5, comma 8, della legge n. 537 del 1993, lo stanziamento sul capitolo 5507 del Miur è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 da destinarsi a quelle università che sono caratterizzate da un consistente decentramento territoriale e il cui fondo di funzionamento ordinario risulti inferiore al fondo di funzionamento teorico calcolato secondo il modello messo a punto dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario.

2. Lo stanziamento è ripartito proporzionalmente tra le predette università in base al numero degli studenti iscritti nelle sedi decentrate».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

21.0.4

BEDIN, LAVAGNINI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il personale civile e l'area industriale della Difesa)

1. Il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.

2. Per avviare un'adeguata ristrutturazione delle infrastrutture e il necessario ammodernamento delle linee di manutenzione degli Arsenali principali della Marina militare e dei Poli di mantenimento pesante dell'esercito, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005 sono stanziati 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:

2003: – 56.000;
2004: – 56.000;
2005: – 56.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

21.0.5

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il personale civile e l'area industriale della Difesa)

1. Il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.

2. Per avviare un'adeguata ristrutturazione delle infrastrutture e il necessario ammodernamento delle linee di manutenzione degli Arsenali principali della Marina militare e dei Poli di mantenimento pesante dell'esercito, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005 sono stanziati 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:

2003: – 56.000;
2004: – 56.000;
2005: – 56.000.

21.0.6

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure straordinarie per la sospensione anticipata del servizio di leva)

1. A decorrere dal 1° giugno 2003 i volontari in ferma prefissata di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331 e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 nonchè i volontari in rafferma sono inquadrati, ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico, nel quinto livello retributivo.

2. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

3. Il Ministro della difesa presenta alle Commissioni parlamentari competenti entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

4. Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, il ministro della difesa utilizza i proventi derivanti dalla ven-

dita diretta agli utenti degli alloggi di servizio individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:

2003: – 60.000;

2004: – 120.000;

2005: – 120.000.

21.0.7

PASINATO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180)*

1. Sostituire la rubrica del titolo terzo con il seguente: "Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati".

2. All'articolo 1, dopo le parole "di comunicazione o di trasporto", aggiungere le seguenti: "nonché le aziende private".

3. Sopprimere l'articolo 34.

4. Sopprimere l'articolo 47.

5. All'articolo 54, al comma primo, sostituire le parole: "a norma del presente titolo" con le seguenti: "a norma del presente e del precedente titolo"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.0.8

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI,
ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti in deroga al blocco delle assunzioni può, per il potenziamento del servizio reso all'utenza negli uffici periferici della motorizzazione e per lo svolgimento delle attività di vigilanza sulla sicurezza dei trasporti terrestri, assumere personale nei limiti di posti e relative qualifiche disponibili in organico, tenuto conto dei processi di riqualificazione e di mobilità in atto e, comunque con un onere no superiore a 2.000.000 euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.0.9

PONZO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il personale non dirigente, in servizio presso il Ministero dell'interno o sue sedi periferiche, in possesso del diploma di laurea in discipline economiche, assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340782, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella nuova carriera prefettizia, istituita con legge n. 266, con la qualifica di Vice prefetto aggiunto.

L'inquadramento è subordinato alla disponibilità dei posti nella nuova carriera prefettizia ed alla necessaria copertura finanziaria previa formazione di un'apposita graduatoria basata su criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'interno entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per i primii inquadramenti saranno utilizzati i fondi già stanziati per l'indizione di nuovi concorsi e per la formazione del personale per l'accesso alla carriera prefettizia.

Fino ad esaurimento della procedura di inquadramento del suddetto personale sono sospese tutte le procedure concorsuali per l'accesso alla carriera prefettizia».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.0.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del medesimo personale nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. All'onere derivante, valutato in 21,351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

21.0.11

CALLEGARO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Disposizioni in materia di consorzi di bonifica)*

1. I contributi consortili di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 sono dovuti dai soggetti passivi, identificati applicando l'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ICI, proporzionalmente alla quota di possesso al 1° gennaio di ciascun anno. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione contributiva».

21.0.12

CALLEGARO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi di bonifica)

1. I consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono obbligati alla revisione periodica dei perimetri consortili, dei ruoli e delle fasce di contribuenza. Si procede alla revisione secondo le modalità stabilite con legge regionale, e comunque con periodicità non superiore al biennio. In ogni caso, il perimetro consortile non può comprendere territori completamente urbanizzati, e possono essere inclusi nei ruoli di contribuenza unicamente i proprietari d'immobili situati nel medesimo perimetro.

2. La revisione, obbligatoria, di cui al comma che precede deve comunque essere eseguita prima di procedere all'applicazione del contributo consortile relativo all'anno 2003.

21.0.13

CUTRUFO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A coloro che sono stati assunti in base all'articolo 20, comma 2 lettera a), della legge n. 408 del 1990 nel Ministero dell'finanze e negli uffici periferici spettano gli stessi benefici giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980».

Conseguentemente, alla tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotti nella seguente misura (in migliaia di euro):

2003: – 400.000;
2004: – 400.000;
2005: – 400.000.

21.0.14

MELELEO, SUDANO, ZONZOLI, CHIRILLI, MANFREDI, KAPPLER, TAROLLI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Compensi per servizi ferroviari resi dalle Forze armate)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale delle Forze armate può essere attribuita, per periodi di svolgimento di attività ferroviarie o funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti della Società ferrovie dello Stato SpA o di altre società ferroviarie e nei limiti delle correlate risorse finanziarie erogate al Ministero della difesa delle stesse società, una speciale indennità ferroviaria da definire nei modi di cui al comma 2 e comunque senza oneri a carico dello Stato.

2. In relazione all'entità delle somme rese disponibili ai sensi del comma 1 in regime di convenzione tra l'Amministrazione della difesa e le società ferroviarie, con decreto del Ministro della difesa sono individuati criteri, modalità, categorie di personale beneficiario e misure dell'indennità ferroviaria.

3. Le somme dovute dalle società di cui al comma 1, per attività e servizi resi dalle Forze armate su reti ed impianti delle stesse società, sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero della difesa.

4. Eventuali somme non utilizzate, ai sensi e per gli effetti dei commi 1, 2 e 4, entro ciascun esercizio finanziario di riferimento, formano oggetto di ulteriori riassegnazioni sul pertinente capitolo di bilancio del corrispondente esercizio finanziario successivo».

21.0.15

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Disposizioni particolari per le Forze di polizia)*

1. L'adozione del sistema retributivo parametrico previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001 n. 86 è correlata ad un riallineamento e ad un'armonizzazione dei profili ordinamentali del personale

militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. A tal fine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le rappresentanze del personale, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, della difesa dell'economia e finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per riordinare il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è stanziata l'ulteriore somma di 1,5 milioni di euro e la somma di 2 milioni di euro da destinare alla tutela legale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, prevista dalla vigente legislazione».

21.0.16

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 3 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

21.0.17

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'orario normale di lavoro nel settore della pubblica amministrazione secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori è fissato in 35 ore settimanali».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

Art. 22.**22.1**

BASSANINI, BATTISTI, VITALI, BOCO, PETRINI, CADDEO, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni presentate dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.5 e 2.1).

22.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.3

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

22.4

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

«Art. 22. - (*Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici*). – 1. A partire dal 1° gennaio 2003 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca, gli enti locali, possono assumere solo a tempo indeterminato a copertura delle piante organiche così come risultano alla data del 31 dicembre 2002. Le assunzioni devono garantire la copertura dei posti in organico attraverso il ricorso a concorsi per titoli e/o ai lavoratori socialmente utili, impiegato su apposita graduatoria che tenga conto dei periodi di anzianità maturata.

2. Le eventuali assunzioni a tempo determinato possono avvenire in sostituzione di personale temporaneamente inabilitato e vanno comunque a far parte della graduatoria di cui al comma 1; esse non possono in ogni caso far fronte a vuoti di organico e di nuovi servizi.

3. A far data dal 1° gennaio 2003, al fine di favorire le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie, negli enti pubblici non economici, nelle università, negli enti di ricerca, negli enti locali, è concesso a tali enti, un contributo annuo per tre anni di 9.296,22 euro e per lo stesso periodo l'azzeramento degli oneri contributivi.

4. Tali benefici sono estesi anche alle assunzioni degli enti strumentali degli enti pubblici e locali nonché alle aziende sanitarie ospedaliere».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.5

BASSANINI, VITALI, BATTISTI, BOCO, PETRINI, CADDEO, VILLONE, BATTAGLIA
Giovanni

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

«Art. 22. - (*Programmazione delle assunzioni*). – 1. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 deve essere realizzata una ulteriore riduzione del personale non superiore all'0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002».

Compensazioni presentate dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.5 e 2.1).

22.6

MANCINO, CAMBURSANO, SCALERA, BASTIANONI

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 8.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.7

CREMA, MASCONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 8.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.9

CAVALLARO, CAMBURSANO, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le parole: «con esclusione degli enti locali territoriali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.10

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le parole: «con esclusione degli enti locali territoriali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.11

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le parole: «con esclusione degli enti locali territoriali».

22.12

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le parole: «con esclusione degli enti locali territoriali».

22.13

SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» , inserire le parole: «esclusi Regioni ed enti locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.14

VITALI, MACONI, CADDEO, PIATTI

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» , inserire le parole: «esclusi Regioni ed enti locali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.15

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» , inserire le parole: «esclusi Regioni ed enti locali».

22.16

CREMA, MASCONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni», inserire le parole: «esclusi Regioni ed enti locali»;

Al comma 4 dopo le parole: «vigili del fuoco» inserire le seguenti: «ad esclusione delle regioni e degli enti locali».

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «successive modificazioni», inserire le seguenti: «esclusi regioni ed enti locali»;

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.18

TURCI, LONGHI, BATTAGLIA Giovanni, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere: «ad eccezione delle amministrazioni regionali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.19

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

All'art. 22, comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle amministrazioni regionali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.20

MONTI, PEDRAZZINI, VANZO, MORO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

22.21

MODICA, TESSITORE, MANIERI, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, CORTIANA, ACCIARINI, PAGANO, CADDEO, BONAVITA, FALOMI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «successive modificazioni,» aggiungere le parole: «fatta eccezione per quelle amministrazioni le cui dotazioni organiche di personale sono sostituite da vincoli di carattere budgetario sulle spese per il personale stabiliti dalla legge,».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.22

GABURRO

All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti parole: «escluse le Università».

22.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al riordino e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e alla razionalizzazione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.28

IZZO, GIULIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella rideterminazione delle dotazioni organiche in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti ed amministrazioni assumono i conseguenti provvedimenti di modifica degli assetti organizzativi dei propri uffici centrali e periferici tesi a ridurre la dotazione di personale con qualifica dirigenziale di prima e seconda fascia secondo principi di razionale ed equa ripartizione dei carichi di lavoro e del livello di responsabilità. I soggetti cui sono demandati compiti di vigilanza e controllo assicurano il rispetto delle presenti disposizioni legislative da parte degli enti ed amministrazioni vigilate».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.29

TESSITORE, MODICA, MARITATI, MANIERI, ACCIARINI, FRANCO Vittoria,
CORTIANA, CADDEO, FALOMI

Sopprimere i commi 2 e 3.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.30

SODANO Tommaso, MALBARBA

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.31

DATO

Sostituire i commi 2 e 3, con unico coma come segue:

«2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono determinate dai posti coperti al 31 dicembre 2002 tenuto conto oltre che dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità e di riqualificazione del personale, anche del numero dei posti necessari alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e le dotazioni» fino alla fine.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «non».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «superare il » con le seguenti: «essere inferiori al».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.35

BASSANINI, VILLONE, VITALI, CADDEO

Al comma 2, sostituire le parole: «29 settembre 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «29 settembre 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.37

GIARETTA

Al comma 2 e 6, sostituire le parole: «29 settembre 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.38

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, sostituire le parole: «29 settembre 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.39

EUFEMI

Sopprimere il comma 3.

22.40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «Sino al» con le seguenti: «Subito dopo il».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere la parola: «provvisoriamente».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire la parola: «pari» con le seguenti: «superiore di un decimo rispetto».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.43

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

22.44

CAVALLARO, CAMBURSANO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI

Al comma 3, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.44 (testo 2)

CAVALLARO, CAMBURSANO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI

Al comma 3, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

22.45

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 3, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

22.46 (v. testo 2)

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Al comma 3, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

22.46 (testo 2)

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 3, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

22.47 (v. testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2002»; al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già attivati alla data del 31 dicembre 2002, nonché dai provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002».***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

22.47 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2002»; al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già attivati alla data del 31 dicembre 2002, nonché dai provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002».

22.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2001» con le seguenti: «30 giugno 2002».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere la parola da: «tenuto anche conto» fino alla fine.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «di reclutamento, di mobilità o».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «di reclutamento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.52

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «di mobilità o di riqualificazione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.53

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, sopprimere le parole: «di mobilità o di riqualificazione del personale».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «di mobilità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.55

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «o di riqualificazione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.56

FERRARA, ZORZOLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, legge 15 luglio 2002, n. 145, primo periodo, dopo le parole: "nei ruoli delle singole amministrazioni" sopprimere le seguenti: "fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.57

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.59

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «con esclusione degli enti locali territoriali».

22.60

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «con esclusione degli enti locali territoriali».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.61

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «con esclusione degli enti locali territoriali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.62

BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «con esclusione degli enti locali territoriali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.63

BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI

Al comma 4, dopo le parole: «alle amministrazioni di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per i comuni sotto i 5.000 abi-

tanti e i comuni sopra i 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.64

BRUNALE, TURCI, MARINO, MARINI, MICHELINI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 4, dopo le parole: «alle amministrazioni di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «fatta eccezione per i comuni sotto i 5.000 abitanti e i comuni sopra i 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità».

22.65

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 4, dopo le parole: «alle amministrazioni di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «fatta eccezione per i comuni sotto i 5.000 abitanti e i comuni sopra i 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità».

22.66

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 4, dopo le parole: «alle amministrazioni di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «fatta eccezione per i comuni sotto i 5.000 abitanti e i comuni sopra i 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.67

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 4, dopo le parole: «alle amministrazioni di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «fatta eccezione per i comuni sotto i 5.000 abi-

tanti e i comuni sopra i 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.68

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ivi comprese» fino a: «vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.69

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, PIZZINATO

Al comma 4, sostituire le parole: «ivi comprese» con la seguente: «escluse».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.70

DALLA CHIESA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco» con le seguenti: «ad esclusioe delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.71

BEDIN

Al comma 4, sostituire le parole: «ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco» con le seguenti: «ad esclusioe delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.72

MORANDO

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese», le parole: «le università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo,».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.73

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «le Forze armate, i Corpi di polizia».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.74

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «le Forze armate».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.720

BEDIN

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Forze armate», inserire le seguenti: «con l'eccezione del Corpo della Guardia di finanza».

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«6-bis. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 è autorizzato un incremento di spesa per il Corpo della Guardia di finanza di 15 milioni di euro, finalizzato agli interventi in materia di immigrazione ed asilo di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189. Al fine di assicurare efficacia all'azione di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzato un incremento dell'organico del Corpo della Guardia di finanza, nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, pari a seicento unità nel ruolo di appuntati e finanzieri, cento unità nel ruolo dei sovrintendenti e trecento unità nel ruolo degli ispettori, il cui reclutamento è effettuato in deroga all'articolo 21, comma 4, della presente legge. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nel limite di spesa pari a 10.763.978,97 euro nell'anno 2003 e 11.423.802,82 euro in ciascuno degli anni 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.75

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «i Corpi di polizia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.76

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.77

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.78

GARRAFFA, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Al comma 4, sopprimere le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.79

CAMBURSANO, CAVALLARO, SCALERA

Al comma 4, dopo le parole: «vigili del fuoco», inserire le seguenti: «ad esclusione delle regioni e degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.80

VITALI, MACONI, CADDEO, PIATTI

Al comma 4, dopo le parole: «vigili del fuoco», inserire le seguenti: «ad esclusione delle regioni e degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.81

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, dopo le parole: «vigili del fuoco», inserire le seguenti: «esclusi regioni ed enti locali».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.82

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «vigili del fuoco», inserire le seguenti: «ad esclusione delle regioni ed enti locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.83

TESSITORE, MODICA, MARITATI, MANIERI, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, BONAVITA, FALOMI

Al comma 4, dopo le parole: «vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «con esclusione del personale docente e ricercatore delle università».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.561

TESSITORE, MODICA, MARITATI, MANIERI, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, BONAVITA, FALOMI

Al comma 4, dopo le parole: «vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei ricercatori universitari».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.84

PASSIGLI, CADDEO

Al comma 4, dopo le parole: «vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «con esclusione degli addetti a compiti connessi alla tutela dei beni culturali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.85

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «fatto divieto» con la seguente: «consentito».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.86

MAFFIOLI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 4, dopo le parole: «a tempo indeterminato, fatte salve», aggiungere le seguenti: «le assunzioni da parte delle istituzioni universitarie di personale diverso da quello tecnico ed amministrativo per le quali, alla data del 29 settembre 2002, sia già stato emanato il decreto rettorale di bando del posto, nonché».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

22.87

MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, DEMASI, PAGANO, D'ANDREA, SOLIANI, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, BONAVITA, FALOMI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «fatte salve», aggiungere le seguenti: «le assunzioni di ricercatori universitari e».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.88

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, D'ANDREA, TOGNI, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «fatte salve le assunzioni di personale», aggiungere le seguenti: «da parte delle università e degli enti di ricerca e quelle».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.89

CAVALLARO

Al comma 4, dopo le parole: «fatte salve le assunzioni di personale», inserire le seguenti: «da parte delle università e degli enti di ricerca e quelle».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: «le università e gli enti di ricerca».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.90

MORANDO

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «fatte salve le assunzioni di personale relative», le parole: «al personale docente delle università, in misura non superiore al 4 per cento delle rispettive dotazioni organiche».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.91

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «la cui consistenza organica non sia superiore all'unità».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.92

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «all'unità» con le seguenti: «a due unità».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.93

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «superiore all'unità» con le seguenti: «inferiore a tre unità».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.94

VERALDI

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ai vincitori dei concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.95

CAVALLARO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «categorie protette», inserire le seguenti: «e ai soggetti che devono essere immessi in servizio in base al diritto all'assunzione riconosciuto da una sentenza passata in giudizio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.96

CUTRUFO

Al comma 4, dopo le parole: «non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette», aggiungere le seguenti: «Tali assunzioni possono essere effettuate utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto o area di contrattazione».

22.97

VERALDI

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il divieto di assunzione di cui al presente comma non si applica per i vincitori di concorsi banditi e conclusi dalla pubbliche amministrazioni nel triennio 2000-2202».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.98

VERALDI

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il divieto di assunzione di cui al presente comma non si applica per i vincitori di concorsi banditi da pubbliche amministrazioni entro la data del 29 settembre 2202».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.99

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì, comunque, consentite assunzioni a tempo determinato alle amministrazioni locali impegnate nei processi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Agli enti che utilizzano i lavoratori socialmente utili e che procedono all'assunzione degli stessi in pianta organica, sono estesi gli incentivi e gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 407 del 1990 nonché il credito di imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

22.100

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.101

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «le Forze armate, i Corpi di polizia e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.102

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «le Forze armate».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.103

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.104

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «i Corpi di polizia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.105

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.106

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «sulla base dei piani annuali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.107

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e non ancora», fino a: «presente legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.108

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nonché quelle», fino alla fine del comma.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.109

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nel limite», fino a: «14 novembre 2000, n. 331».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.110

MONTAGNINO, VERALDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono altresì fatte salve, nel rispetto dei relativi contingenti, le assunzioni di personale già autorizzate ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, entro l'anno 2002, per le quali le amministrazioni interessate risultino avere dato corso alle connesse procedure concorsuali alla data del 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.111

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto non si applica ai vincitori del concorso per 134 dirigenti pubblici di cui al bando del 6 aprile 1998 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 29 maggio 1998, modificato con decreto del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione n. 9 del 30 gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.568

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, le Università possono procedere ad assunzioni di personale nell'ambito delle disponibilità di bilancio e degli eventuali stanziamenti aggiuntivi decisi dalla legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.112

DATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di non disperdere le specifiche professionalità maturate nell'esercizio delle proprie funzioni, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della Guardia di Finanza, al maturare dei cinque anni di servizio prestati nel settore delle verifiche contabili e fiscali, da certificarsi con il rilascio di apposita attestazione da parte del Comandante del Corpo, sono iscritti, previa istanza diretta al Ministero di Giustizia, nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) non si trovino nella posizione di sospensione dalle funzioni dalle attribuzioni del grado ovvero nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.113

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel precedente comma 4, per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio in relazione ai molteplici compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento all'adeguamento alle norme ICAO del servizio antincendi negli aeroporti ed alla riclassificazione dei Comandi Provinciali, ovvero all'apertura di nuovi distaccamenti territoriali dei vigili del fuoco in quelle zone del Paese in cui, il complesso sistema orografico piuttosto che la carenza di infrastrutture, rende faticosa la risposta tempestiva ed efficace alle richieste di soccorso tecnico, è necessario, nel corso del triennio 2003-2005, incrementare di 4.200 unità la dotazione organica del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, nei profili di vigile, caposquadra e caporeparto.

4-ter. Per l'aumento del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma precedente si provvede nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 per 184 posti.

4-quater. La restante parte verrà assunta mediante il ricorso alle graduatorie del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontari indetto con decreto del Ministero dell'interno il 5 novembre 2001».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.114

EUFEMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini di sopperire alle carenze di organico nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato, è consentita l'utilizzazione, al completamento delle procedure concorsuale, della graduatoria dei candidati di-

chiarati idonei nel concorso straordinario, per titoli ed esami, a 45 posti per l'accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 6 aprile 2001».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

22.115

CAVALLARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni in legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano anche al personale assunto a tempo determinato dal Ministero dell'interno e dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi rispettivamente del comma 1, art. 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'interno n. 2823 del 5 agosto 1998 e del comma 7, art. 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1998, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.116

EUFEMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 30 novembre 2000, n. 356, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

22.117

VITALI, BARATELLA, CADDEO, IOVENE

Sopprimere il comma 5.

22.118

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.119

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «In deroga al divieto di cui al comma 4».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.120

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere la parola: «effettive».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.121

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere la parola: «motivate».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.122

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «e indilazionabili».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.123

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «e previo esperimento delle procedure di mobilità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.124

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.125

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «anche ad ordinamento autonomo,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.126

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «le agenzie».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.127

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «gli enti pubblici non economici».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.128

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «le università e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.129

ASCIUTTI, BIANCONI, BARELLI, FAVARO

Al comma 5, dopo le parole: «gli enti pubblici non economici» eliminare le seguenti: «le università», aggiungere, alla fine del comma le parole: «Per le Università si applicano le norme di contenimento della spesa per il personale di ruolo previste dal comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

22.130

PEDRIZZI

Al comma 5, dopo le parole: «gli enti pubblici non economici» eliminare le seguenti: «le università», aggiungere, alla fine del comma le pa-

role: «Per le Università si applicano le norme di contenimento della spesa per il personale di ruolo previste dal comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con abolizione della norma transitoria relativa ai concorsi già banditi, per i quali le prese di servizio sono differibili e comunque finanziabili con il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per cessazioni nell'Amministrazione o nelle singole Facoltà».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.131

LAVAGNINI

Al comma 5, dopo le parole: «gli enti pubblici non economici» *eliminare le seguenti:* «le università», *aggiungere, alla fine del comma le parole:* «Per le Università si applicano le norme di contenimento della spesa per il personale di ruolo previste dal comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con abolizione della norma transitoria relativa ai concorsi già banditi, per i quali le prese di servizio sono differibili e comunque finanziabili con il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per cessazioni nell'Amministrazione o nelle singole Facoltà».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.132

FALCIER

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, le università».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.133

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «e gli enti di ricerca».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.134

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole da: «nel limite» fino a: «280 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.135

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire la parola: «annua» con la seguente: «biennale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.136

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire la parola: «lorda» con la seguente: «netta».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.137

DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «280 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.138

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «280 milioni di euro» con le seguenti: «281 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.139

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.140

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «140 milioni di euro» con le seguenti: «141 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.141

IZZO, GIULIANO

Al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «La deroga di cui al presente comma non è in ogni caso applicabile all'assunzione di personale con qualifica dirigenziale».

22.142

ZANOLETTI

Al comma 5, aggiungere dopo il primo periodo, il seguente: «La deroga di cui al presente comma si applica anche agli enti di ricerca senza il limite in esso previsto».

Conseguentemente nel primo periodo, sopprimere le parole: «e gli enti di ricerca».

22.143

CURTO

Al comma 5, aggiungere dopo il primo periodo, il seguente: «La deroga di cui al presente comma si applica anche agli enti di ricerca senza il limite in esso previsto».

Conseguentemente nel primo periodo, sopprimere le parole: «e gli enti di ricerca».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.144

FALCIER

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le università sono tenute al rispetto del solo limite di cui all'articolo 51, comma 4, legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.145

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stanziamento previsto dal presente comma verrà utilizzato d'intesa con la Conferenza Unificata».

22.146

VANZO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di evitare aggravii finanziari relativi all'espletamento dei concorsi per la prima e per la seconda fascia di professori universitari e per i ricercatori, le università, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 5, sono tenute, prima di bandire nuovi concorsi, a chiamare i docenti in servizio presso le proprie sedi in possesso dell'idoneità nazionale per i diversi ruoli. Tali chiamate possono essere effettuate anche entro l'anno accademico 2002-2003, qualora lo stato economico del nuovo ruolo del docente universitario non ecceda il 25 per cento dello stato economico del ruolo precedente. Le università devono comunque limitare al minimo indispensabile, e solo per particolari e motivate esigenze didattiche, il ricorso all'istituto della mobilità.».

22.147

BASILE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni, ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 gennaio 1957 n. 3, e che ha richiesto, entro cinque anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro, così come previsto all'articolo 15 del C.C.N.L. del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato nella GURI del 21 giugno 2001, può usufruire di una deroga alla norma che prevede il blocco delle assunzioni per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.148

DEMASI, COZZOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, il Ministero del lavoro e per le politiche sociali, al fine di poter meglio adempiere ai suoi fini istituzionali anche in relazione ai contenuti della legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro, dispone l'assunzione a tempo indeterminato di personale qualificato da assegnare alla funzione di Ispettore del Lavoro. Tale personale dovrà essere ripartito proporzionalmente tra

le Direzioni Provinciali del Lavoro, con particolare riferimento a quelle province in cui è più intenso il fenomeno dell'economia sommersa».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.149

BATTAFARANO, FRANCO Vittoria, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza, non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano con il 31 agosto 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.150

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: «assunzione» aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.151

CICCANTI

Al comma 6, dopo il periodo: «è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla tutela dei beni culturali» aggiungere: «, dei dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, di cui al comma 1, i quali, già utilmente inseriti in graduatorie concorsuali dell'Amministrazione di appartenenza, approvate alla data del 29 settembre 2002, debbano essere immessi su sedi della medesima Amministrazione di appartenenza rette

da personale, di fatto, in mansioni superiori, ex articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

22.152

DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO

Al comma 6, dopo le parole: «l'immissione in servizio» aggiungere: «dei lavoratori socialmente utili».

22.153

NANIA

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «connessi alla», aggiungere le seguenti: «giustizia e».

22.154

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sopprimere le parole: «alla sicurezza pubblica».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.700

PASINATO

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica,» aggiungere le seguenti: «alla sicurezza della circolazione stradale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.760

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «sicurezza pubblica» aggiungere: «al rispetto degli impegni internazionali».

22.155

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sopprimere le parole: «alla difesa nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.156

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PASCARELLA, PIZZINATO

Al comma 6, dopo le parole: «alla difesa nazionale», inserire le seguenti: «e alla protezione civile, ivi compresi VV.FF.».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.157

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sopprimere le parole: «al soccorso tecnico urgente».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.158

PASSIGLI, CADDEO

Al comma 6, dopo le parole: «vigilanza antincendi», aggiungere le seguenti: «insegnamento universitario e ricerca scientifica».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.159

MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, BONAVITA, FALOMI

Al comma 6, dopo le parole: «alla prevenzione e vigilanza antincendi», aggiungere le seguenti: «alla ricerca scientifica e tecnologica».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.159 (Testo 2)

MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, BONAVITA, FALOMI

Al comma 6, dopo le parole: «alla prevenzione e vigilanza antincendi», aggiungere le seguenti: «alla ricerca scientifica e tecnologica».

22.160

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sopprimere le parole: «e vigilanza».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.161

MARANO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alla tutela dei beni culturali», inserire il seguente inciso: «dei dipendenti di Amministrazioni

pubbliche, di cui al comma 1, i quali, già utilmente inseriti in graduatorie concorsuali dell'Amministrazione di appartenenza, approvate alla data del 29 settembre 2002, debbano essere immessi su sedi della medesima Amministrazione di appartenenza rette da personale, di fatto, in mansioni superiori, ex articolo 52, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.562

IZZO, GIULIANO

Al comma 6, dopo il periodo: «è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla tutela dei beni culturali», *aggiungere:* «, (virgola) dei dipendenti di Amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, i quali, già utilmente inseriti in graduatorie concorsuali dell'Amministrazione di appartenenza, approvate alla data del 29 settembre 2002, debbano essere immessi su sedi della medesima Amministrazione di appartenenza rette da personale, di fatto, in mansioni superiori, ex articolo 52, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (virgola)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.162

PAGANO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, CADDEO

Al comma 6, dopo le parole: «e alla tutela dei beni culturali», *aggiungere le seguenti:* «anche in soprannumero».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.163

DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO

Al comma 6, le parole: «e alla tutela dei beni culturali» aggiungere le seguenti: «anche in soprannumero».

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

22.164

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARUOLO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 6, sostituire le parole: «e alla tutela dei beni culturali», con le seguenti: «e alla tutela de valorizzazione dei beni culturali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.165

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 6, dopo le parole: «e alla tutela dei beni culturali», aggiungere le seguenti: «anche in soprannumero».

22.166

GIARETTA

Al comma 6, dopo le parole: «e alla tutela dei beni culturali», aggiungere le seguenti: «anche in soprannumero».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.167

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, dopo le parole: «e alla tutela dei beni culturali», aggiungere le seguenti: «anche in soprannumero».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.168

GARAFFA, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 6, dopo la parola: «antincendi», aggiungere le seguenti: «al settore della giustizia».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.168 (testo 2)

GARAFFA, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 6, dopo la parola: «antincendi», aggiungere le seguenti: «al settore della giustizia».

22.169

FERRARA, CENTARO

Al comma 6, dopo la parola: «antincendi», inserire le seguenti: «al settore della giustizia».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.169 (testo 2)

FERRARA, CENTARO

Al comma 6, dopo la parola: «antincendi», inserire le seguenti: «al settore della giustizia».

22.170

FILIPPELLI

Al comma 6, dopo le parole: «beni culturali», aggiungere le seguenti: «ai compiti amministrativi negli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e al personale dei comuni che hanno una dotazione organica carente».

22.171

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sopprimere le parole: «nonchè dei vincitori», fino a: «31 dicembre 2002».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.172

MAGNALBÒ

Al comma 6, le parole da: «nonchè», fino a: «espletati» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè dei vincitori di concorsi sia pubblici che riservati ai dipendenti delle singole amministrazioni e degli idonei nelle stesse procedure concorsuali, espletati».

22.173

FALCIER

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «alla data del 29 settembre 2002», e le parole: «alla medesima data».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.174

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sopprimere le parole: «29 settembre 2002», con le seguenti: «30 giugno 2002».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.175

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sopprimere le parole da: «e quelli», fino alla fine del periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.176

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sopprimere le parole: «in corso di svolgimento alla medesima data».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.177

BASSANINI, VILLONE, VITALI, CADDEO

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2002» con le seguenti: «30 giugno 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.178

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2002» con le seguenti: «30 settembre 2002».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.179

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sopprimere le parole: «le Forze armate».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.180

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «i Corpi di polizia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.181

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.182

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

*Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

22.183

BEDIN, LAVAGNINI

*Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

22.184

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «più immediate e».***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

22.185

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «e urgenti».***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

22.186

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «ove necessario».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.187

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 2003» con le seguenti: «30 giugno 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.188

CRINÒ

Al comma 6, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «nonchè dei dottori di ricerca e di giovani neolaureati nei settori strategici della ricerca».

22.189

PAGANO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, BATTAGLIA Giovanni, SCALERA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata dei Musei, Aree archeologiche, Archivi e Biblioteche, il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi degli articoli 9, comma 24, 19, comma 1 e 34 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.190

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata dei Musei, Aree archeologiche, Archivi e Biblioteche, il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi degli articoli 9, comma 24, 19, comma 1 e 34 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.191

GIOVANELLI, MARTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Gli Enti parco nazionali, in deroga ai divieti imposti dal comma 4, per comprovate esigenze di funzionalità dell'ente, debitamente certificate dall'organo di direzione amministrativa, oltre a quanto stabilito nel comma 5, entro sei mesi dalla pubblicazione della seguente legge, possono bandire concorsi riservati al personale, in servizio al 29 settembre 2002, assunto a tempo determinato tramite pubblici concorsi, per la trasformazione di detti rapporti a tempo indeterminato, utilizzando proprie disponibilità finanziarie e di bilancio e senza aggravio per il bilancio dello Stato.

6-ter. La procedura di cui al comma 6-bis, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, previsto dall'articolo 39 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve attivarsi nel rispetto delle modalità sancite dall'articolo 4-bis del decreto-legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.192

IOVENE, GASPARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli Enti parco nazionali, in deroga ai divieti imposti dal comma 4, per comprovate esigenze di funzionalità dell'ente, debitamente certificate dall'organo di direzione amministrativa, oltre a quanto stabilito nel comma 5, entro sei mesi dalla pubblicazione della seguente legge, possono bandire concorsi riservati al personale, in servizio al 29 settembre 2002, assunto a tempo determinato tramite pubblici concorsi, per la trasformazione di detti rapporti a tempo indeterminato, utilizzando proprie disponibilità finanziarie e di bilancio e senza aggravio per il bilancio dello Stato. Tale procedura, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, previsto dall'articolo 39 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve attivarsi nel rispetto delle modalità sancite dall'articolo 4-bis del decreto-legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.193

DEL PENNINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (E.N.E.A.) limitatamente alle esigenze di far fronte alle responsabilità connesse ad obblighi di legge in materia di sicurezza e prevenzione, con riferimento alla gestione di impianti di ricerca nucleari, impianti del ciclo del combustibile in fase di disattivazione, servizi di radioprotezione e metrologia delle radiazioni ionizzanti, può procedere all'assunzione di personale, relativo a figure professionali non presenti all'interno dell'Ente, da destinare alle predette attività in numero non superiore a 100 unità e, comunque, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dello stesso ENEA».

22.194

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di Musei, Aree Archeologiche, Archivi e biblioteche, il ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo-determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

22.195

MAGNALBÒ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare il più efficace adempimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica, la graduatoria di merito degli idonei del secondo e del terzo concorso per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, banditi ai sensi della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura del cinquanta per cento dei posti già disponibili alla data del 31 dicembre 2002 e non messi a concorso, sino al raggiungimento del prescritto limite massimo del cinquanta per cento delle vacanze complessive. I Funzionari risultati idonei sono ammessi a partecipare, nell'ordine stabilito dalle rispettive procedure concorsuali e, nell'ambito di esse, dalle singole graduatorie, ai primi due corsi utili di formazione iniziale di cui all'articolo 4 del decreto-legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 seguendo nella graduatoria di ingresso al corso i vincitori dei correlativi concorsi pubblici, di cui all'articolo 3, comma 1 del medesimo decreto-legislativo».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.196

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'assunzione di personale delle forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate le richieste sono corredate da una relazione

sulle esigenze di servizio e possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei Ministri anche fuori dalle cadenze semestrali».

22.197

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è incrementata di 230 unità. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unità e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente provvedimento. Alla copertura dei posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 26 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica, sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000,00 euro per l'anno 2003, e di 7.044.000,00 euro per l'anno 2004 e 7.421.000,00 euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale operativo portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 4.571;

2004: – 7.044;

2005: – 7.421.

22.198

GIARETTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di Musei, Aree archeologiche, Archivi e Biblioteche, il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**22.199**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 7.***Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).****22.200**

ZORZOLI, LAURO

Il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti commi:

«7. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto anche in ordine alla necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di Carabinieri ausiliari, è autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di per l'anno 2003, 34 milioni di euro per l'anno 2004 e 51 milioni di euro per l'anno 2005 per l'attivazione di un secondo programma di arruolamento di Carabinieri in ferma quadriennale di complessive 1.680 unità suddivise in contingenti annui pari a 560 unità per il 2003, 2004 e 2005.

7-bis. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto, i criteri e le modalità per i predetti arruolamenti, riservati al personale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze Armate di età non superiore a trenta anni:

a) congedato senza demerito;

b) in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbia svolto almeno due anni di servizio senza demerito.

7-ter. A tali arruolamenti si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215».

Conseguentemente, il secondo ed il terzo periodo del comma 7 del predetto articolo 22 sono ridenominati come comma 7-quater.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.201

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, PIZZINATO

Al comma 7 sostituire il primo periodo con i seguenti:

«In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva sostituzione dei Carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche in ordine alla necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di Carabinieri ausiliari, è attivato un secondo programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di complessive 3.560 unità suddivise in contingenti annui pari a 560 unità per il 2003, 1.500 unità per il 2004 e 1.500 unità per il 2005, entro i limiti di spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2003, di 61 milioni di euro per l'anno 2004 e di 105 milioni di euro per l'anno 2005. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto, i criteri e le modalità per gli arruolamenti riservati al personale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze Armate di età non superiore a trenta anni:

a) congedato senza demerito;

b) in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbia svolto almeno due anni di servizio senza demerito. Ai suddetti arruolamenti si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215».

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero della difesa sono apportate le seguenti modifiche.

2003: + 17;

2004: + 61;

2005: + 105,

e alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti modifiche:

2003: – 17;
2004: – 61;
2005: – 105.

22.203

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

Al comma 7 sostituire il primo periodo con i seguenti:

«In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva sostituzione dei Carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche in ordine alla necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di Carabinieri ausiliari, è attivato un secondo programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di complessive 4.800 unità suddivise in contingenti annui non inferiori a 560 unità per il 2003, 1.500 unità per il 2004 e 1.500 unità per il 2005, entro i limiti di spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2003, di 81 milioni di euro per l'anno 2004 e di 158 milioni di euro per l'anno 2005. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto, i criteri e le modalità per gli arruolamenti riservati al personale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze Armate di età non superiore a trenta anni:

a) congedato senza demerito;

b) in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbia svolto almeno due anni di servizio senza demerito. Ai suddetti arruolamenti si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215».

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero della difesa sono apportate le seguenti modifiche:

2003: + 22;
2004: + 81;
2005: + 158,

e alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti modifiche:

2003: – 22;
2004: – 81;
2005: – 158.

22.205

PALOMBO

Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva sostituzione dei Carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n.448, anche in ordine alla necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente dei Carabinieri ausiliari, è attivato un secondo programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di complessive 3.560 unità suddivise in contingenti annui pari a 560 unità per il 2003, 1.500 unità per il 2004 e 1.500 unità per il 2005, entro i limiti di spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2003, di 61 milioni di euro per l'anno 2004 e di 105 milioni di euro per l'anno 2005. Il Ministero della difesa stabilisce, con decreto, i criteri e le modalità per i predetti arruolamenti, riservati al personale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze Armate di età non superiore a trenta anni, sia congedato senza demerito, sia in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbia svolto almeno due anni di servizio senza demerito. Per gli arruolamenti dei 3.560 carabinieri nell'indicato triennio si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215».

All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento si provvede, per il triennio 2003-2005, mediante l'utilizzo delle corrispondenti somme aggiuntive assegnate nella Tabella A al Ministero della difesa e detratte al Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla Tab. A, voce Ministero della difesa apportare le seguenti modifiche:

2003: + 17;

2004: + 61;

2005: + 105.

Conseguentemente, nella medesima tabella, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2003: – 17;

2004: – 61;

2005: – 105.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.207

MELELEO, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva sostituzione dei Carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n.448, anche in ordine alla necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente dei Carabinieri ausiliari, è attivato un secondo programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di complessive 3.560 unità suddivise in contingenti annui pari a 560 unità per il 2003, 1.500 unità per il 2004 e 1.500 unità per il 2005, entro i limiti di spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2003, di 61 milioni di euro per l'anno 2004 e di 105 milioni di euro per l'anno 2005. Il Ministero della difesa stabilisce, con decreto, i criteri e le modalità per i predetti arruolamenti, riservati al personale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze Armate di età non superiore a trenta anni, sia congedato senza demerito, sia in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbia svolto almeno due anni di servizio senza demerito. Per gli arruolamenti dei 3.560 carabinieri nell'indicato triennio si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215».

All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento si provvede, per il triennio 2003-2005, mediante l'utilizzo delle corrispondenti somme aggiuntive assegnate nella Tabella A al Ministero della difesa e detratte al Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla Tab. A, voce Ministero della difesa apportare le seguenti modifiche:

2003: + 17;
2004: + 61;
2005: + 105.

Conseguentemente, nella medesima tabella, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2003: – 17;
2004: – 61;
2005: – 105.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

22.209

PERUZZOTTI, MORO, VANZO

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

«In relazione alla necessità di assicurare negli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 la completa sostituzione del contingente dei Carabinieri ausiliari, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attivato un secondo programma di arruolamento di Carabinieri in ferma quadriennale di complessive 3.560 unità, suddivise in contingenti annui pari a 560 unità per il 2003, 1.500 unità per il 2004 e 1.500 unità per il 2005, entro i limiti di spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2003, di 61 milioni di euro per l'anno 2004 e di 105 milioni di euro per l'anno 2005. Il Ministero della difesa stabilisce, con apposito decreto, i criteri e le modalità di effettuazione dei predetti arruolamenti, riservati al personale volontario in ferma breve o prefissata delle Forze Armate di età non superiore a trenta anni, che sia congedato senza demerito o che sia ancora in organico e risulti, alla data di scadenza delle domande, aver svolto almeno due anni di servizio senza demerito. Per gli arruolamenti dei 3.560 Carabinieri nell'indicato triennio si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215».

All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento si provvede, per il triennio 2003-2005, mediante l'utilizzo delle corrispondenti somme aggiuntive assegnate nella Tabella A al Ministero della difesa e detratte al Ministero dell'Economia e Finanze:

Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modifiche:

2003: + 17;

2004: + 61;

2005: + 105.

Conseguentemente, nella medesima Tabella, voce Ministero dell'economia e finanze, variare gli importi come segue:

2003: - 17;

2004: - 61;

2005: - 105.

22.210

PERUZZOTTI, VANZO

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

«In relazione alla necessità di assicurare negli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 la completa sostituzione del contingente dei Carabinieri ausiliari, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attivato un secondo programma di arruolamento di Carabinieri in ferma quadriennale di complessive 3.560 unità, suddivise in contingenti annui pari a 560 unità per il 2003, 1.500 unità per il 2004 e 1.500 unità per il 2005, entro i limiti di spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2003, di 61 milioni di euro per l'anno 2004 e di 105 milioni di euro per l'anno 2005. Il Ministero della difesa stabilisce, con apposito decreto, i criteri e le modalità di effettuazione dei predetti arruolamenti, riservati al personale volontario in ferma breve o prefissata delle Forze Armate di età non superiore a trenta anni, che sia congedato senza demerito o che sia ancora in organico e risulti, alla data di scadenza delle domande, aver svolto almeno due anni di servizio senza demerito. Per gli arruolamenti dei 3.560 Carabinieri nell'indicato triennio si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215».

All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento si provvede, per il triennio 2003-2005, mediante l'utilizzo delle corrispondenti somme aggiuntive assegnate nella Tabella A al Ministero della difesa e detratte al Ministero dell'economia e finanze:

Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modifiche:

2003: + 17;
2004: + 61;
2005: + 105.

Conseguentemente, nella medesima Tabella, voce Ministero dell'economia e finanze, variare gli importi come segue:

2003: – 17;
2004: – 61;
2005: – 105.

22.211

CENTARO

Al comma 7, al primo periodo, sostituire la parola «17», con la seguente: «51» e la parola: «560», con la seguente: «1.680».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.212

CENTARO

Al comma 7, al primo periodo, sostituire la parola «17», con la seguente: «34» e la parola: «560», con la seguente: «1.120».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.213

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole «17 milioni di euro», con le seguenti: «18 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.214

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole «560 unità», con le seguenti: «559 unità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.215

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 7, sopprimere il secondo e terzo periodo.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

22.216

LAURO

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«In relazione alla esigenza di continuare la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto, avviata con l'articolo 33, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzata l'ulteriore immissione di 548 volontari in servizio permanente ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 110 unità nell'anno 2003, 182 unità nell'anno 2004 e 255 unità nell'anno 2005, entro i limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2003, 8 milioni di euro per l'anno 2004 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Contestualmente il contingente di 2.921 militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto è ridotto nell'anno 2003 e 1811 unità, nell'anno 2004 a 2393 unità e nell'anno 2005 a 2137 unità».

All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento si provvede, per il triennio 2003-2005, mediante l'utilizzo delle corrispondenti somme aggiuntive assegnate nella Tabella A al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e detratte al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modifiche:

2003: + 3.000.000;
2004: + 8.000.000
2005: + 15.000.000;

Conseguentemente, nella medesima tabella, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: – 3.000.000;
2004: – 8.000.000
2005: – 15.000.000.

22.217

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole «3 milioni di euro», con le seguenti: «4 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.218

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole «110 unità», con le seguenti: «100 unità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.219

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole «è ridotto», con le seguenti: «è aumentato».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.220

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole «2.811 unità», con le seguenti: «2.810 unità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.221

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole «2.575 unità», con le seguenti: «2.574 unità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.222

BEDIN, LAVAGNINI

Al comma 7, dopo le parole «si riduce nell'anno 2003 a 2811 unità e nell'anno 2003 a 2575 unità», aggiungere le seguenti: «È altresì autorizzato per l'anno 2003 il reclutamento dei volontari in servizio permanente delle Forze armate in coerenza con i criteri previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.223

PASTORE

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva sostituzione dei Carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche in ordine alla necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di Carabinieri ausiliari, è attivato un secondo programma di arruolamento di Carabinieri in ferma quadriennale di complessive 6900 unità suddivise in contingenti annui pari a 500 unità per il 2003, 2400 unità per il 2004 e 4000 unità per il 2005, entro i limiti di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, di 86 milioni di euro per l'anno 2004 e di 203 milioni di euro per l'anno 2005.

7-ter. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto, i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma precedente, riservati al personale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze Armate di età non superiore a trenta anni:

a) congedato senza demerito;

b) in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbia svolto almeno due anni di servizio senza demerito.

7-quater. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.224

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo 11 comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza e di efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 3.364 unità nei profili di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto.

7-ter. Alla copertura delle vacanze nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del precedente comma, si provvede, nella misura del 75 per cento mediante assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile, indetto con decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005.

7-quater. Per il rimanente 25 per cento e per i posti che eventualmente non verranno coperti con la procedura di cui al comma 7-ter, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del ministero dell'interno del 5 novembre 2001, che rimane valida fino alla copertura dei posti nel profilo di vigile del fuoco effettuata ai sensi del comma 7-bis».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 50.000;
2004: – 106.000
2005: – 105.000.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.225

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «È altresì autorizzato per l'anno 2003 il reclutamento dei volontari in servizio permanente delle Forze armate in coerenza con i criteri previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, e nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.226

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, si prevede per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'assunzione di 2000 unità per l'anno 2003 e di 1500 unità per l'anno 2004. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione si immette in servizio prioritario gli addetti a compiti connessi al soccorso tecnico urgente e alla protezione civile nonché degli idonei ai concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.227

CUTRUFO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. I Ricercatori Universitari e le figure equiparate che siano in possesso di un'anzianità giuridica pari ad almeno 16 anni e siano stati titolari di affidamenti e/o supplenze presso corsi di laurea, di diploma o di specializzazione per almeno 3 anni, vengono inquadrati, anche in sovrannumero, nel ruolo di Professore Associato di II fascia, previa verifica scientifica effettuata dalle rispettive Facoltà. Coloro i quali non abbiano maturato i tre anni di insegnamento dovranno sostenere anche una prova didattica».

22.228

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 8.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.229

VIZZINI, FERRARA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non si applicano alle Forze Armate, ai corpi di polizia, e al Personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 25 della presente legge, ed ai professori e ricercatori dell'Università, limitatamente alle procedure di reclutamento bandite entro il 29 settembre 2002. Per le Regioni e le autonomie locali nonché per gli Enti del servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 8».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.230

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, sopprimere le parole: «alle Forze armate».

22.231

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, sopprimere le parole: «ai Corpi di polizia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.232

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, sopprimere le parole: «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.233

BEDIN, LAVAGNINO

Al comma 8, dopo le parole: «ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco», *aggiungere le seguenti:* «che sono autorizzati ad avviare le ordinarie procedure concorsuali in attesa delle autorizzazioni indicate nel precedente comma 6».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.234

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, PIZZINATO

Al comma 8, dopo le parole: «corpo nazionale dei vigili del fuoco», *aggiungere le seguenti:* «che è autorizzato ad avviare le ordinarie procedure concorsuali nelle more delle autorizzazioni indicate nel precedente comma 6».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.235

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, sopprimere le parole: «e al personale della carriera diplomatica».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.236

PERUZZOTTI, VANZO

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e al personale della carriera diplomatica».

22.237

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 8 aggiungere le seguenti parole: «nonchè alla Polizia municipale».

22.238

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 8, aggiungere le seguenti parole: «...nonchè alla Polizia municipale».

22.239

DETTORI, BATTISTI, BAIO DOSSI, CAMBURSANO, BEDIN, SCALERA, CAVALLARO

Al comma 8, aggiungere le seguenti parole: «...nonchè alla Polizia municipale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.240

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 8, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «...nonchè alla Polizia municipale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.241

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, GARETTA, VITALI, BRUNALE, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MARINO, MARINI, MICHELINI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 8, dopo le parole: «carriera diplomatica», aggiungere le seguenti: «...nonchè alla Polizia municipale».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.242

BAIO DOSSI, CAVALLARO, TOIA, DATO, BEDIN

Al comma 8, prima del penultimo periodo, aggiungere il seguente:

«8-bis. «Sono altresì, comunque, consentite assunzioni a tempo indeterminato alle amministrazioni locali impegnate nei processi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Agli Enti che utilizzano i lavoratori socialmente utili e che procedono all'assunzione degli stessi in pianta organica, sono estesi gli incentivi e gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 407 del 1990 nonché il credito di imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.243

DATO

Al comma 8, prima del penultimo periodo, aggiungere il seguente:

«8-bis. «Sono altresì, comunque, consentite assunzioni a tempo indeterminato dei lavori socialmente utili della Regione Molise, della provincia di Campobasso e dei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre scorso. Agli enti che utilizzano i lavoratori socialmente utili e che procedono all'assunzione degli stessi in pianta organica, sono estesi gli incentivi e gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 407 del 1990 nonché il credito di imposta previsto dalla legge 388 del 2000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.244

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.245

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «ai magistrati ordinari».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.246

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: «amministrativi».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.247

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «e contabili».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.569

BASILE

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «avvocati e procuratori dello Stato», aggiungere le seguenti: «, ai professori e ricercatori universitari, relativamente ai posti la cui provvista finanziaria è interamente a carico di consorzi universitari ed altri soggetti pubblici o privati».

22.248

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «agli avvocati e procuratori dello Stato».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.249

FERRARA, VIZZINI

Al comma 8, dopo le parole: «procuratori dello Stato», aggiungere le seguenti: «, ai prefetti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.563 (v. testo 2)

TOMASSINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE

Al comma 8, dopo le parole: «procuratori dello Stato», aggiungere le seguenti: «e agli Ordini e Collegi professionali e alle relative Federazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.563 (testo 2)

TOMASSINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE, TAROLLI, CICCANTI

Al comma 8, dopo le parole: «procuratori dello Stato», aggiungere le seguenti: «e agli Ordini e Collegi professionali e alle relative Federazioni».

22.250

CIRILLO

Al comma 8, dopo le parole: «procuratori dello Stato», aggiungere le seguenti: «e agli Ordini e Collegi professionali e alle relative Federazioni».

22.251

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè al comparto», fino alla fine del periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.252

THALER, MICELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDINI, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 8 dopo le parole: «le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «nonchè ai ruoli locali di cui D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate nelle agenzie comunque denominate e strutturate, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla Tabella A, la voce Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è ridotta del seguente importo:

2003: – 50.000;
2004: – 50.000;
2005: – 50.000.

22.253

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.254

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole «le regioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.255

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole «e le autonomie locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.256

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole «nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.564

PICCIONI

Aggiungere al comma 8 dell'art. 22 il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 11 non si applicano all'Università istituite in forza del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996 approvato con D.P.R. 30/12/1995 e delle disposizioni della legge 23/12/1996 n. 662; alle stesse istituzioni universitarie si applicano esclusivamente le disposizioni dell'art. 51 della legge 27/12/1997, n. 449. Per consentire il consolidamento delle suddette istituzioni e in attuazione dei rispettivi accordi di programma, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca assegnerà per il 2003, 2004 e 2005 alle stesse Università un contributo straordinario per anno e per Università pari a Euro 3.000.000,00; l'assegnazione straordinaria sarà consolidata nel F.F.O. e si sommerà alle assegnazioni annuali disposte dal MIUR ai sensi della legge 24/12/1993 n. 537 e successive modificazioni e integrazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.257

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governativa che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assumere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

22.258

CAMBURSANO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governativa

tiva che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assumere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.259

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governativa che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assumere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

22.260

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governativa che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assumere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.261

VERALDI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governativa che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assumere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.262

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governativa che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assumere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.263

CURTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governativa che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assumere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,

n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.264

MONTALBANO, BRUTTI, BRUNALE, BATTAGLIA, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governativa che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assumere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.265

SCALERA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governativa che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assumere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.266

CICOLANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governativa che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assumere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

22.267

GABURRO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governativa che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assumere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

22.268

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, aggiungere le seguenti lettere:

"c) possono iscriversi al registro dei revisori contabili tutti coloro che hanno svolto, alla data corrente, per un periodo di almeno 10 anni, le funzioni previste dall'articolo 12 del regio decreto-legge n. 1548 del 1936;

f) possono iscriversi al registro dei revisori contabili tutti coloro che hanno svolto, alla data corrente e per un periodo di almeno dieci anni, le funzioni previste dall'articolo 12 del regio decreto-legge n. 1548 del 1936, anche se non in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado"».

22.269

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente.

«8-bis. Al fine di non disperdere le specifiche professionalità maturate nell'esercizio delle proprie funzioni, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della guardia di finanza, dopo almeno cinque anni di servizio effettuato nel settore delle verifiche contabili e fiscali, da certificarsi con il rilascio di specifica attestazione da parte del comandante di Corpo, sono iscritti, previa istanza diretta al Ministero di giustizia, nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) non si trovino nella posizione di sospensione dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado ovvero nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88».

22.270

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 48, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole: "non inferiore alle tre ore" aggiungere le seguenti: "anche non continuative"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

22.271

VITALI, MACONI, CADDEO, PIATTI

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.272

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 9.

22.273

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere il comma 9.

22.274

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 9.

22.275

SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO

*Sopprimere il comma 9.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

22.276VITALI, TURCI, D'AMICO, GIARETTA, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS,
RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA,
LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, MARINO, MARINI, MICHELINI, BATTAGLIA
Giovanni*Sopprimere il comma 9.*

22.277

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.278

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.279

DETTORI, CAVALLARO, BATTISTI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.280

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 9, sostituire le parole: «del Consiglio dei Ministri» con le
seguenti: «della Repubblica».*

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.281

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Sopprimere il comma 9.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

22.282

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 9, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

22.283

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 9, sostituire le parole da: «previo accordo» fino a: «Conferenza unificata».***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

22.284

VITALI, BARATELLA, CADDEO, IOVENE

*Al comma 9, le parole: «autonomie regionali e locali» sono sostituite con le seguenti: «autonomie locali» e le parole: «per le amministrazioni regionali» sono soppresse.**Al medesimo comma 9, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «per le Regioni».***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

22.285

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 9, primo periodo, le parole: «autonomie regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.286

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, sostituire le parole: «e locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.287

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, sostituire le parole: «per le amministrazioni regionali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.288

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 9, primo periodo, le parole: «per le amministrazioni regionali» sono soppresse.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.289

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, sopprimere le parole: «regionali e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.290

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, sopprimere le parole: «per le province».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.291

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, sopprimere le parole: «e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.292

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, sostituire le parole: «5.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.293

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «che abbiano rispetto le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.294

D'AMICO, TURCI, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, MARINO, MARINI, MICHELINI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «che abbiano rispettato» con le seguenti: «che non abbiano rispettato», sopprimere le parole: «per gli altri enti locali» e al secondo periodo, dopo le parole: «entro percentuali non superiori al 50 per cento» aggiungere le seguenti: «arrotondabili all'unità».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.295

GIARETTA

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere la parola da: «entro percentuali» fino alle parole: «dell'anno 2002 tenuto conto».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.296

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «fatto salvo il ricorso per le procedure di mobilità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.297

DATO

Al comma 9, sostituire le parole da: «contenute» a: «entro percentuali non superiori al 50 per cento» con le seguenti: «almeno pari al 100 per cento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.298

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.299

TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI, GAGLIONE

Al comma 9, sopprimere la parola: «infermieristico».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.300

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PIZZINATO, VIVIANI

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere la parola: «infermieristico».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.301

DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, PIZZINATO, STANISCI

*Al comma 9, sostituire la parola: «infermieristico» con: «sanitario».***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

22.302

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: «infermieristico» con la seguente: «sanitario».***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

22.303

FIRRARELLO

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «e per tutto il personale del ruolo sanitario e del ruolo tecnico-assistenziale delle aziende di emergenza di secondo livello di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1992».***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

22.304

DANZI, CICCANTI, TAROLLI, MAGRI

Al comma 9, dopo le parole: «tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale....» aggiungere: «e del personale tecnico di neurofisiopatologia, ai fini dell'esecuzione dl esame EEG per accertamento di morte cerebrale e prelievo di organi per trapianti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, articolo 2, comma 2, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, allegato 1, comma 4».

22.305

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiori» con le seguenti: «non inferiori».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.306

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «al 50 per cento delle cessazioni» con l e seguenti: «alle cessazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.307

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «100 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.308

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 9, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.309

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.310

BETTONI BRANDANI, TONINI, MASCONI, CADDEO

Al comma 9, dopo le parole: «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario» sono inserite le parole: «, compreso il personale socio-sanitario di assistenza di supporto al personale infermieristico».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.311

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «percentuale superiore» con le seguenti: «percentuale inferiore».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.312

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.313

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: «superiore a 5.000» con le seguenti: «inferiore a 5.000».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.314

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: «5.000» con le seguenti: «10.000».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.315

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: «5.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.316

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 9 dopo le parole: «comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti» aggiungere le seguenti parole: «che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002», eliminare le parole: «e gli altri enti locali», dopo le parole: «entro percentuali non superiori al 50 per cento» aggiungere le seguenti: «arrotondabili all'unità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.317

CAVALLARO, CAMBURSANO, BATTISTI, BEDIN, BONO DOSSI, BETTONI, SCALERA

Al comma 9, dopo le parole: «comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti» aggiungere le seguenti parole: «che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002», eliminare le parole: «e gli altri enti locali», dopo le parole: «entro percentuali non superiori al 50 per cento» aggiungere le seguenti: «arrotondabili all'unità».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.318

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 9, dopo le parole: «comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti» aggiungere le seguenti parole: «che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002», eliminare le parole: «e gli altri enti locali», dopo le parole: «entro percentuali non superiori al 50 per cento» aggiungere le seguenti: «arrotondabili all'unità».

22.319

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 9, dopo le parole: «comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002», sopprimere le parole: «e gli altri enti locali», dopo le parole: «entro percentuali non superiori al 50 per cento» aggiungere le seguenti: «arrotondabili all'unità».

22.320

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «superiore a quello» con le seguenti: «inferiore a quello».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.321

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.322

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «superiore alla media» con le seguenti: «inferiore alla media».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.323

LIGUORI

Al comma 9, dopo le parole: «fasce demografiche», inserire il seguente periodo: «Non rientrano nel computo delle percentuali di cui aiu precedenti capoversi le assunzioni relative a concorsi pubblici a tempo indeterminato, indetti da Regioni, Province e Comuni nel corso del 2002 e per i quali vi sia stata regolare previsione nel piano annuale 2002 della assunzioni, nonchè adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2002».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.324

SALZANO, RUVOLO, FASOLINO

Al comma 9, dopo le parole: «fasce demografiche», viene inserito il seguente periodo: «Non rientrano nel computo delle percentuali di cui aiu precedenti capoversi le assunzioni relative a concorsi pubblici a tempo indeterminato, indetti da Regioni, Province e Comuni nel corso del 2002 e per i quali vi sia stata regolare previsione nel piano annuale 2002 della

assunzioni, nonchè adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2002».

22.325

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 9, sopprimere il quarto periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.326

DETTORI, BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Al comma 9, sopprimere le parole: «fino all’emanazione» sino a: «le disposizioni di cui al comma 4».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.327

TURCI, D’AMICO, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 9, sopprimere le parole: «fino all’emanazione» sino a: «le disposizioni di cui al comma 4».

22.328

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 9, sopprimere le parole da: «fino all’emanazione» sino a: «le disposizioni di cui al comma 4».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.5).

22.329

SODANO Tommaso, MALABARBA, BATTAGLIA Giovanni, PIATTI, LONGHI, CALVI, MARITATI, RIGONI, VICINI, FILIPPELLI, TASSONE, FORCIERI, TOGNI, VISERTA, FORMISANO

Al comma 9, aggiungere, prima del penultimo periodo il seguente:
«Sono altresì, comunque, consentite assunzioni a tempo indeterminato alle amministrazioni locali impegnate nei processi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Agli enti che utilizzano i lavoratori socialmente utili e che procedono all'assunzione degli stessi in pianta organica, sono estesi gli incentivi e gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 407 del 1990 nonché il credito di imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.330

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 9, sopprimere le parole da: «Fino all'emanazione» fino a: «le disposizioni di cui al comma 4».

22.331

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 9, sopprimere le parole da: «fino all'emanazione» sino a: «le disposizioni di cui al comma 4».

22.332

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 9, sopprimere il settimo periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.333

BIANCONI, VIZZINI, ESPEIRA

Al comma 9, nell'ultimo periodo, le parole: «per le Regioni» sono soppresse.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.334

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: «per le regioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.335

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: «per le autonomie locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.336

RIPAMONTI, BOCO, VARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: «per gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.337

ALBERTI CASELLATI, BETTAMIO

Al comma 9, alla fine dopo le parole: «del presente articolo» è aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministero delle attività produttive, sono individuati per le Camere di commercio e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario in presenza delle quali non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 12 nonchè criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.338

EUFEMI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero delle attività produttive, sono individuati per le Camere di commercio e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario in presenza delle quali non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 12 nonchè criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003».

22.338 (testo 2)

EUFEMI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero delle attività produttive, sono individuati per le Camere di commercio e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario».

22.339

PONTONE

Al comma 9, in fine, dopo le parole: «del presente articolo» è aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministero delle attività produttive, sono individuate per le Camere di commercio e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario in presenza delle quali non trovano applicazione i commi 1,

2, 3, e 12 nonchè criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003».

22.340

SALINI, FASOLINO, SANZARELLO, TOMASSINI, TREDESE

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9 *bis*. Gli infermieri generici e le puericultrici in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Aziende sanitarie e le altre strutture sanitarie pubbliche e privato, alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano, a domanda, ai corsi di riqualificazione professionale indetti dalla Regioni, che assumono così a proprio carico gli oneri relativi ai medesimi corsi. La direzione dei predetti corsi, è affidata ad un dirigente dell'assistenza infermieristica, alle Aziende sanitarie e alle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle regioni.

9-*ter*. Gli infermieri generici e le puericultrici che hanno partecipato al corso di riqualificazione professionale sono inquadrati nella categoria "C" ad esaurimento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.341

SODANO, MALABARBA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1999" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità non trasferito presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 367».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.342

PICCIONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«Il presente comma non si applica ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che on versino in condizioni di dissesto finanziario e di deficitarietà strutturale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.343

GENTILE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Ai fini della rideterminazione deo concorso al finanziamento per l'anno 2002 del Servizio sanitario nazionale, è posto a carico dello Stato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, l'importo di 165 milioni di euro, a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.344

BASSANINI, VILLONE, VITALI, CADDEO

*Sopprimere il comma 10.***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

22.345

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 10.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

22.346

GIARETTA

Al comma 10, sopprimere le parole: «14 novembre 1995, n. 481».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.347RIPAMONTI, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 10, sopprimere le parole: «al 14 novembre 1995, n. 481».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.570

MORANDO

Al comma 10, dopo le parole: «n. 481» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,».

22.348

MORANDO

Al comma 10, aggiungere, dopo le parole: «e successive modificazioni», le seguenti: «nonchè le università, limitatamente al personale docente,».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.349

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 10, sostituire la parola: «indeterminato» con la seguente:
«determinato».*

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.350

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATI

*Al comma 10, sostituire le parole: «entro un limite percentuale non
superiore al 40 per cento» con le seguenti: «nel limite».*

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend.
2.5).**

22.351

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 10, sostituire la parola: «non superiore».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.352

SODANO, MALABARBA

Al comma 10, sostituire la cifra: «40» con la seguente: «100».

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).**

22.353

GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 10, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.354

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 10, sostituire la parola: «al 40 per cento» con la seguente: «al 30 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.355

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per gli ufficiali generali o ammiragli nominati alle cariche di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1998, n. 490, i limiti d'età per la cessazione dal servizio sono elevati a 65 anni.

10-ter. Gli Ufficiali generali o ammiragli, che rivestono la carica di comandante generale delle capitanerie di porto o capi di corpo o di ruolo, di cui all'articolo 18, comma del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86 – che inserisce l'articolo 30-bis al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 – una volta compiuto il sessantiquesimo anno, conservando carica ed attribuzione, permangono, in servizio sino al compimento del sessantasettesimo anno d'età quali richiamati d'autorità».

22.356

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. La cessazione dal servizio, dei militari di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, avviene al compimento del sessantacinquesimo anno di età».

22.357

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I militari di cui all'articolo, 37, comma 4, del decreto legislativo, 30 dicembre 1997, n. 490, permangono, in servizio sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il Ministero della difesa, con le modalità di cui all'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, estende la sessantasettesimo anno di età la permanenza in servizio dei militari di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 ed all'articolo 6 della legge 29 marzo 2002, n. 86».

22.358

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 11.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

22.359

VALDITARA

Al comma 11, dopo le parole: «soggette a limitazioni delle assunzioni di personale» *aggiungere le seguenti:* «nonchè delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per professore ordinario e associato ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210».

22.360

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

al comma 11, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di due anni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.361

TAROLLI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CICCANTI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Al comma 11, dopo le parole: «assunzioni di personale sono prorogati di un anno» sopprimere fino alla fine del comma.

22.361 (testo 2)

TAROLLI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CICCANTI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

22.362

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI, IZZO

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario ed associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di un anno».

22.362 (testo 2)

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI, IZZO

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario ed associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata per l'anno 2003».

22.363

DI SIENA, PILOTI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.363 (testo 2)

DI SIENA, PILOTI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

22.364

GUBERT

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

22.365

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Sopprimere il secondo periodo del comma 11.

22.366

SODANO, MALABARBA

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

22.366 (testo 2)

SODANO, MALABARBA

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

22.367

EUFEMI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

22.368

BASSANINI, VILLONE, VITALI

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

22.368 (testo 2)

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

22.369

CALVI, AYALA, BRUTTI, FASSONE MARITATI, CADDEO

*Sopprimere il secondo periodo del comma 11.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).****22.369 (testo 2)**

CALVI, AYALA, BRUTTI, FASSONE MARITATI, CADDEO

*Sopprimere il secondo periodo del comma 11.***22.370**

CALVI, AYALA, BRUTTI, FASSONE, MARITATI, BATTAGLIA Giovanni

*Il secondo periodo del comma 11 è sostituito dal seguente:**«al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è soppresso l'articolo 211».***22.371**

ZANCAN, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo, dalle parole: «All'articolo 16» fino a: «settantacinquesimo anno di età».***22.372**

GIULIANO, IZZO, NOCCO, GENTILE, CHIRILLI, D'AMBROSIO, MORRA, SALZANO, NESSA

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole da: «è aggiunto il seguente» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti:**1-bis. Per i dirigenti la facoltà prevista dal comma 1 è estesa sino al compimento del settantesimo anno di età.*

1-ter. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1982, n. 27, la facoltà di cui al comma è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.373

MODICA, TESSITORE, MANIERI, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, JOLIANI, MONTICONI, CORTIANA, CADDEO, FALOMI

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole da: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «Sono aggiunti i seguenti:

01-bis. Per i dirigenti la facoltà prevista dal comma 1 è estesa sino al compimento del settantesimo anno di età».

22.374

IERVOLINO, EUFEMI

Aggiungere, al capo 11, comma 1-bis, dopo la dicitura per esteso del dato normativo «della legge 19 febbraio 1981, n. 27» e prima della frase: «la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età».

Quanto di seguito riportato: «e per i dipendenti della pubblica amministrazione in servizio alla data del 31 dicembre 2002».

22.375

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 11, secondo periodo, alinea 1-bis, sostituire le parole: «settantacinquesimo anno».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.376

LAURO, IZZO

Al comma 11, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e per i dirigenti della pubblica amministrazione, in servizio a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002, la facoltà di cui al comma 1 è estesa per ulteriori tre anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.377

IZZO, GIULIANO

Al comma 11, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Per i dirigenti della pubblica amministrazione, in servizio a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002, la facoltà di cui al comma 1 è estesa per ulteriori tre anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.378

SEMERARO

Al comma 11, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-bis.1. La deroga stabilita dall'articolo 20 della legge n. 48 del 2001 opera nella ipotesi di decadenza dalle funzioni dovuta sia al compimento del settantacinquesimo anno di età che alla maturazione del secondo quadriennio nelle funzioni.

1-bis.2. Per coloro che compiono la predetta età nel corso del biennio di proroga la cessazione dell'incarico avviene con la scadenza del biennio».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti di pari importo.

22.379

TOFANI

Al comma 11, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

«1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e per i dipendenti della pubblica amministrazione in servizio alla data del 31 dicembre 2002, la facoltà di cui al comma 1 è estesa per ulteriori 3 anni, per coloro i quali non hanno raggiunto il quarantesimo anno di servizio».

22.380

BOBBIO

Al comma 11, sostituire le parole: «la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età» con le seguenti: «e per i dipendenti della pubblica amministrazione in servizio alla data del 31 dicembre 2002, la facoltà di cui al comma 1 è estesa per ulteriori tre anni».

22.381

SCALERA

Al comma 11, dopo il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ivi introdotto, aggiungere il seguente comma:

«11-ter. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è estesa ai dirigenti della pubblica amministrazione in servizio a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002 per ulteriori tre anni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.382

CICCANTI, TAROLLI, PEDRINI

Al comma 11, aggiungere i seguenti:.

«1-bis. Parimenti la deroga stabilita nell'articolo 20 della legge n. 48 del 2001, opera nella ipotesi di decadenza delle funzioni dovuta sia al

compimento del settantacinquesimo anno di età che alla maturazione del secondo quadriennio nelle funzioni.

1-ter. Per coloro che compiono la predetta età nel corso del biennio di proroga la cessazione dall'incarico avviene con la scadenza del biennio».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti di pari importo.

22.383

PIANETTA

Al comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La facoltà di cui al comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è estesa sino al compimento del settantaduesimo anno di età per la categoria di personale della carriera diplomatica in possesso del grado di ambasciatore».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.384

TAROLLI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Ai dipendenti della pubblica amministrazione che nel corso dell'anno 2002 hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità è attribuita la facoltà di rimanere, a domanda, in servizio per un ulteriore periodo di due anni».

22.385

DATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, nonchè dalla direzione delle strutture assistenziali alla fine dell'anno Accademico nel quale abbia compiuto i 70 anni se alla data del 31 dicembre 1999 avrà compiuto 66 anni ed alla fine dell'Anno Accademico

nel quale abbia compiuto i 68 anni se alla predetta data avrà compiuto 60 anni.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.386

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.387

BATTAGLIA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 10 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti degli Enti pubblici non economici che non ricevono direttamente od indirettamente contribuzioni da parte dello Stato e che abbiano una dotazione di personale inferiore alle cento unità nonché nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.388

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 12, sostituire la parola: «determinato» con la seguente: «indeterminato».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.389

MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO

Al comma 12, sopprimere le parole: «nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001».

22.390

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «100 per cento incrementata di un ulteriore 5 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.391

FALCIER

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «triennio 1999-2001», inserire le seguenti: «fatte salve le spese già impegnate in precedenti anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.392

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 12, dopo le parole: «non trova applicazione» aggiungere le seguenti: «nei confronti degli Enti pubblici non economici che non ricevono direttamente od indirettamente contribuzioni da parte dello Stato e che abbiano una dotazione di personale inferiore alle cento unità nonché...».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

22.393

CURTO, GRILLOTTI

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «non trova applicazione», inserire le seguenti: «nei confronti degli Enti pubblici non economici che non ricevono direttamente o indirettamente contribuzioni da parte dello Stato e che abbiano una dotazione di personale inferiore alle cento unità nonché».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.394

CADDEO, GIARETTA

Al comma 12, dopo le parole: «non trova applicazione», sono aggiunte le seguenti: «nei confronti degli enti pubblici non economici che non ricevono direttamente o indirettamente contribuzioni da parte dello Stato e che abbiano una dotazione di personale inferiore alle cento unità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.395

MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, ACCIARI, PAGANO, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, BONAVITA, FALOMI

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «nei confronti», aggiungere le seguenti: «delle università e degli enti pubblici di ricerca».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.396

FALCIER

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «delle regioni e delle autonomie locali», inserire le seguenti: «delle università».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.397

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino a: «di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.398

BETTONI BRANDANI, TONINI, MASCONI, CADDEO

Al comma 12, dopo le parole: «Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico», sono inserite le seguenti: «e del personale socio-sanitario di assistenza di supporto al personale infermieristico».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.399

DANZI, CICCANTI, TAROLLI, MAGRI

Al comma 12, dopo le parol: «Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale», *aggiungere le seguenti:* «e del personale tecnico di neurofisiopatologia, ai fini dell'esecuzione di esame EEG per accertamento di morte cerebrale e prelievo di organi per trapianti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, articolo 2, comma 2, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, allegato 1, comma 4».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

22.400

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

Al comma 12, secondo periodo, in fine, inserire le parole: «, e delle università».

22.401

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 12, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e del personale del servizio di sanità pubblica, veterinaria, degli alimenti e della nutrizione con contratto di collaborazione ai sensi della legge n. 532 del 1996».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.402

GUBERT

Al comma 12, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del personale docente e di ricerca delle Università, degli altri istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca nella salvaguardia dell'e-

quilibrio di bilancio annuale e triennale di previsione e senza oneri aggiuntivi per lo Stato».

22.403

FALCIER, LAURO

Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le università, per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie e internazionali, ovvero da contratti con imprese».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.404

MAGNALBÒ, TOFANI

Al comma 12, dopo il periodo: «Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore», *aggiungere il seguente:* «Le assunzioni a tempo determinato, i cui oneri gravano sul bilancio dell'ente di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 6 settembre 1989 n. 322, sono consentite nei limiti della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2002».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.405

TOMASSINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE

Alla fine del comma 12, dopo la parola: «imprese», *aggiungere le seguenti:* «ed istituzioni nazionali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.406

ALBERTI CASELLATI

Alla fine del comma 12, dopo la parola: «imprese», aggiungere le seguenti: «ed istituzioni nazionali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.407

SANZARELLO, FERRARA, IZZO

Al comma 12, ultimo rigo, dopo l'ultima parola: «imprese», aggiungere le seguenti: «ed istituzioni nazionali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.408

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di personale dell'Istituto superiore di sanità».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.565

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Università sono autorizzate alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione continuativa in rapporti di lavoro a tempo indeterminato a carico dei fondi propri dell'Ente, regolati dalle norme del contratto collettivo di lavoro pubblico in vigore».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.566

MONTAGNINO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai fini della tutela della salute pubblica per rispondere alle esigenze dei cittadini in particolare nelle situazioni di emergenza legate ad eventuali attacchi bioterroristici, calamità naturali e per una maggiore efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali in tema di sanità transfrontaliera (merci e flussi migratori) anche in ottemperanza degli obblighi comunitari, il Ministero della salute è autorizzato a procedere alla graduale trasformazione dei contratti del personale medico già assunto a tempo determinato ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 494, art12, comma 2, che alla data del 31 dicembre 2002 abbiano prestato servizio presso lo stesso Ministero per un periodo non inferiore a dodici mesi, in contratti a tempo indeterminato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.409

MACONI, DI SIENA, PIZZINATO, PILONI, BASSO, BARATELLA, CADDEO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per l'ISTAT sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato, i cui oneri ricadono sul bilancio dell'ente stesso, purchè non superino i costi sostenuti nel 2002».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.410

MAGISTRELLI, SOLIANI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«Le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni della legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano anche al personale assunto a tempo determinato del Ministero dell'interno e dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi rispettivamente del comma 1, articolo 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2823 del 5 agosto 1998 e del comma

7, articolo 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 31 marzo 1998, n.61».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.411

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per permettere all'Istituto Superiore di Sanità di proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 92, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con propri dipendenti è autorizzato lo stanziamento annuale di 8 milioni di euro per il triennio 2003-2005».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.730

SANZARELLO

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. «È autorizzato lo stanziamento annuale di 8 milioni di euro per il triennio l'anno 2003-2005 a favore dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.412

TOMASSINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE

Al comma 13 sostituire le parole: «E' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003» con le seguenti «È autorizzato lo stanziamento annuale di 8 milioni di euro per il triennio 2003-2005».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.413

ALBERTI CASELLATI

Al comma 13 sostituire le parole: «È autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003» con le seguenti «E' autorizzato lo stanziamento annuale di 8 milioni di euro per il triennio 2003-2005».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.414

RIPAMONTI, MORANDO, DE PETRIS, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè lo stanziamento di un milione di euro per l'anno 2003, e un milione di euro per l'anno 2004 a favore del Ministero della sanità, ai fini della prosecuzione del programma di tutela sanitaria dei consumatori, di cui all'articolo 92, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.415

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MORANDO, DE PETRIS, CADDEO, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè lo stanziamento di un milione di euro per l'anno 2003, e un milione di euro per l'anno 2004 a favore del Ministero della sanità, ai fini della prosecuzione del programma di tutela sanitaria dei consumatori, di cui all'articolo 92, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.416

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di attivare contratti di formazione lavoro per medici specia-

lizzati è autorizzata per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, la spesa di 300 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.417

TOMMASINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE, CARRARA, SALZANO, BETTONI
BRANDANI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È autorizzato lo stanziamento annuale di 5 milioni di euro per il triennio 2003-2005 a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) al fine di promuovere ricerche nel settore delle neuroscienze».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.418

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.419

GABURRO

Al comma 14, sostituire le parole «di 1 milione di euro» con le seguenti: «di 2 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

22.420

CUTRUFO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per il triennio 2003-2005 a favore della Fondazione EBRI al fine di promuovere ricerche nel settore delle neuroscienze».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 5.000.000 euro;
2004: – 5.000.000 euro;
2005: – 5.000.000 euro.

22.421

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 15.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.422

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI, LAURO

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. È autorizzato in favore dell'Istituto nazionale di fisica della materia (INFN) il rifinanziamento di 23.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble e attività internazionali concernenti le ricerche di fisica della materia anche in relazione all'innovazione tecnologica, allo scopo parzialmente utilizzando i fondi iscritti in tabella D – Ministero dell'economia e delle finanze – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (4.2.3.8 - cap. 7493/p)».

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 86 del 1989, norme generali sulla partecipazione al processo normativo comunitario (articolo 3) (4.2.3.8 - Fondo di rota-

zione per le politiche comunitarie - cap. 7493/9), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 23.350 euro;
2004: - 23.350 euro;
2005: - 23.350 euro.

22.423

MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, FALOMI, ACCIARI, PAGANO, CORTIANA, CADDEO

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 664, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La restante quota è assegnata direttamente all'Società Sinocrotone Trieste S.p.A., di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370"».

«15-ter. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble, il finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 11, del citato decreto legge n. 547 del 1994 è incrementato di 17.542.000 Euro a decorrere dal 2003, da ripartire tra le due iniziative di Trieste e di Grenoble con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 4568 del 1978, - articolo 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura concorrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 17.542 euro;
2004: - 17.542 euro;
2005: - 17.542 euro.

22.424

BATTAGLIA Giovanni, VIVIANI, PIZZINATO, ROTONDO, MONTALBANO, GARAFFA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma

31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003 pari a 325 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.425

MAGNALBÒ, LAURO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "è costituito un Fondo di gestione autonomo per i quadri con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali dell'economia e del lavoro (CNEL)».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.426

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 16.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.427

FERRARA, IZZO, NOCCO

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto dei bilanci comunali. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti le disposizioni di cui alla lettera precedente hanno efficacia a seguito della stipula di protocolli di intesa in materia di "vigile di quartiere" con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica operante presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo».

22.428

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Al comma 16, sostituire le parole «dal comma 12» con le seguenti:
«dal presente articolo».*

22.429

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 16, sostituire le parole: «dal comma 12» con le seguenti:
«dal presente articolo».*

22.430

BAIO DOSSI, BATTISTI, BEDINI, CAVALLARO, CAMBURSANO, SCALERA, DETTORI

*Al comma 16, sostituire le parole: «dal comma 12» con le seguenti:
«dal presente articolo».*

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.431

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

*Al comma 16, sostituire le parole: «dal comma 12» con le seguenti:
«dal presente articolo».*

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.432

SALZANO, RUVOLO, FASOLINO

Al comma 16, sostituire le parole: «polizie municipali» con le seguenti: «polizie locali».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

22.433

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 16, sostituire le parole: «municipali» con la seguente: «locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.434

LIGUORI

Al comma 16, sostituire le parole: «polizie municipali» con le seguenti: «polizie locali».

22.435

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 16, sostituire la parola: «municipali» con la seguente: «locali».

22.436

VITALI, MACONI, CADDEO, PIATTI

Al comma 16, sostituire la parola: «municipali» con la seguente: «locali».

22.437

CREMA, MASCONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA , DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASPARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 16, sostituire la parola: «municipali» con la seguente: «locali» e la parola: «municipali» con le seguenti: «degli enti locali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.438

FERRARA

Al comma 16, dopo la parola: «municipali» aggiungere la seguente: «provinciale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.439

GARRAFFA, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Al comma 16, aggiungere, in fine:

«Sono altresì escluse dalle limitazioni le assunzioni di personale delle polizie municipali per quei comuni in stato di emergenza che, avendo già stanziato i relativi fondi, abbiano già espletato le procedure concorsuali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.440

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 17.

22.441

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.442

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere il comma 17.

22.443

VITALI, TURCI, D'AMICO, GIARETTA, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, MARINO, MARINI, MICHELINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere il comma 17.

22.444

FORCIERI, CADDEO

Sopprimere il comma 17.

22.445

SCALERA, BATTISTI, CAVALARO, CAMBURSANO, BEDINI, BAIO DOSSI, DETTORI

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.446

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Sopprimere il comma 17.

22.447

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«I contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.448

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro che scadono nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003 ed i rapporti di lavoro in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003. Sono altresì prorogati al 31 dicembre 2003 i rapporti di lavoro in essere instaurati con il personale con contratto di formazione e lavoro scaduto nell'anno 2002 e che sono attualmente in organico a tempo determinato, in osservanza e secondo i presupposti della Direttiva 08/05/2002 della funzione pubblica e del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, fermo restando che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono autorizzate già a decorrere dal 1° gennaio 2003, purchè si mantenga l'inquadramento economico in essere».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.449

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. In deroga a quanto previsto dal blocco delle assunzioni, possono essere espletate le procedure di conversione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.450

FORCIERI, GRILLO, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per i comuni sotto i 5.000 abitanti è possibile la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro con scadenza nell'anno 2003 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.451

FORCIERI, GRILLO, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-ter. I comuni rivieraschi al di sotto dei 5000 abitanti di cui sono state trasferite le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo possono assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o provvedere alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in essere del personale necessario per l'espletamento di dette funzioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.452

D'AMICO, CAVALLARO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge n. 370 del 1999 non si applica al personale, già impiegato della pubblica amministrazione, che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1994 e il 26 ottobre 1999 sia stato assunto nei ruoli dei professori e ricercatori universitari, al quale sia stato attribuito un assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile, e che non abbia diritto al riconoscimento di alcun servizio prestato in precedenza».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.453

MAFFIOLI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. In deroga al divieto di assunzione del personale a tempo indeterminato gli Enti previdenziali (Comparto enti pubblici non economici) per effettive e indilazionabili esigenze di servizio possono procedere alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003».

22.454

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18-bis. Le amministrazioni che hanno vuoti di organico, che rientrano nel prossimo triennio nel patto di stabilità o sono in regola con il patto di stabilità, per qualifiche medio basse, possono effettuare assunzioni, tramite l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo direttamente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, al di là del limite del 30 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.455

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del medesimo personale nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presi-

denza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.456

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18-bis. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del medesimo personale nei ruoli organici dei suddetti Ministeri, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.457

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18-bis. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali, e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi fino al 31 dicembre 2003 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi rispettivamente della legge n. 494 del 2000, della legge 18 agosto 2000, n. 242, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 e dall'articolo 78, comma 32, della legge n. 388 del 2000, per la progressiva immissione del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive distrettuali, da bandire entro il 31 dicembre 2003, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento

per la funzione pubblica – e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.458

MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO

Al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali».

22.459

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali» indi, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, il Ministero per i beni e le attività culturali, procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato nell'organico del Ministero per i beni e le attività culturali del personale di cui all'articolo 8, comma 7 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 4 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al presente comma avviene sulla base delle disponibilità organiche anche in soprannumero».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.460

PAGANO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, BATTAGLIA

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di Musei, Gallerie, Aree archeologiche, Biblioteche e Archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro - da tempo determinato a tempo indeterminato nell'organico del Ministero per i beni e le attività culturali - del personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione dal rapporto di lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**22.461**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. 1. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di Musei, Gallerie, Aree archeologiche, Biblioteche e Archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro - da tempo determinato a tempo indeterminato nell'organico del Ministero per i beni e le attività culturali - del personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall'articolo 4-

bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione dal rapporto di lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero».

22.462

SODANO, MALABARBA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. 1. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di Musei, Gallerie, Aree archeologiche, Biblioteche e Archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro - da tempo determinato a tempo indeterminato nell'organico del Ministero per i beni e le attività culturali - del personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione dal rapporto di lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero.

Conseguentemente, al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali» e al comma 8, dopo le parole: «e 23 della presente legge» inserire le seguenti: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano al Ministero per i beni e le attività culturali per il quale trova applicazione quanto previsto al comma 18-bis».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.463

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali» indi, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, nell'ambito delle risorse derivanti dalla percentuale di cui al comma 3 dell'articolo 36 della presente legge, destina 55 milioni di euro per la stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001 n. 448».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.464

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali» e conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, nell'ambito delle risorse derivanti dalla percentuale di cui al comma 4 dell'articolo 41 della presente legge, destina 55 milioni di euro per la stabilizzazione anche in soprannumero del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.»

22.465

PAGANO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PIZZINATO

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di Musei Aree archeologiche, Archivi e Biblioteche, nell'ambito delle risorse derivanti

dalla percentuale di cui al comma 4 dell'articolo 41 della presente legge, destina 55 milioni di euro per la stabilizzazione anche in soprannumero del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi degli articoli 9, comma 24, 19, comma 1, e dell'articolo 34, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.710

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali» e contestualmente aggiungere il seguente comma:

«18-bis. Il Ministro per i beni culturali e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure consorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 42.702;

2004: – 32.027;

2005: – 21.351.

22.466

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali» e conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«18-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2003 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione entro il 31 dicembre 2003 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 42.702;

2004: – 32.027;

2005: – 21.351.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.467

CENTARO

Al comma 18, la parola: «2003» è sostituita dalla seguente: «2004».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.468

FAVARO, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI

Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative».

22.469

COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA, D'ANDREA, CADDEO

Al comma 18, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge i Ministeri interessati procedono alla definizione di programmi di progressiva stabilizzazione del personale di cui sopra, da portare a compimento entro il 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.470

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alla data 1° gennaio 2004 il suddetto personale è assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.471

CICOLANI

Al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'agenzia del territorio potrà utilizzare detto personale anche in attività diverse dal programma relativo alla costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.472

MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, nell'ambito delle risorse derivanti dalla percentuale di cui al comma 4 dell'articolo 41 della presente legge, destina 55 milioni di euro per la stabilizzazione anche in soprannumero del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, pro-

rogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001 n. 448».

22.473

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 18, aggiungere, in fine, il secondo periodo: «Per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative, corrispondenti al tempo di proroga autorizzato».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.474

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il Ministero della giustizia è autorizzato a predisporre un piano per la trasformazione entro il 31 dicembre 2005 dei contratti di cui al comma 18, in contratti a tempo indeterminato mediante procedure selettive concorsuali».

22.475

MAGNALBÒ

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "apposita area" è aggiunta la seguente: "contrattuale"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.567

FAVARO, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di incrementare i servizi nel settore dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 26 milioni di euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8:

– 26.000.

22.476

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 19.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

22.477

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Il comma 19, è sostituito dal seguente:

«19. Il personale della società per azioni Poste Italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in posizioni di comando, come previsto dall'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono definitivamente inseriti nei ruoli delle amministrazioni ove prestano servizio a far data dal 1° gennaio 2003. Detto inserimento non comporterà oneri aggiuntivi per le amministrazioni riceventi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.478

PONZO

Al comma 19, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.479

MONCADA, LO GIUDICE

Al comma 19, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n. 448» sono inserite le seguenti: «nonchè quelli della medesima società in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

22.480

EUFEMI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. È inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando l'anzianità di qualifica posseduta, il personale delle Poste italiane spa, il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando presso il citato Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici delle Poste Italiane spa. L'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di appartenenza sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quella dell'amministrazione statale, approvata con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministeri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

22.481

MAGNALBÒ

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 15 luglio 2002, n. 145, sono soppresse le parole da: "che si applicano", fino a: "presente legge"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.482

BASSANINI, VILLONE, VITALI, CADDEO

*Sopprimere il comma 20.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

22.483

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO

*Sopprimere il comma 20.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

22.484

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 20.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

22.485

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 20, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.486

BARATELLA, CADDEO, IOVENE, VITALI

Al comma 20, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

22.487

GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, PIZZINATO

Al comma 20, sostituire le parole: «anche in deroga alla normativa vigente» con le seguenti: «nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.488

CRINÒ

Al comma 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attesa dell'emanazione del sopra indicato decreto, per i dipendenti in possesso del consenso dell'amministrazione richiedente, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di nulla osta entro venti giorni dalla richiesta».

22.489

EUFEMI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, che, dipendente a istituzioni pubbliche, amministrazioni locali, società per azioni, società controllate o partecipate dallo Stato, si trovi in posizione di comando o distacco presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e le altre di cui all'articolo 1 comma 2 all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli delle predette amministrazioni, conservando l'anzianità di qualifica o di ruolo possedute, tenendo comunque conto delle tabelle di equiparazione tra posizioni economiche dell'ordinamento di provenienza e le qualifiche dell'amministrazione ricevente. Le tabelle di equiparazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'amministrazione pubblica interessata di concerto col Ministero della funzione pubblica.

2-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un osservatorio permanente dei flussi di mobilità attuabili tra il sistema delle imprese e le amministrazioni pubbliche, compresi quelli riguardanti il personale dipendente da società per azioni, società controllate o partecipate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche anche locali.

2-quater. Entro il 1° dicembre 2003 è consentito al personale che non abbia usufruito delle procedure previste dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, di avanzare domanda ai sensi del comma 1"».

22.490

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 21.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.491

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole da: «con organico superiore» fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: «sono autorizzate ad un aumento del personale non superiore al 5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.492

CRINÒ

Dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

«21-bis. All'articolo 77, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Al fine di favorire l'efficacia dei processi di cooperazione e di integrazione tra le amministrazioni dello Stato, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale e gli enti locali, diretti al miglioramento della qualità del servizio e ad ottimizzare i costi organizzativi e gestionali mediante forme di sinergia, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un comitato con funzioni di indirizzo, monitoraggio e coordinamento dei piani di cui ai precedenti commi 2 e 3. Il comitato è composto da otto dirigenti, incaricati di funzioni di livello dirigenziale, messi paritariamente a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero per la funzione pubblica, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS, INAIL, INPDAP e dalla Conferenza delle regioni e delle autonomie locali"».

22.493

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOPPO, PIZZINATO

Sopprimere il comma 22.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.494

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 22.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.495

TESSITORE, MODICA, MARITATI, MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, CADDEO,
PASSIGLI, BONAVITA, FALOMI

Sopprimere il comma 22.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.496

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 22.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.497

GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, PIZZINATO

Al comma 22, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.498

TESSITORE, MODICA, MARITATI, MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, FALOMI

Al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) al comma 1, sopprimere le parole: "ovvero ancora la soppressione o la messa in liquidazione"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.499

TESSITORE, MODICA, MARITATI, MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, CADDEO, FALOMI

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988, n. 400» sostituire le parole: «entro 6 mesi» con le seguenti: «entro 3 anni».

22.500

TESSITORE, MODICA, MARITATI, MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, CADDEO, FALOMI

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988, n. 400» sostituire le parole: «entro 6 mesi» con le seguenti: «entro 1 anno».

22.501

TESSITORE, MODICA, MARITATI, MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, CADDEO, FALOMI

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988, n. 400» sostituire le parole: «entro 6 mesi» con le seguenti: «entro 2 anni».

22.502

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 22, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.503

IL RELATORE

Al comma 22, capoverso 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

22.503 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 22, capoverso 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro dieci mesi».

22.503 (testo 3)

IL RELATORE

Al comma 22, capoverso 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2003».

22.504

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 22, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «destinazione del personale» aggiungere le seguenti: «al quale deve essere comunque garantita la continuità occupazionale e salariale».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.505

BASSANINI, VITALI, BATTISTI, BOCO, VILLONE, PETRINI, CADDEO, PIZZINATO

Al comma 22, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale».

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Il Governo preventivamente all'adozione dei relativi provvedimenti, attiva entro trenta giorni un tavolo di permanente confronto con le organizzazioni sindacali, finalizzato a definire parametri di efficacia, di efficienza di economicità e qualità delle prestazioni pubbliche, che in ogni caso vanno garantite e le tipologie dei servizi da escludere. Parte integrante di tale valutazione è l'impatto sulla domanda di servizi pubblici, nonché le ricadute organizzative ed occupazionali sul personale. Il Governo, tramite il Ministro per la Funzione Pubblica, promuoverà accordi contrattuali per prevenire eventuali eccedenze di personale, individuando le condizioni economico-normative necessarie alla soluzione di eventuali problemi occupazionali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.506

PASSIGLI, CADDEO

Al comma 22, sopprimere le parole: «in società per azioni o».

22.507

BASSANINI, VITALI, BATTISTI, BOCO, VILLONE, PETRINI, CADDEO

Al comma 22, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.508

VALDITARA, PETRIZZI, MAGNALBÒ, BEVILACQUA, CURTO

Al comma 22, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente periodo: «Il personale degli enti di ricerca non rientranti nel provvedimento

del Governo di cui al presente comma può esercitare diritto di opzione per il trasferimento verso altre amministrazioni del comparto di provenienza.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.509

ZANOLETTI

Al comma 22, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente periodo: «Il personale degli enti di ricerca non rientranti nel provvedimento del Governo di cui al presente comma può esercitare diritto di opzione per il trasferimento verso altre amministrazioni del comparto di provenienza.

22.510

ZANOLETTI

Al comma 22, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente periodo: «. Il personale degli enti non rientranti nel provvedimento del Governo di cui al presente comma può esercitare diritto di opzione per il trasferimento verso altre amministrazioni, enti o aziende del comparto di provenienza.

22.511

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.512

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 22, lettera b), dopo il capoverso c-bis), aggiungere il seguente:

«c-ter) le università statali e gli enti pubblici di ricerca».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.513

COZZOLINO, TATÒ, SEMERARO, DANIELI Paolo, SPECCHIA, DEMASI, BONATESTA

Al comma 22, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«22-bis. La Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, a seguito della valutazione del curriculum professionale a colloquio previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, procede a graduazione dei candidati idonei.

22-ter. Il direttore generale deve motivare l'eventuale attribuzioni dell'incarico a candidato che non sia graduato al primo posto.

22-quater. La composizione della Commissione di cui all'articolo 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, può essere costituito anche da professori universitari di prima fascia che siano direttori di struttura complessa dalla disciplina oggetto dell'incarico.

22-quinquies. La valutazione dell'attività svolta dai direttori di struttura complessa al termine dell'incarico deve avvenire con criteri obiettivi mediante indicatori misurabili e comparabili all'interno dell'azienda-sanitaria».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.514

COZZOLINO, DEMASI, DANIELI Paolo, SEMERARO, BEVILACQUA, BONATESTA, COLLINO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le disposizioni previste al comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, riguardanti il personale sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

settembre 1990, n. 316, sono abrogate. Il rapporto di lavoro del personale interessato sarà regolamentato da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.515

BEDIN, LAVAGNINI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i due organi collegiali, rappresentati dalle Commissioni di primo grado e di secondo grado per le qualifiche dei partigiani e per le ricompense al valor militare istituite con legge n. 341 del 28 marzo 1968, e legge n. 518 del 21 agosto 1945, sono unificati in un'unica Commissione permanente, composta da un presidente in rappresentanza delle Forze armate, un vice presidente, tre membri, tutti con qualifica di "Partigiano combattente" e da una segreteria il cui ordinamento è definito con apposito decreto del Ministro della difesa da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.516

NANIA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "è costituito un Fondo di gestione autonomo per i quadri con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria dei quadri, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.517

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno all'Ente».

22.518

BATTISTI, CARELLA, CAMBURSANO, BEDIN, DETTORI, BAIO DOSSI, SCALERA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno all'Ente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.519

TOIA

Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-bis. Ai fini di sopperire alle carenze di organico nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato, è consentita l'utilizzazione, al completamento delle procedure concorsuali, della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso straordinario, per titoli ed esami, a 45 posti per l'accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 6 aprile 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.520

MORANDO

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-bis. Per l'anno 2003 le università possono procedere ad assunzioni di personale docente a tempo indeterminato utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.521

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei confronti degli invalidi psichici con invalidità riconosciuta al 67 per cento, che abbiano svolto tirocini formativi presso le pubbliche amministrazioni per un periodo di almeno tre anni, i quali hanno diritto a stipulare una convenzione ex articolo 11 della legge 23 marzo 1999, n. 68, con la stessa amministrazione presso la quale hanno svolto il tirocinio. La predetta convenzione ha una durata massima di 12 mesi e allo scadere del termine previsto i disabili che hanno utilizzato la convenzione sono nominati in ruolo nella qualifica e nel profilo professionale per il quale hanno svolto il tirocinio».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

22.522

GARRAFFA, BATTAGLIA Giovanni, MONTALBANO, ROTONDO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale n. 25 del 10 settembre 1993, della legge regionale

n. 9 del 27 aprile 1999, prorogati dalla legge regionale n. 22 dell'8 gennaio 2000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.523

GIARETTA, DETTORI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli Enti pubblici non economici che non ricevono direttamente od indirettamente contribuzioni da parte dello Stato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.524

IZZO, GIULIANO

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali.

22-ter. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

22-quater. I soggetti di cui al primo comma possono chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi ai periodi durante i quali abbiano svolto le attività di cui al comma 1, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedente il 1° gennaio 2003. L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può

essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso annuo del sei per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.525

IZZO, GIULIANO

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali.

22-ter. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

22-quater. I soggetti di cui al primo comma possono chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi ai periodi durante i quali abbiano svolto le attività di cui al comma 1, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2003. L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso annuo del sei per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.526

D'IPPOLITO, PICCIONI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 19, comma 1, penultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "è differito di 18 mesi", sono sostituite dalle seguenti: "è differito di 30 mesi"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.527

RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali della guardia di finanza, non più in servizio, che abbiano prestato almeno quindici anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni».

22.528

BARELLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali destina alla regione Lazio – per il triennio 2003-2005 – 5 milioni di euro a sua volta destinati all'IRVIT per gli scopi di salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale artistico ed archeologico, prefissi dall'Istituto medesimo».

Conseguentemente alla tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, fondo speciale di parte corrente, è ridotto di 15 milioni di euro complessivi per gli anni 2003-2005.

22.529

SODANO Tommaso, MALABARBA, PIATTI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, MARITATI, RIGONI, VICINI, FILIPPELLI, TOGNI, FORMISANO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei confronti degli invalidi psichici con invalidità riconosciuta al 67 per cento, che abbiano svolto tirocini formativi presso le pubbliche amministrazioni per un periodo di almeno 3 anni, i quali hanno diritto a stipulare una convenzione

ex articolo 11 della legge 23 marzo 1999, n.68, con la stessa amministrazione presso la quale hanno svolto il tirocinio».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

22.530

LIGUORI, IZZO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 non si applica alle assunzioni a tempo determinato non eccedenti i dieci giorni comunicate entro il medesimo termine agli Uffici di collocamento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.531

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno all'Ente».

22.532

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno all'Ente».

22.533

CICOLANI, GRILLO, CHIRILLI

Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-bis. Allo scopo di razionalizzare il servizio e di poterlo disimpegnare con personale di adeguata specializzazione, con regolamenti da emanarsi a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati gli uffici marittimi competenti a tenere i pubblici registri navali nonché a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di competenza dell'Autorità marittima. Alla data di entrata in vigore di detti regolamenti sono abrogate le norme incompatibili con la nuova organizzazione del servizio.

22-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla Regione Siciliana in forza del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale».

22.534

TAROLLI

Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'Ordinanza 18 settembre 1995, n. 241 4/ FPC e degli articoli 23-*quater* e 14 comma 14 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 sono trasformati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, da rapporti a tempo determinato a rapporti a tempo indeterminato.

22-ter. Il personale tecnico di cui al primo comma, conseguiti gli obiettivi *b)*, *e)* e *i-bis)* di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività svolte dalle stesse e, a domanda degli stessi, negli uffici del Genio civile e nelle Sovrintendenze ai beni culturali».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

22.535

TREMATERA, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis Per le attività di supporto tecnico ed amministrativo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere personale, di qualifica non inferiore a B2, utilmente collocato nelle graduatorie di merito dei concorsi indetti dalla soppressa Amministrazione dei lavori pubblici negli anni 1999 e 2000.

22-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 197.550.000 euro per l'anno 2002, 387.950.000 per l'anno 2003 e 537.350.000 euro per l'anno 2004, si provvede, per anni 2002, 2003, 2004, quanto a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 348.300.000 per l'anno 2003 e 533.700.000 per l'anno 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 3.650.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

22.536

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli Enti pubblici non economici che non ricevono direttamente od indirettamente contribuzioni da parte dello Stato e che abbiano una dotazione di personale inferiore alle cento unità».

22.537

LABELLARTE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. In deroga ai commi 1, 2, 3 e 4 il personale di cui al regio decreto del 4 dicembre 1864 n. 2046, viene assunto dallo Stato le entrate

derivanti dai servizi di detto personale sono acquisiti dall'Agenzia delle Dogane».

22.538

CRINÒ

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa pubblica nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, di trasferire i relativi risultati verso la produzione di beni e servizi, con particolare riguardo alla piccola e media impresa, di razionalizzare il sistema di valutazione di tutti gli interventi di ricerca e di favorire gli investimenti nelle aree del Paese dove vengono prodotte e documentate innovazioni tecnologiche di livello internazionale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ricostituito il Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia cui partecipano i vertici dei principali Enti di ricerca e scienziati di riconosciuto livello internazionale. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento delle iniziative assunte dalle amministrazioni statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica».

22.539

CHIRILLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli Enti pubblici non economici che non ricevono direttamente o indirettamente contribuzioni da parte dello Stato e abbiano una dotazione organica del personale inferiore alle 100 unità».

22.540

BEVILACQUA, VALDITARA, DELOGU

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è altresì legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi

alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati dalle Università senza aggravio di spese».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.541

VALDITARA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La data di presa di servizio dei professori-associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.542

COMPAGNA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. I professori universitari della facoltà di medicina e chirurgia con insegnamento nel corso di laurea e nelle scuole di specializzazione post universitarie mantengono le ordinarie attività assistenziali nonché la direzione delle stesse strutture fino alla messa in quiescenza».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

22.543

DELOGU

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 luglio 1980 n. 382, dopo le parole: "ordinari" inserire le seguenti: "e i professori associati";

all'articolo 1, comma 1, della legge 1° agosto 1990, n. 239, sopprimere la parola: "ordinari"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.544

EUFEMI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. I segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prodotto istanza di mobilità volontaria ai sensi delle vigenti disposizioni, sono assegnati, anche in soprannumero, entro centottanta giorni dalla stessa data, agli uffici Territoriali del Governo. Il trasferimento, che non comporta aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato, è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia autonoma dei segretari, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni contabili».

22.545

TATÒ, COZZOLINO, DANIELI, SEMERARO, BONATESTA, DEMASI, BEVILACQUA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. I professori delle facoltà di medicina e chirurgia, per i quali l'articolo 15-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo n. 229 del 1999 prevede la cessazione dello svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, mantengono la suddetta funzione dell'insegnamento unitamente a quella di assistenza e di ricerca, nonché a quella di direzione, fino alla messa in quiescenza».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.546

D'ANDREA, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il personale del CONI, trasferito alla CONI spa ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 agosto 2002, n. 178, che, all'approvazione del piano industriale, risulti in eccedenza, è assorbito nei ruoli della pubblica amministrazione nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun Ministero o ente».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 20.000;
2004: – 20.000;
2005: – 20.000.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

22.547

BEVILACQUA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è concesso per ulteriori 12 mesi con decorrenza dal 13 settembre 2002».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

22.548

NANIA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il personale addetto alle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze».

22.549

ANGIUS, NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente comma:

«22-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i due organi collegiali, rappresentati dalle Commissioni di primo grado e di secondo grado per le qualifiche dei partigiani e per le ricompense al valor militare istituite con legge n. 341 del 28 marzo 1968, e legge n. 518 del 21 agosto 1945, sono unificati in un'unica Commissione permanente, composta da un presidente in rappresentanza delle Forze armate, un vice presidente, tre membri, tutti con qualifica di "Partigiano combattente" e da una segreteria il cui ordinamento è definito con apposito decreto del Ministro della difesa da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**22.550**

LIGUORI, SCALERA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 non si applica alle assunzioni a tempo determinato non eccedenti i 10 giorni comunicate entro il medesimo termine agli Uffici di collocamento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**22.551**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente comma:

«22-bis. A decorrere dal 30 settembre del 2003 è costituita una struttura interforze per il reclutamento e la selezione del personale delle Forze armate che assume la denominazione di "Centro di selezione e reclutamento Interforze". Il centro è posto alle dipendenze gerarchico-operative dello Stato maggiore della difesa e tecnico-funzionali delle competenti Direzioni generali. Il Ministro della difesa disciplina con apposito regolamento da emanarsi entro 120 giorni le procedure per l'armonizzazione delle operazioni di reclutamento e selezione, per la costituzione di uno

sportello informatico quale punto di riferimento per i cittadini, per preservare le caratteristiche peculiari di ciascuna Forza armata».

22.552

MORANDO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente comma:

«22-bis. Per l'anno 2003 le università possono procedere ad assunzioni di personale docente a tempo indeterminato in misura non superiore alle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.553

NANIA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative comminate mediante ordinanze-ingiunzioni ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 nonché una quota parte pari al quaranta per cento delle entrate derivanti dall'incameramento delle cauzioni, costituite dai richiedenti i titoli agricoli in base alla normativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1291/2000 del 9 giugno 2000, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnate all'unità previsionale di base 5.2.3.2 – Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio».

22.554

BEDIN, LAVAGNINI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dal 30 settembre del 2003 è costituita una struttura interforze per il reclutamento e la selezione del personale delle Forze armate che assume la denominazione di "Centro di selezione e recluta-

mento Interforze". Il centro è posto alle dipendenze gerarchico-operative dello Stato maggiore della difesa e tecnico-funzionali delle competenti Direzioni generali. Il Ministro della difesa disciplina con apposito regolamento le procedure per l'armonizzazione delle operazioni di reclutamento e selezione, per la costituzione di uno sportello informatico quale punto di riferimento per i cittadini, per preservare le caratteristiche peculiari di ciascuna Forza armata».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.555

BAIO DOSSI, CAVALLARO, TOIA, DATO, BEDIN

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei confronti degli invalidi psichici con invalidità riconosciuta al 67 per cento, che abbiano svolto tirocini formativi presso le pubbliche amministrazioni per un periodo di almeno tre anni, i quali hanno diritto a stipulare una convenzione ex articolo 11 della legge 23 marzo 1999, n. 68, con la stessa amministrazione presso la quale hanno svolto il tirocinio. La predetta convenzione ha una durata massima di 12 mesi e allo scadere del termine previsto i disabili che hanno utilizzato la convenzione sono nominati in ruolo nella qualifica e nel profilo professionale per il quale hanno svolto il tirocinio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.556

MONTAGNINO, DATO, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, LAURIA, MONTALBANO, ROTONDO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già differito di 18 mesi dall'articolo 19 comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato di ulteriori 12 mesi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.557

LIGUORI, MANZIONE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 non si applica alle assunzioni a tempo determinato non eccedenti i 10 giorni comunicate entro il medesimo termine agli Uffici di collocamento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.558

CADDEO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli enti pubblici non economici che non ricevono direttamente od indirettamente contribuzioni da parte dello Stato e che abbiano una dotazione di personale inferiore alle cento unità».

22.559

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, dopo le parole: "con le modalità previste dall'articolo 82" sono inserite le seguenti: ", comma 1,";

b) all'articolo 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La liquidazione delle spese è effettuata mediante il riconoscimento di una diaria di duecentocinquanta euro. Il Ministro della giustizia provvede annualmente, con proprio decreto, agli aggiornamenti di tale importo, che siano resi necessari dalle variazioni del costo della vita"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.560

DATO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«2-bis. I lavoratori dipendenti, residenti nella provincia di Campobasso o aventi il proprio nucleo familiare residente nel medesimo territorio, in servizio presso pubbliche amministrazioni, comprese le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, in regioni diverse dal Molise, sono trasferiti, a domanda dell'interessato, presso i corrispondenti uffici o articolazioni periferiche situati nella regione Molise, anche in deroga alle disposizioni vigenti ed ai limiti imposti dalle relative piante organiche».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.0.1

BEDIN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per il personale civile e l'area industriale della Difesa)

1. Il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.

2. Per avviare una adeguata ristrutturazione delle infrastrutture e il necessario ammodernamento delle linee di manutenzione degli arsenali principali della Marina militare e dei poli di mantenimento pesante dell'esercito, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005 sono stanziati 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 56.000;
2004: – 56.000;
2005: – 56.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.0.2

BEDIN

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure straordinarie per la sospensione anticipata del servizio di leva)

1. A decorrere dal 1° giugno 2003 i volontari in ferma prefissata di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331 e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 nonché i volontari in rafferma sono inquadrati, ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico, nel quinto livello retributivo.

2. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

3. Il Ministro della difesa presenta alle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

4. Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministro della difesa utilizza i proventi derivanti dalla vendita diretta agli utenti degli alloggi di servizio individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 60.000;
2004: – 120.000;
2005: – 120.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.0.3

BEDIN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni particolari per le Forze armate e per le Forze di polizia)

1. Al fine di garantire il processo di professionalizzazione delle Forze armate, per l'anno 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 21 e all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 1^o agosto 2002, n. 166.

2. A decorrere dal 30 settembre del 2003 è costituita una struttura interforze per il reclutamento e la selezione del personale delle Forze armate che assume la denominazione di "Centro di selezione e reclutamento interforze". Il centro è posto alle dipendenze gerarchico-operative dello Stato maggiore della difesa e tecnico-funzionali delle competenti Direzioni generali. Il Ministro della difesa disciplina con apposito regolamento le procedure per l'armonizzazione delle operazioni di reclutamento e selezione, per la costituzione di uno sportello informatico quale punto di riferimento per i cittadini, per preservare le caratteristiche peculiari di ciascuna Forza armata.

3. L'adozione del sistema retributivo parametrico previsto dall'articolo 7 comma I della legge 29 marzo 2001 n. 86 è correlata ad un riallineamento e ad una armonizzazione delle carriere del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. A tal fine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le rappresentanze del personale, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, dell'economia e finanze, della giustizia e della funzione pubblica uno o più decreti legislativi per riordinare il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento del personale militare e delle Forze di polizia.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è stanziata l'ulteriore somma di 1,5 milioni di euro e la somma di 2 milioni di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nello svolgimento della rispettiva attività istituzionale. Per l'anno 2003 è stanziata un'ulteriore somma di 2,5 milioni di euro da destinare alla tutela legale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, prevista dalla vigente legislazione.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 77.268.000 euro, si provvede mediante una riduzione di pari entità della somma stanziata per il fondo di riserva di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 77.268.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.0.4

BEDIN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Sostituzione dei Carabinieri ausiliari)

1. In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva sostituzione dei Carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche in ordine alla necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di carabinieri ausiliari, è attivato un secondo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 51 milioni di euro per l'anno 2003, di 115 milioni di euro per l'anno 2004 e di 204 milioni di euro per il 2005.

2. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto, i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, riservati al personale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze armate di età non superiore a trenta anni:

a) congedato senza demerito;

b) in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbia svolto almeno due anni di servizio senza demerito.

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. In caso di domande, all'atto della scadenza del bando concorsuale, non sufficienti a garantire, rispetto ai posti messi a concorso, un tasso di selezione di almeno cinque a uno, si procede alla copertura dei posti non ricopribili con le forme di reclutamento ordinario.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai reclutamenti di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 51 milioni di euro;
2004: + 115 milioni di euro;
2005: + 204 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 51 milioni di euro;
2004: – 115 milioni di euro;
2005: – 204 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.0.5

PIZZINATO, BONAVITA, BRUALE, CHIUSOLI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge n. 537 del 1993 sono sostituiti dal seguente:

"Le risorse finanziarie pubbliche, l'impiego di pubblici dipendenti, nonché l'uso di beni pubblici, in atto alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore in tutti i comparti della pubblica amministrazione e sono regolamentati dai contratti di lavoro dei comparti pubblici interessati"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.0.6

STANISCI, NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:***«Art. 22-bis.***(Gestione degli esuberi nel nuovo modello di difesa)*

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che consente il collocamento in ausiliaria con meno di 5 anni dal limite di età previsto per ciascuna categoria di personale militare, si applica, anche a domanda del personale interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Le cessazioni dal servizio di cui al comma 1 sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età.

3. Al personale di cui al comma 1 compete il trattamento pensionistico e l'indennità di buona uscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al raggiungimento dei limite di età».

Conseguentemente, è stanziata a tal fine la somma di 2,5 milioni di euro per l'anno 2003.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.0.7

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.***(Gestione degli esuberi nel nuovo modello di difesa)*

1. Il personale militare in servizio nel ruolo dei marescialli, risultante in esubero, all'entrata in vigore della presente legge può a domanda essere collocato in aspettativa per riduzione di quadri con il trattamento economico previsto nella stessa misura di quanto stabilito per gli ufficiali dal giorno immediatamente successivo al compimento dei 50 anni di età».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.0.8

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente***«Art. 22-bis.***(Gestione degli esuberanti nel nuovo modello di difesa)*

1. Al personale militare in servizio nel ruolo dei marescialli, risultante in esubero, a decorrere all'entrata in vigore della presente legge è consentito il transito alle dipendenze degli enti locali o delle aziende municipalizzate di servizi, senza oneri per gli stessi, mantenendo il trattamento economico in godimento.

2. L'ente locale o l'azienda municipalizzata cui è diretta la domanda dell'interessato corredata del nulla-osta del Comando militare di appartenenza è tenuta a rispondere entro novanta giorni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.0.9

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.***(Misure a favore del personale militare in quiescenza)*

1. Al fine di garantire al personale militare in quiescenza, titolare di pensione una facilità di rapporti con l'amministrazione della difesa titolare della gestione dei trattamenti previdenziali, è istituito presso ogni capoluogo di provincia nell'ambito dell'ente militare più idoneo uno sportello informatico in grado di interloquire con l'amministrazione della difesa per tutto ciò che riguarda la concessione, l'aggiornamento e il contenzioso in materia di trattamenti previdenziali e di quiescenza».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.0.10

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.***(Misure a favore del personale militare in quiescenza)*

1. Al fine di garantire al personale militare in quiescenza, titolare di pensione una facilità di rapporti con l'amministrazione della difesa titolare della gestione dei trattamenti previdenziali, è istituito presso ogni capoluogo di regione nell'ambito dell'ente militare più idoneo uno sportello informatico in grado di interloquire con l'amministrazione della difesa per tutto ciò che riguarda la concessione, l'aggiornamento e il contenzioso in materia di trattamenti previdenziali e di quiescenza».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.0.11

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.***(Riorganizzazione dell'area civile della difesa)*

1. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione dell'area civile della difesa, i funzionari dipendenti dal Ministero della difesa assunti per concorso con diploma di laurea nella ex carriera direttiva e ora inquadrati nell'area C, livello 2, in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni svolti con funzione di direttore di sezione sono inquadrati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, nell'area C, livello 3, con l'attribuzione del relativo trattamento economico».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.0.12

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.***(Sanità militare)*

1. Al personale militare medico e paramedico in servizio presso gli enti e i servizi della sanità militare, il cui trattamento economico risulti inferiore – a parità di funzioni svolte – a quello corrisposto dal servizio sanitario nazionale è attribuita una indennità perequativa la cui entità è definita in sede di concertazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.0.13

GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, e a completamento dell'articolo 22, comma 18, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a far data dal 1 gennaio 2004, 1823 unità di personale fra i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 agosto 2000, n. 242.

2. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure selettive distrettuali, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

3. Per partecipare alla selezione i lavoratori di cui al comma 1, devono presentare domanda alla Presidenza della Corte d'appello presso la quale prestano servizio, ovvero presso sedi periferiche della Giustizia minorile.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono nominate con provvedimento del Direttore Generale, le commissioni esaminatrici.

5. I lavoratori, di cui al comma 1, che risultano vincitori delle prove indicate al comma 3, sono immessi nei ruoli della Amministrazione della

Giustizia con eventuale contestuale aumento delle piante organiche nelle figure professionali e nelle posizioni economiche nelle quali è avvenuta la selezione stessa e sono destinati nell'ambito territoriale del distretto di corte di appello, ovvero presso le sedi periferiche della giustizia minore, dove prestano servizio ai sensi della 18 agosto 2000, n. 242.

6. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 39 legge 27 dicembre 1977, n. 499, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, lettera d), legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera b), legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.0.14

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. I ricercatori universitari confermati, che, alla data del sessantasettesimo anno di età, non hanno raggiunto il minimo pensionabile degli anni di servizio, sono prorogati in servizio sino al raggiungimento del minimo della pensione e in ogni caso per non più di tre anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.0.15

SALERNO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" e: "acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 trovano applicazione anche per i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per i quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, non sia stato ancora acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, antecedentemente alle modificazioni apportate dal precedente comma 1».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.0.16

MAGNALBÒ, IZZO, CICCANTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«1. I Funzionari della carriera di cui all'articolo 1 del decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e quelli dei ruoli tecnici e professionali della Polizia di Stato, di cui agli articoli 29 e 43 del medesimo decreto, costituiscono un'area contrattuale autonoma, tenuto conto dell'unitarietà delle peculiari e specifiche funzioni ad essi conferite, finalizzate anche al più adeguato svolgimento delle attribuzioni tipiche delle Autorità di pubblica sicurezza sul territorio, e, nel rispetto delle distinzioni delle qualifiche ricoperte nell'ambito dei rispettivi ruoli, delle responsabilità assunte da ciascun appartenente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino all'approvazione del provvedimento legislativo di riordino della carriera e dei ruoli dei funzionari della Polizia di Stato di cui al precedente comma, la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente alla determinazione degli aspetti derivanti dall'applicazione e dal rinnovo degli accordi contrattuali vigenti, di quelli economici del rapporto d'impiego dei predetti funzionari di Polizia, è regolata, tanto nelle sedi centrali che in quelle periferiche, con autonome procedure negoziali intercorrenti tra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni dotate di specifici indici di rappresentatività della carriera e dei ruoli di funzionari della Polizia di Stato. Per quanto riguarda i contenuti ed il procedimento per la stipula dell'Accordo nazionale quadro della carriera e dei ruoli dei funzionari della Polizia di Stato, le procedure di informazione, di esame, di consultazione, di partecipazione, le forme di garanzia e di tutela dei dirigenti sindacali, di accertamento della rappresentatività in relazione alle deleghe conferiti dagli appartenenti alle carriere, si applicano alle rappresentanze degli appartenenti a tale area, per il quadriennio 2002-2005 e fino alla adozione di un apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e sentite le organizzazioni rappresentative della carriera dei funzionari di Polizia, le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

3. Fino all'approvazione del provvedimento legislativo di riforma della carriera e dei ruoli dei funzionari di Polizia, alla stipula del primo accordo negoziale ad essa relativo ed all'emanazione del regolamento di cui al precedente comma, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dirigenti organizzazioni rappresentative degli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia ed ai ruoli di cui agli articoli 29 e 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è pari al numero di otto e costituisce il massimo dei distacchi fruibili. Per l'espletamento del loro mandato, i dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative dei funzionari della Polizia di Stato non collocati in distacco e che esplicino in via esclusiva la rappresentanza dei funzionari di Polizia possono fruire di permessi sindacali nel limite massimo di un monte ore annuo determinato in 5.500 ore. Il contingente dei distacchi ed i permessi sindacali sono ripartiti proporzionalmente e concessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari di cui al precedente comma 23, individuate con le modalità previste dall'articolo 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, secondo i criteri e le facoltà di cui agli articoli 31, 32 e 33 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Alla ripartizione provvede, con proprio decreto, il Ministero per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. Nella fase di prima applicazione e fino all'emissione del decreto del Ministro della funzione pubblica, al fine di garantire l'effettività dell'esercizio delle prerogative di rappresentanza e la conclusione di un autonomo Accordo nazionale quadro per il periodo 2002-2005, i permessi sindacali ed i distacchi sindacali sono provvisoriamente ripartiti, in ragione dell'effettiva rappresentatività degli appartenenti alla carriera posseduta dalle organizzazioni sindacali richiedenti, dall'amministrazione dell'interno.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 500.000 euro;

2004: – 500.000 euro;

2005: – 500.000 euro.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.0.17

MAGNALBÒ, CURTO

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Il rapporto di impiego del personale anche dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso il personale volontario ed il personale ausiliario di leva, è, a decorrere dal 1 gennaio 2003, assoggettato al regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Governo è delegato ad adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed il relativo trattamento economico, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) riordino dell'ordinamento ed armonizzazione, per il personale di livello non dirigenziale, alle procedure che disciplinano i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di Polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con l'individuazione nell'ambito delle procedure contrattuali ivi previste di un autonomo settore;

b) salvaguardia, anche per le materie oggetto di contrattazione, degli aspetti connessi alla specificità dell'attività svolta dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) riordino dell'ordinamento e della relativa disciplina contrattuale del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base ai principi generali desumibili dalla disciplina del rapporto d'impiego concernente il personale dirigenziale della Polizia di Stato, tenuto conto della compatibilità di tali principi con le funzioni ed i compiti peculiari svolti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco maggiormente rappresentative a livello nazionale, che esprimono il parere nei successivi trenta giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri, pervenuti entro il termine indicato, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

4. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, nei limiti di 15 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, ed a titolo di una iniziale perequazione dei trattamenti economici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003 -2005, nell'ambito della unità previsionale di base, fondo speciale e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.0.18

PEDRIZZI, MAGNALBÒ, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le funzioni e i compiti attribuiti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 al Ministero o al Ministro dell'economia e delle finanze e concernenti le commissioni tributarie sono devoluti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si interpreta nel senso che tutti i componenti delle commissioni tributarie, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto e ancor prima della scadenza dell'incarico, possono partecipare ai concorsi per la copertura dei posti vacanti in tutte le commissioni tributarie e sono nominati con precedenza su altri aspiranti secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle A ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ai presidenti di commissione tributaria provinciale e regionale, oltre ai compensi per i ricorsi da loro decisi o decisi dai collegi da loro presieduti, viene corrisposto un compenso mensile pari a 100 euro per ogni sezione della propria commissione.

4. L'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente: "I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio. Il loro trattamento economico è pari al compenso fisso liquidato per lo stesso periodo al presidente di commissione tributaria con il maggior numero di sezioni"».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

22.0.19

BALBONI, KAPPLER

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Contributi per le attività formative dei dipendenti pubblici)

1. I dipendenti della pubblica amministrazione possono usufruire di contributi pubblici individuali, denominati bonus formativi, per la frequenza e la partecipazione ad attività formative. I bonus formativi sono assegnati nell'ambito di programmi formativi formulati dalle amministrazioni pubbliche e finanziati con risorse proprie. Ai fini fiscali e previdenziali i bonus formativi non costituiscono reddito imponibile».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.0.20

GARRAFFA, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per la prosecuzione degli stages formativi all'interno del "Progetto emergenza Palermo" è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 25 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.0.21

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.***(Contributi per le attività formative dei dipendenti pubblici)*

1. È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

3. La delegazione di cui al punto precedente è assistita, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e finanza, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, designati dai rispettivi Ministri.

4. Con accordo con la conferenza permanente con lo Stato, le regioni e le provincie autonome, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo agli accordi di cui al comma 2, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 del decreto legislativo n. 145 del 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.0.22

TOMMASINI, SALINI, TATÒ, FASOLINO, TREDESE

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Le disposizioni previste al comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riguardanti il personale sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 sono abrogate. Il rapporto di lavoro del personale interessato sarà regolamentato da convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.0.23

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

«1-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza 18 settembre 1995, n. 241 4/ FPC e degli articoli 23-*quater* e 14, comma 14 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 sono trasformati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, da rapporti a tempo determinato a rapporti a tempo indeterminato.

2. Il personale tecnico di cui al primo comma, conseguiti gli obiettivi b), e) e i-bis) di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n.433, e successive modificazioni, è utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività svolte dalle stesse e, a domanda degli stessi, negli uffici del Genio civile e nelle Sovraintendenze ai beni culturali».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

22.0.24

BOLDI, VANZO

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.***(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria)*

1. Dopo tre anni di servizio il dirigente sanitario può optare per la non esclusività del rapporto di lavoro. Con motivata decisione della direzione generale dell'azienda sanitaria di appartenenza, l'accoglimento della relativa istanza può essere differito non oltre l'anno.

2. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 415 del 29 dicembre 1990 possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

3. Ad esecuzione delle tipologie di rapporto, di lavoro esclusivo e non esclusivo di cui al primo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro a tempo definito non consente l'accesso alla direzione di struttura complessa».

22.0.25

BOLDI, VANZO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 febbraio 2001, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, in deroga al divieto di cui all'articolo 9, comma 1-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (come introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1999, n. 448), è ammesso il ricorso all'istituto del *part time* per i dirigenti sanitari esclusivamente in quei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo rimanendo il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta.

2. L'azienda ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, incrementabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2 per cento massimo.

3. Le circostanze familiari o sociali per cui è consentito il ricorso all'istituto del *part time* saranno stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al *part time* saranno definiti in base ai criteri concertati nella contrattazione collettiva».

22.0.26

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***Art. 22-bis.***(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria).*

1. Dopo 3 anni di servizio il dirigente sanitario può optare per la non esclusività del rapporto di lavoro. Con motivata decisione della dirigenza generale dell'azienda sanitaria di appartenenza, l'accoglimento della relativa istanza può essere differito non oltre l'anno.

2. Il dirigente sanitario a rapporto di lavoro a tempo definito è quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

3. Ad eccezione delle tipologie di rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo di cui al primo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro a tempo definito non consente l'accesso alla direzione di struttura complessa».

22.0.27

CUTRUFO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Il Governo è delegato a adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare il rapporto d'impiego del personale anche dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso il personale volontario ed il personale ausiliario di leva, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) adozione del regime d'impiego di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;

b) armonizzazione, per il personale di livello non dirigenziale, alle procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 30 marzo 1995, n. 195, con l'individuazione nell'ambito delle procedure contrattuali ivi previste di uno specifico ed autonomo settore per i vigili del fuoco;

c) salvaguardia del sistema delle relazioni sindacali e della materia oggetto di contrattazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) revisione dell'ordinamento del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ai principi generali desumibili dalla disciplina del rapporto d'impiego concernente il personale della carriera prefettizia nonché i dirigenti della Polizia di Stato, tenuto conto della compatibilità di tali principi con le funzioni ed i compiti peculiari svolti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono elaborati d'intesa con le organizzazioni sindacali del Corpo dei vigili del fuoco maggiormente rappresentative; gli schemi medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al fine di conseguire il graduale riequilibrio del trattamento economico del personale anche dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto a quello della Polizia e delle Forze armate è previsto uno stanziamento di novantaquattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004-2005, in aggiunta alle risorse già previste per il rinnovo del contratto nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Allo scopo di conseguire un più elevato di efficienza e di efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 3.364 unità nei profili di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto.

5. Alla copertura delle vacanze nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 4, si provvede, nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile, indetto con decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005.

6. Per il rimanere 25 per cento e per i posti che eventualmente non verranno coperti con la procedura di cui al comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell'interno 5 novembre 2001, che rimane valida fino alla copertura dei posti nel profilo di vigile del fuoco effettuata ai sensi del comma 1.

7. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 4 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 50 milioni di euro per il 2003, 105.880.000 di euro per il 2004 e 104.450.000 euro per il 2005».

Conseguentemente, alla tabella, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 50.000.000 di euro;

2004: – 105.880.000 di euro;

2005: – 104.450.000 di euro.

22.0.28

GUBERT

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. L'articolo 8, comma 4, della legge n. 370 del 1999 non si applica al personale, già impiegato nella pubblica amministrazione, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 26 ottobre 1999 sia stato assegnato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari, al quale sia stato attribuito un assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile e che non abbia diritto al riconoscimento di alcun servizio prestato in precedenza».

Conseguentemente, all'onere annuo stimato in euro 100.000, fino alla sua concorrenza le aliquote di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, ovvero, nel caso di opzione prevista al comma 3, le aliquote relative alle due classi di reddito più elevate, sono aumentate in pari misura.

22.0.29

PONTONE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«23. Le entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative comminate mediante ordinanze-ingiunzioni ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 nonché una quota parte pari al quaranta per cento delle entrate derivanti dall'incameramento delle cauzioni, costituite dai richiedenti i titoli agricoli in base alla normativa comunitaria prevista del Regolamento (CE) n. 1291/2000 del 9 giugno 2000, sono versate in conto entrata del bilancio dello stato per essere contestualmente riassegnate all'unità previsionale di base 5.2.3.2 "Sviluppo

dell'esportazione e della domanda estera" dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio».

22.0.30

CRINÒ

Dopo l'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici, è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale intra moenia del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in équipe regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale intra moenia può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e in numero di ore di attività individuali o in équipe previsti dal programma aziendale concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito, con modificazioni, con

la legge 26 febbraio 1991, n. 58, possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di lavoro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività, sono destinati al finanziamento del programma sanitario nazionale».

22.0.31

MANZIONE, CAVALLARO, BEDIN

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiore al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi an-

nualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2003-2005, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3, attraverso rate annuali di pari importo. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2006, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 93 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministro. A decorrere dal 2006, si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

22.0.50

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

Ai fini del potenziamento dell'attività di controllo nel settore della sicurezza alimentare ed al fine di favorire l'esportazione di paesi appartenenti all'Unione europea che richiedono particolari garanzie sanitarie, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, mediante un concorso

pubblico per titoli ed esami a tempo indeterminato, anche in soprannumero, dieci veterinari di elevate capacità professionali, in servizio presso lo stesso Ministero fino al 31 dicembre 2002, che abbiano conseguito il diploma di specializzazione o il dottorato di ricerca in ispezione degli alimenti di origine animale abbiano prestato servizio presso lo stesso Ministero o il Servizio sanitario nazionale per un periodo non inferiore a trenta mesi. Ai fini del computo del periodo di servizio espletato presso il Ministero della salute o presso il Servizio sanitario nazionale è considerato equivalente l'aver conseguito una ulteriore specializzazione in materie concernenti la profilassi delle malattie infettive dell'igiene degli alimenti di origine⁴ animale».

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2002

152^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: seguito della discussione generale relativa all'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 27 novembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era proseguita la discussione generale.

Interviene il senatore FAVARO, il quale svolge inizialmente una riflessione sul contesto socio-economico del Paese nel quale viene a collocarsi l'indagine conoscitiva della Commissione. Egli rileva infatti come sia unanimemente condivisa l'opinione secondo la quale la grave crisi che sta investendo la FIAT, e con essa il sistema produttivo nazionale nel suo complesso, trae origine dalle carenze dell'attività di ricerca sostanzialmente determinate da uno stanziamento di risorse assolutamente inadeguate.

Prendendo poi spunto dalla recente iniziativa della Confindustria, che ha organizzato una apposita Giornata della ricerca, egli sottolinea l'esigenza di rendere più serrato il confronto fra università ed enti di ricerca, mondo imprenditoriale e sistema politico al fine di intraprendere un percorso virtuoso che consenta di riavviare la ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

Egli esprime quindi apprezzamento per l'impegno con cui il ministro Moratti sta seguendo il settore in oggetto, sia sotto il profilo del reperimento delle necessarie risorse, sia dal punto di vista del riordino del comparto. Uguale apprezzamento egli esprime nei confronti dell'esposizione introduttiva svolta dallo stesso Ministro, dalla quale è emerso chiaramente che il compito precipuo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non può essere individuato nel solo finanziamento della ricerca, quanto soprattutto nella promozione della medesima attività e nel coordinamento dei vari enti coinvolti, così da affermare un sistema organico che affianchi, con esiti sinergici, il mondo scientifico a quello industriale e produttivo.

Il senatore si sofferma inoltre sull'importanza che riveste la ricerca di base, la quale, pur non producendo risultati economici immediati, sta alla base delle rivoluzioni tecnologiche del futuro e svolge una funzione fondamentale nella formazione dei giovani ricercatori. Al riguardo, occorre tuttavia rivedere i meccanismi di finanziamento pubblico di questo tipo di ricerca, sganciando l'erogazione dei contributi da criteri burocratici per riferirli invece alla produttività degli organismi interessati e alla loro capacità di rappresentare un autentico fattore di sviluppo della produzione.

Egli osserva poi che, dalle audizioni dei rappresentanti degli enti di ricerca svolte in occasione dell'esame dello schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli stessi enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2002 (atto n. 130) è prevalsa l'immagine di un mondo scientifico arroccato su posizioni autoreferenziali. Da parte sua, egli non ritiene tuttavia che gli enti di ricerca siano così alieni dall'accostarsi al mondo imprenditoriale nella progettazione e nella realizzazione di iniziative di ricerca. Osserva invece che ciò che distingue l'Italia da altri Paesi industrializzati – oltre alla quota di spesa destinata alla ricerca – sono gli assetti organizzativi che finiscono per penalizzare il settore. L'esempio dell'ENEA, dove si procede ad assunzioni a tempo determinato, la cui risoluzione determina l'interruzione dell'attività di ricerca e la dispersione delle esperienze acquisite, è già sufficiente ad evidenziare le carenze strutturali del comparto, per il quale si richiederebbero invece caratteristiche di agilità tali da corrispondere adeguatamente alle esigenze poste dal mercato.

Egli non ritiene al contrario di condividere le preoccupazioni, da più parti avanzate nel corso del dibattito, in merito all'età eccessivamente elevata dei ricercatori in Italia, dal momento che i progressi scientifici realizzati a livello mondiale forniscono chiari esempi di come le maggiori scoperte non siano normalmente frutto dell'attività svolta dalle più giovani generazioni di ricercatori.

Ma l'aspetto più rilevante, a suo avviso, su cui la Commissione dovrebbe riflettere nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso concerne il ruolo del mondo produttivo. Infatti, gli stessi criteri ai quali dovrebbe ispirarsi il finanziamento dell'attività di ricerca dovrebbero essere commisurati alla disponibilità delle imprese a partecipare a loro volta alle spese finalizzate all'innovazione scientifica e tecnologica. È pertanto indispensa-

bile acquisire anche l'orientamento dei grandi industriali, dei rappresentanti delle piccole e medie imprese e degli artigiani.

Dopo aver brevemente tracciato un panorama essenziale del sistema produttivo italiano, notoriamente caratterizzato da una preponderante presenza di imprese piccole e piccolissime, egli sottolinea come agli enti di ricerca sia affidato il fondamentale compito di creare un utile collegamento tra lo stesso mondo della ricerca e la struttura economica del Paese. Al riguardo, egli ritiene ci si debba particolarmente avvalere da un lato dei distretti industriali esistenti in alcune aree del Paese, dove si registra un'alta concentrazione di imprese in territori ristretti e dove pertanto si manifesta il massimo della concorrenza e della competitività, dall'altro dell'associazionismo artigiano, che offre alle imprese informazioni, servizi, consulenze e forme di rappresentanza. È dunque nella virtuosa collaborazione tra enti di ricerca e mondo imprenditoriale che va individuata la strategia che sarà in grado di trarre l'attività di ricerca in Italia fuori dalla sua attuale crisi.

Da ultimo, il senatore espone alcuni dati caratterizzanti la realtà economica e produttiva della regione Veneto, dove ci si è ispirati ad esperienze di livello internazionale per avviare una iniziativa, promossa in primo luogo dall'università di Padova e dal Ministero, diretta a sviluppare un distretto tecnologico sulle nanotecnologie. Egli afferma quindi di aver citato questa esperienza nella convinzione che essa rappresenti una delle strade percorribili per il futuro della ricerca, soprattutto sotto il profilo del coinvolgimento di tutti gli enti interessati. Da questo punto di vista, un particolare significato riveste l'associazione all'iniziativa anche delle fondazioni bancarie e in proposito egli sollecita la Commissione a riflettere su una ipotesi normativa che preveda l'obbligo per le fondazioni stesse di assegnare alla ricerca una quota dei loro investimenti.

Il senatore TOGNI dà inizio al proprio intervento ricordando l'esiguità della quota del prodotto interno lordo (PIL) italiano destinata agli investimenti per la ricerca e sottolineando come sia penalizzante il raffronto con le analoghe grandezze dei principali *partner* europei e degli Stati uniti. Da questa realtà discende – come è noto – la scarsa competitività della ricerca italiana; competitività che a sua volta non può essere intesa come risultato ultimo dell'attività di ricerca, bensì come condizione indispensabile per raggiungere livelli di eccellenza dal punto di vista delle innovazioni scientifiche e tecnologiche.

In merito poi alla relazione introduttiva del Ministro, egli dichiara di averla apprezzata, anche perché in essa vi è l'esplicito riconoscimento delle carenze strutturali, oltre che finanziarie del comparto della ricerca. Plaude inoltre all'assunzione di centinaia di giovani ricercatori che verranno impiegati per la ricerca di base, rilevando che il raggiungimento di scoperte scientifiche in età matura implica naturalmente una lunga esperienza precedentemente acquisita nel corso degli anni e quindi un precoce inizio dell'attività di ricerca.

Tuttavia, pur ribadendo il proprio apprezzamento per l'attenzione prestata dal Ministro al comparto della ricerca, nutre dubbi sull'effettivo potere del titolare del Dicastero competente appunto per la ricerca di incidere sulle politiche del Governo e quindi di convogliare risorse adeguate in favore del settore considerato.

Il vice ministro POSSA prende la parola per fornire alcune precisazioni, osservando che il concetto di ricerca sussume una varietà di attività, alle quali non sono estranee ovviamente implicazioni di politica economica e finanziaria.

Egli si sofferma innanzitutto sull'attività di ricerca condotta dalle università, che si sostanzia in primo luogo in un'opera di interiorizzazione o metabolizzazione delle nuove conoscenze scientifiche provenienti da tutto il mondo; compito che appare di rilevante importanza nella considerazione che l'Italia, tenuto conto delle sue dimensioni demografiche e della quota di investimenti destinata alla ricerca, partecipa in misura percentualmente esigua all'insieme delle nuove scoperte scientifiche che si verificano a livello mondiale.

Una seconda attività di ricerca svolta dalle università è poi quella di tipo esplorativo, che si realizza più raramente e che segue un caratteristico andamento, nel corso del quale nella prima fase si individua la cosiddetta nicchia in cui vi è spazio per operare, nella seconda si registrano i maggiori risultati scientifici e nella terza si constata la saturazione dell'attività di ricerca nel settore considerato e si pone fine ad essa. Al riguardo, egli evidenzia come sia particolarmente pregevole la fase iniziale, che esalta la figura del ricercatore universitario, tradizionalmente solitario nella sua attività e dotato di pochi mezzi, ma nel contempo libero di dispiegare la propria azione e individuare così quelle nicchie che meritino lo svolgimento della ricerca scientifica.

Quanto agli enti pubblici di ricerca, il rappresentante del Governo riconosce che la loro attività ha un andamento più sistematico e si avvale di mezzi notevolmente più consistenti e di una dedizione piena dei ricercatori. In questo ambito l'Italia è in grado di produrre nuova conoscenza in termini paragonabili con i maggiori centri internazionali, ottenendo risultati di altissimo rilievo a livello mondiale, particolarmente nel settore dell'astrofisica e della ricerca nella fisica delle particelle subnucleari.

Affrontando poi la questione della ricerca nel contesto del mondo produttivo, il vice ministro si sofferma sullo squilibrio esistente fra una struttura economica caratterizzata prevalentemente da piccole e medie imprese e l'assai esigua partecipazione di queste ultime alla cosiddetta ricerca di sviluppo. Rileva tuttavia che le stesse piccole imprese sono tradizionalmente impegnate nella fondamentale ricerca di adattamento, mediante la quale esse recepiscono nelle proprie specifiche produzioni le principali innovazioni scientifiche e tecnologiche realizzate nel resto del mondo. Questa attività, sebbene spesso sottostimata e misconosciuta, riveste al contrario un significato rilevante, consentendo al tessuto economico italiano di mantenersi competitivo e produrre ricchezza. Non meno impor-

tante è poi la ricerca industriale di sviluppo svolta da alcune imprese italiane di media grandezza, che occupano nei rispettivi campi una posizione di assoluta eccellenza anche a livello mondiale.

Ciò che invece appare in profonda crisi è la realtà di quelle grandi imprese che solo pochi decenni fa erano dotate di statura internazionale e che oggi sono scomparse o fortemente ridimensionate; né tale esito è attribuibile ad un destino ineluttabile, come dimostrano i casi degli Stati Uniti, della Germania e del Giappone dove le grandi imprese ancora rappresentano il nucleo fondamentale del sistema economico.

Conclusivamente, egli dichiara che il principale prodotto dell'attività di ricerca non va individuato nella scoperta in sé, bensì nella figura del ricercatore, preziosa ed indispensabile per il conseguimento delle innovazioni scientifiche e per creare la quale si richiede un lungo processo di apprendimento. Ma l'attività di ricerca è altresì importante, in quanto consente di far lievitare la qualità della struttura sociale che ne costituisce il contorno, diffondendo la percezione – della quale non vi sarebbe altrimenti consapevolezza – dei fondamenti scientifici e tecnologici delle società moderne.

Il senatore VALDITARA, premesso che le difficoltà attuali del sistema di ricerca pubblica dipendono in larga parte da un tradizionale disinteresse della classe di Governo al settore, ritiene indispensabile un investimento consistente nella ricerca, anche in termini economici, al fine di offrire un servizio effettivo al tessuto produttivo del Paese. Si tratta del resto, ricorda, di un obiettivo pienamente in linea con le dichiarazioni programmatiche del Governo Berlusconi.

Egli illustra quindi alcune proposte operative.

Anzitutto, suggerisce la piena defiscalizzazione dei contributi a università ed enti di ricerca, al fine di aiutare le piccole e medie imprese ad entrare nel circuito.

Ritiene inoltre necessaria una revisione degli enti di ricerca che ponga fine alla loro autoreferenzialità predisponendo adeguati meccanismi di verifica sui risultati. Ciò, con riferimento tanto all'ambito scientifico quanto a quello umanistico. In tal senso risulta fondamentale il collegamento con le università al fine di evitare inutili duplicazioni e favorire al contrario lo scambio del personale.

Egli ricorda infine che Alleanza Nazionale, insieme ad altre forze politiche ha proposto di introdurre una tassa di scopo nella manovra finanziaria attualmente all'esame del Senato al fine di devolverne i proventi proprio al settore della ricerca. La proposta ha visto un ampio consenso trasversale ed egli si augura pertanto che possa essere accolta dall'Assemblea del Senato.

Il senatore COMPAGNA registra con soddisfazione l'intervento chiarificatore del vice ministro Possa, che ha elevato il dibattito sulla ricerca a tematiche diverse da quelle meramente incentrate sul reperimento di risorse. In particolare, ne apprezza la definizione di ricerca quale «lievito»

della società, che ha senz'altro segnato una parte della storia d'Italia non schematizzabile in modelli sociologici.

Invita pertanto a sfruttare questa stagione di riforme, sia pur magra di risorse, per ripensare all'aspetto istituzionale della spesa pubblica per la ricerca. Pur convenendo infatti senz'altro con l'obiettivo di incrementare gli stanziamenti in favore del settore, eventualmente con una tassa di scopo, sollecita nel contempo un'approfondita riflessione sull'efficacia delle esigue risorse attualmente previste. Ciò, nella consapevolezza che l'università è ormai una realtà ben diversa da quella cui faceva riferimento il vice ministro Possa, in cui all'alta ricerca si coniugava una didattica qualificata. Né l'autoreferenzialità è l'unico rischio, atteso che una referenzialità riferita agli equilibri universitari e accademici può essere altrettanto dannosa.

Il senatore MONTICONE ringrazia il vice ministro Possa per il suo intervento, complementare a quello introduttivo del ministro Moratti ed assai importante per la metodologia dell'indagine conoscitiva in corso.

Riprendendo quindi l'affermazione del vice ministro secondo cui l'obiettivo principale della ricerca è il ricercatore, osserva che la sede primaria della sua formazione è rappresentata dall'università, che dovrebbe conseguentemente assumere un ruolo essenziale nella riforma del sistema della ricerca. Al riguardo, chiede peraltro se anche negli altri paesi l'università non riesce ad essere un motore significativo della ricerca, ovvero tale caratteristica si attaglia prevalentemente al modello italiano.

Sollecita altresì un chiarimento in ordine al rapporto fra pubblico e privato, con riferimento alla piccola e grande industria e con uno specifico richiamo al ruolo svolto dalle partecipazioni statali, più sul piano metodologico che storico, nella progressiva realizzazione della struttura economica del Paese. Ricorda infatti che, sin dalla sua costituzione risalente al 1933, l'IRI ha avuto una forte capacità decisionale nell'ambito della riconversione industriale e della formazione delle grandi imprese italiane. Domanda pertanto quali siano i principali aspetti che hanno caratterizzato il passaggio da quella stagione storica, nella quale si assisteva a un più stretto rapporto fra la grande industria e la ricerca scientifica e tecnologica, e la realtà attuale, in cui le maggiori imprese versano in uno stato di crisi anche a causa degli insufficienti investimenti per la ricerca e in cui le aziende piccole e medie non riescono a sostenere tale attività con le sole proprie forze.

Il vice ministro POSSA prende nuovamente la parola per rispondere ai quesiti del senatore Monticone, precisando peraltro che sarà il ministro Moratti a replicare agli intervenuti nel dibattito in una prossima seduta.

Con riferimento alla prima questione, egli accede senz'altro alla tesi che sono le università a ricoprire un ruolo centrale nella formazione dei giovani ricercatori; sottolinea nel contempo come proprio in ambito universitario vi sia uno snodo non sufficientemente funzionale – rappresentato dai dottorati di ricerca – per il quale occorrerà individuare soluzioni

adeguate. Quanto al raffronto con gli altri paesi, egli precisa che il rapporto tra le università e l'attività di ricerca non è dissimile da quello che si registra in Italia e del resto neppure negli Stati Uniti la ricerca di sviluppo è affidata alle università. Inoltre, sebbene negli atenei prenda corpo la ricerca di base, i mezzi di cui essi dispongono sono assolutamente sproporzionati agli obiettivi che dovrebbero essere perseguiti; di qui la sostanziale mancanza di competitività degli enti universitari sul piano della ricerca.

Quanto infine al rapporto fra pubblico e privato e al ruolo svolto dalla partecipazione pubblica nel tentativo di sviluppare la grande impresa, egli riconosce che esso abbia dato ottimi risultati in termini di ricerca. Non ha saputo tuttavia generare strutture industriali in grado di resistere sui mercati internazionali. È pertanto con rammarico che si registra l'esigua percentuale dello 0,4 del prodotto interno lordo di investimenti riferiti alla ricerca privata, percentuale che peraltro è presumibilmente destinata a scendere ancora.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2002

157^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***PEDRAZZINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Sospiri.

La seduta inizia alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario SOSPIRI risponde all'interrogazione n. 3-00702 (già 4-03056) sottolineando che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con la determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002, ha ribadito l'avviso già espresso nella precedente determinazione n. 8 del 7 maggio 2002, in ordine alla possibilità per le imprese qualificate nella categoria di opere generali OG11, di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, di partecipare alle gare che prevedono una o più delle quattro categorie specialistiche, cioè OS3, OS5, OS28, OS30. È stato, altresì, precisato che la suddetta partecipazione è indipendente dall'eventuale previsione nei bandi (TAR Veneto Sez. I, 1° agosto 2002, n. 3837), ma che è opportuno sia indicata negli stessi. Tuttavia, nonostante i pareri espressi dalla citata Autorità, volti ad uniformare il comportamento delle stazioni appaltanti ed a garantire la maggiore partecipazione possibile agli affidamenti, con una recente pronuncia, il Consiglio di Stato – sez. V, sentenza 30 ottobre 2002, n. 5976 – ha sostenuto la legittimità della clausola di un bando, nella quale si richiedeva, obbligatoriamente, la qualificazione nelle categorie specialistiche, negando la possibilità di partecipazione per quelle imprese che fossero qualificate nella sola categoria generale OG11. Tale decisione, precisa l'Autorità, è stata assunta nella camera di consiglio in data 19 marzo 2002, dunque, antecedentemente all'emanazione di entrambe le determinazioni da parte della medesima Autorità, il cui indirizzo interpretativo è

stato costante, nonostante l'orientamento della giurisprudenza non si sia ancora consolidato in maniera uniforme. Tale situazione di incertezza applicativa, che si ripercuote negativamente sul mercato delle opere pubbliche, rende evidente l'opportunità di un intervento normativo a chiarimento. L'occasione può essere quella offerta dalla legge n. 166 del 1° agosto 2002, che prevede modifiche ai D.P.R. n. 554 del 1999 e n. 34 del 2000.

Al fine di chiarire, in via normativa, il principio dell'assorbimento tra la categoria OG11 e le quattro categorie specialistiche citate, l'Autorità si riserva di formulare apposite proposte ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera e), della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il senatore TURRONI si dichiara soddisfatto della risposta in quanto ritiene positivo che laddove sussistano i requisiti richiesti dalla legge vi sia la possibilità di partecipare alle gare per tutti i soggetti in questione. Auspica comunque che da parte del Governo vi sia al più presto una sollecitazione all'Autorità di garanzia del settore affinché la questione sia chiarita in via definitiva.

Il sottosegretario SOSPIRI risponde poi all'interrogazione n. 3-00489 sottolineando come con il nome Pedemontana Veneta venga designato un tracciato di circa 90 Km di lunghezza con caratteristiche autostradali i cui capisaldi sono Montebello, Thiene e Villorba. Il tratto da Montebello Vicentino a Thiene, dell'estesa di 27,4 Km, è affidato in concessione alla società Brescia-Padova e costituisce la Pedemontana Veneta ovest. Il tratto da Thiene a Villorba, denominato Pedemontana Est, non è oggetto di alcuna concessione e la relativa progettazione, già sviluppata dall'Ente nazionale per le strade, è stata trasmessa con tutti gli atti relativi alla regione Veneto, cui compete ogni decisione in merito. L'Ente stradale, attesa la diversa competenza a tale ultimo riguardo, non ravvisa elementi di collegamento diretto con le vicende concernenti la Pedemontana Est. Per quanto concerne, invece, la Pedemontana Ovest, l'Anas ha fatto sapere che il ritardo cui ci si riferisce, rispetto alle previsioni di piano finanziario, è motivato dall'indagine conoscitiva in corso da parte dei servizi dell'Unione europea, indagine volta ad accertare la compatibilità della realizzazione della Pedemontana stessa da parte della concessionaria con i principi di diritto comunitario inerenti il settore. A tale riguardo, l'Ente stradale, più volte, ha fornito ogni utile chiarimento all'Unione europea, al fine di superare tutte le perplessità sollevate in merito all'affidamento. Attualmente, la società concessionaria è in attesa di conoscere le decisioni degli organi dell'Unione, al fine di porre in essere le attività connesse all'esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda, infine, l'avvio delle procedure in caso di inerzie o ritardi, si fa presente che in base all'Accordo di programma quadro in materia di infrastrutture per la mobilità non è previsto alcun potere sostitutivo da parte dell'Anas.

Il senatore FABRIS, dichiarandosi parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, sottolinea come essa arrivi con molti mesi di ritardo rispetto all'interrogazione e come ciò renda difficile l'espletamento del sindacato ispettivo da parte dei parlamentari. Quando l'interrogazione fu presentata, infatti, non era stata ancora iniziata la procedura europea richiamata nella risposta e dunque la situazione era diversa e a tale riguardo sottolinea il ritardo da parte della concessionaria nell'espletamento di alcuni compiti facendo presente che esiste comunque nella legge un potere sostitutivo che poteva essere attivato.

Il sottosegretario SOSPIRI risponde infine all'interrogazione n. 3-00696. Relativamente a quanto affermato dall'interrogante circa la presenza di un parlamentare presso le sedi dell'Enac, sottolinea che l'ente medesimo ha fatto conoscere che l'onorevole Muratori, già componente del Consiglio di amministrazione dell'ente, ha effettuato due visite presso le sedi di Villa Ricotti e presso la nuova sede di Viale di Castro Pretorio ove si sono, di recente, trasferiti gli uffici. In entrambe le occasioni si è trattato di visite di cortesia e nel corso di tali visite, garantisce l'Enac, non sono stati trattati gli argomenti indicati dal senatore interrogante. Per quanto attiene la rimozione dell'attuale amministratore straordinario e la nomina del Consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di assistenza al volo, si ricorda che il Parlamento si è espresso sulla materia approvando la risoluzione 8/00027 dei deputati Pasetto (eletto nelle liste della Margherita), Duca (eletto nelle liste dei Democratici di sinistra), Sardelli (Forza Italia), De Laurentiis (CCD-CDU) e Pezzella (AN) presso la competente IX Commissione permanente della Camera dei deputati in data 25 settembre 2002 con la quale si impegnava il Governo a «procedere, dal 1° gennaio 2003, alla nomina del Consiglio di amministrazione» dell'Enav.

Il senatore Paolo BRUTTI, pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta, non può tuttavia dichiararsene soddisfatto se non per il fatto che essa conferma gli incontri tra il parlamentare Muratori e la dirigenza dell'Enac, questione quest'ultima che andrebbe meglio indagata e approfondita. Ricorda peraltro che in più occasioni anche il commissario straordinario dell'Enav ha espresso il proprio disagio per pressioni ricevute riguardo all'acquisizione di determinate tecnologie da parte dell'azienda che vedrebbero coinvolto anche lo stesso parlamentare. La questione appare particolarmente delicata anche perché, come è noto, l'Enav espleta le procedure concernenti le aste in regime di segretezza ovvero secondo regole che impediscono qualunque controllo sulla regolarità delle procedure stesse e che si prestano particolarmente a dar seguito ad eventuali pressioni.

La seduta termina alle ore 9,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2002

169^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono il dottor Paolo Alessandrini, responsabile per i rapporti con il Parlamento della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, il dottor Massimo Desiati, assessore urbanistica e parchi naturali e coordinatore parchi e riserve naturali della regione Abruzzo, l'ingegner Michele Palermo, capo settore aree protette della regione Campania, accompagnato dal dottor Michele Bove, l'architetto Giovanna Bargagna, responsabile settore aree protette della regione Lazio, il dottor Francesco Dellagiacoma, dirigente servizio parchi e foreste demaniali della provincia autonoma di Trento ed infine il dottor Fabrizio Camilli, presidente del Dipartimento della protezione civile della regione Puglia.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge-quadro sulle aree protette: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 26 novembre scorso.

Il dottor DESIATI, con riferimento all'attuazione data alla legge quadro sulle aree protette nella regione Abruzzo, sottolinea come si siano registrati ritardi nell'approvazione dei piani parco e dei piani socio-economici. In effetti, fino a non molto tempo fa non vi era una visione di insieme della problematica e, pur essendo stati predisposti i piani parco e i piani socio-economici, non era stato possibile raggiungere le previste intese. Dal canto suo, la Giunta regionale ha individuato alcuni temi che devono essere necessariamente contenuti nelle proposte.

È importante sottolineare, per altro verso, il positivo mutamento dell'atteggiamento delle comunità e degli enti locali nei confronti degli enti parco; difatti, se in passato i primi non comprendevano e non condividevano le strategie dei parchi, negli ultimi tempi, dinanzi ad alcuni progetti specifici, la posizione delle popolazioni interessate e dei comuni coinvolti è via via cambiata.

In Abruzzo, oltre ai tre noti parchi nazionali, grande importanza ha il parco regionale del Sirente-Velino, per il quale, dopo una stagione contraddistinta da non poche vicissitudini, ci si accinge a nominare il nuovo presidente.

Il presidente NOVI ringrazia l'assessore Desiati, che la Commissione ha già avuto modo di incontrare in occasione del sopralluogo svolto nei tre parchi nazionali abruzzesi, apprezzandone il lavoro svolto.

L'architetto BARGAGNA fa presente come la regione Lazio abbia recentemente ridefinito le aree protette regionali, istituendone alcune nuove. Oggi, in tutto, nella regione Lazio vi sono ben 56 aree protette, tra parchi, riserve naturali e monumenti naturali. La regione sta predisponendo una propria legge quadro, affrontando il problema dello scompenso territoriale che si registra fra aree protette ricomprese nel territorio della provincia di Roma e quelle delle altre province laziali, specie alla luce di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che prevede che in ogni regione una quota ricompresa tra il 20 e il 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale sia destinata a protezione della fauna selvatica.

Nella regione Lazio è stata istituita un'Agenzia regionale per i parchi, con il compito di elaborare il nuovo piano dei parchi. Per quanto attiene a tale tematica, inoltre, il piano di assetto di alcune aree protette è stato approvato, mentre in altri casi si è ancora in attesa del perfezionamento della procedura.

L'ingegner PALERMO ricorda che nella regione Campania sono presenti due parchi nazionali, quello del Vesuvio e quello del Cilento. Il primo sta completando la predisposizione del piano del parco, mentre il secondo lo ha già trasmesso alla Giunta regionale, ed è quindi in fase di approvazione.

La legge regionale n. 33 del 1993 prevedeva undici aree protette regionali, fra parchi e riserve. Entro il 1999 si è provveduto a quasi tutte le

perimetrazioni, ed erano stati nominati i presidenti dei vari enti. Senonché, il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso tali nomine e, successivamente, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 6 della citata legge regionale n. 33, per il mancato rispetto di quanto previsto dalla legge n. 394 del 1991 in materia di perimetrazione. La regione, con la legge n. 18 del 2000, ha quindi approvato un nuovo testo dell'articolo 6 della citata legge n. 33, prevedendo una conferenza degli enti locali da convocare prima della ripermetrazione. Pertanto, a tutt'oggi quattro parchi regionali sono stati ripermetrati e sono stati nominati i relativi commissari, allo scopo di accelerare le procedure per l'utilizzo dei fondi per i parchi regionali e nazionali. In altri quattro casi è stata già svolta la conferenza degli enti locali, e l'*iter* della procedura di perimetrazione è attualmente nella fase dell'esame da parte delle commissioni competenti. Per le rimanenti aree protette è in fase di completamento la conferenza degli enti locali. Nel frattempo, è stata prevista l'istituzione dell'area protetta del Sarno, ed è stata ventilata la proposta di istituirne altre.

Conclude invitando la Commissione ad affrontare il problema dell'interpretazione dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, poc'anzi citato dall'architetto Bargagna.

Il dottor ALESSANDRINI, nel consegnare alla Commissione una nota della regione Toscana, si sofferma sui problemi emersi in ordine ai rapporti tra Stato e regioni, specie per quanto riguarda la nomina dei presidenti di alcuni parchi nazionali. Il TAR del Lazio, in particolare, il 6 novembre scorso, ha accolto il ricorso della regione Emilia-Romagna avverso la nomina del presidente del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, disposta in mancanza delle prescritte intese. Il Tribunale amministrativo regionale ha osservato infatti che siffatte nomine devono essere disposte d'intesa con le regioni interessate, intendendosi per intesa non già una mera attività consultiva non vincolante, ma una vera e propria codeterminazione.

Il dottor DELLAGIACOMA si sofferma sulla situazione di difficoltà che sta attraversando la provincia autonoma di Trento, non essendosi ancora data piena attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, ove si sottolineava la natura consorziale del Parco nazionale dello Stelvio. Tale ente, difatti, si trova al momento senza direttore, mentre occorre rivederne lo statuto alla luce del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il senatore GIOVANELLI, dopo aver ringraziato i rappresentanti delle regioni presenti in Commissione, chiede innanzitutto chiarimenti sul ruolo svolto dalle regioni stesse nell'ambito delle Comunità dei parchi, anche alla luce del ruolo conferito dalla legge n. 394 del 1991, come modificata dalla legge n. 426 del 1998, alle Comunità stesse. Oltretutto, sarebbe interessante sapere come mai pochissime Comunità abbiano approvato i previsti piani di sviluppo.

È poi opportuno che i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni si pronuncino sull'attuazione della legge quadro sulle aree protette per quanto attiene alle cosiddette politiche di sistema.

Coglie a questo punto l'occasione offerta da quanto riferito poc'anzi dal dottor Alessandrini per affrontare il tema dei rapporti tra Ministero dell'ambiente e regioni, specie per quanto riguarda i commissariamenti di alcuni parchi nazionali e le nomine dei presidenti degli enti parco disposte dal ministro Matteoli in assenza delle intese con le regioni interessate. In particolare, il TAR del Lazio, accogliendo il ricorso della regione Emilia-Romagna, ha riportato all'ordine del giorno la gravità dell'atteggiamento tenuto in quell'occasione tanto dal Ministro dell'ambiente, quanto dalla Commissione ambiente del Senato. A seguito della sentenza del 6 novembre scorso, il ministro Matteoli ha disposto il commissariamento provvisorio del parco nazionale dell'Appennino Tosco-emiliano, nominando commissario l'attuale direttore generale del Servizio per la conservazione della natura: in realtà però, se fosse tecnicamente possibile, dovrebbero essere commissariati il Ministero dell'ambiente e la Commissione ambiente del Senato, e non certo l'ente parco in questione.

Il senatore SPECCHIA protesta vivamente, chiedendo al Presidente di invitare il senatore Giovanelli a limitarsi a rivolgere quesiti agli auditi, invece di cogliere l'occasione per svolgere ampie considerazioni di carattere politico, che non possono trovare spazio in questa sede.

Il senatore GIOVANELLI prosegue il proprio intervento, ribadendo come in occasione della nomina del presidente dell'ente parco dell'Appennino Tosco-emiliano la maggioranza ed il Governo abbiano disatteso i propri doveri istituzionali.

Il senatore SPECCHIA annuncia a questo punto che uscirà subito dall'aula della Commissione, intendendo così protestare per le considerazioni del tutto fuor di luogo che sta svolgendo il senatore Giovanelli, il quale, oltre a non limitarsi a rivolgere quesiti ai soggetti auditi, ha utilizzato la maggior parte del tempo disponibile, togliendo agli altri senatori la possibilità di intervenire a loro volta. Si riserva infine di rinunciare all'incarico di relatore dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il senatore TURRONI, nell'auspicare che sia possibile trovare in Commissione uno spazio per discutere della questione della nomina del presidente del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-emiliano, chiede ai rappresentanti delle regioni da quanto tempo siano stati predisposti i piani dei parchi e i piani socio-economici, e a cosa si deve il ritardo nel caso in cui non siano stati ancora definitivamente approvati.

Il senatore IOVENE, dopo aver osservato che sarà opportuno, nel prosieguo dell'indagine conoscitiva, ascoltare nuovamente i rappresentanti delle regioni, invita coloro che sono intervenuti all'audizione di oggi a

fornire alla Commissione un quadro di insieme della situazione concernente l'attuazione della legge quadro sulle aree protette in ciascuna realtà regionale, specie per quanto attiene il titolo III, in materia di aree protette regionali. Ulteriori chiarimenti sarebbe opportuno venissero forniti anche in merito alla questione delle intese per la nomina dei presidenti degli enti parco nazionali, nonché per quanto attiene al mancato decollo del parco regionale del Serre, in Calabria, previsto da una legge regionale adottata ben dieci anni fa.

Il presidente NOVI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, invita i rappresentanti delle regioni intervenuti nella seduta odierna ad inviare, per iscritto, le risposte ai quesiti loro posti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione facendo presente che, nel prosieguo dell'indagine conoscitiva, la Commissione potrà nuovamente, se ritenuto opportuno, ascoltare i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2002

34ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, in data 3 dicembre 2002, il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Domenico Bova, in sostituzione del deputato Alessandro Maran, dimissionario. Il deputato Bova subentrerà al deputato Maran nel Comitato, coordinato dal senatore Peruzzotti, sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso.

Il PRESIDENTE comunica, altresì, che il Ministro dell'interno, onorevole Pisanu, ha trasmesso le relazioni sugli accessi effettuati nelle amministrazioni comunali ai fini dello scioglimento per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto richiesto dalla Commissione con nota del 16 ottobre 2002. La suddetta documentazione è stata acquisita dall'Archivio della Commissione e sarà classificata nel più breve tempo possibile, anche al fine di essere sottoposta all'esame del Comitato sugli enti locali, che si riunirà al termine della seduta.

Il PRESIDENTE avverte che è a disposizione dei commissari una ipotesi di programma delle audizioni che la Commissione effettuerà nel mese di gennaio in occasione della missione in Puglia, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza. A tal riguardo, l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi procederà alla definitiva calendarizzazione della missione.

Discussione sulle problematiche concernenti la normativa sui difensori dei collaboratori di giustizia

Il PRESIDENTE avverte che in assenza del relatore Sinisi, procederà egli stesso a svolgere la relazione orale sulle conclusioni raggiunte in seno al I Comitato.

In via preliminare si pone la problematica dell'effettività del diritto di difesa del collaboratore di giustizia.

La opportuna limitazione delle spese legali poste a carico del Ministero dell'interno, ai sensi della disciplina introdotta dalla legge 29 marzo 2001 n. 134 e dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, ha reso attuale il rischio di compressione del diritto di difesa dell'imputato collaboratore. Il carattere affatto peculiare del rapporto fiduciario che intercorre tra il difensore e l'assistito che collabora con la giustizia si traduce nell'esigenza che nelle diverse sedi giudiziarie venga garantito il diritto di difesa da parte dello stesso difensore. Segnatamente, il rimborso delle spese di trasferta fuori distretto non è garantito dalla disciplina innanzi richiamata, con la conseguenza paradossale che i collaboratori dovrebbero avere un difensore di fiducia diverso per ogni distretto presso la cui autorità devono rendere le proprie dichiarazioni. Alla medesima stregua, il meccanismo di liquidazione dei compensi professionali in favore dei difensori potrebbe meglio affinarsi attraverso l'individuazione in capo al Ministro dell'interno della responsabilità della stessa liquidazione, per il tramite del servizio centrale di protezione e con riferimento ad indici tariffari predeterminati.

Il senatore CALVI aderisce alle indicazioni emerse in seno al I Comitato, in considerazione del rapporto stretto e di fiducia che sussiste tra il collaboratore di giustizia ed il proprio difensore. L'aggravio di spese susseguente a nomine diverse, relativamente ai diversi distretti presso la cui autorità giudiziaria devono rendere le proprie dichiarazioni i collaboratori di giustizia, non potrebbe essere in altro modo evitato.

Il senatore Luigi BOBBIO esprime la condivisione personale e del Gruppo di Alleanza nazionale per dette indicazioni, le quali rispondono sia al testo sia alla logica ispiratrice dell'istituto della collaborazione di giustizia.

Il senatore NOVI ritiene che, al di là della gestione dei collaboratori di giustizia rivelatasi in alcuni casi scandalosa, vada evitato ogni estremismo. L'equiparazione operata tra la posizione del difensore del collaboratore di giustizia e quella del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato rischia di minare l'efficacia dello stesso istituto. L'orientamento unitario della Commissione potrebbe quindi risultare prezioso nel dibattito in Senato sulla legge finanziaria.

Il senatore BRUTTI valuta del tutto positivamente le conclusioni emerse in seno al I Comitato ed invita il Presidente a calendarizzare l'audizione del sottosegretario Mantovano, nonché a sollecitare il Governo affinché trovino risposta positiva le indicazioni condivise dalla Commissione unanime sul termine per la redazione del verbale illustrativo della collaborazione.

Il PRESIDENTE ritiene che l'audizione del sottosegretario Mantovano sia di indubbia utilità e ne assicura la calendarizzazione alla ripresa dei lavori successivamente alle prossime festività.

Il senatore ZANCAN esprime assenso alle indicazioni emerse nell'odierna discussione e si richiama al percorso storico che ha portato alla sostanziale parificazione della posizione del difensore del collaboratore di giustizia a quella del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Al fine di evitare possibili abusi e nella logica della trasparenza dovrebbe interpretarsi il riferimento agli indici tariffari predeterminati come l'espressione di una generale esigenza di acquisizione di un parere di conformità da parte del Consiglio dell'ordine in merito agli onorari.

Il deputato MANCUSO ritiene che due possano essere i criteri sui quali dovrebbe modulare l'odierna discussione. Il primo concerne la constatazione del problema, che dovrebbe muovere da una conoscenza puntuale e complessiva degli importi, nonché del rapporto tra il libero foro e gli albi speciali. Il secondo riguarda il carattere propositivo di una ipotesi di soluzione possibile. La genericità delle indicazioni elaborate rischia di farle apparire sostanzialmente inutili. Viceversa, è il modello della difesa del collaboratore di giustizia ad introdurre la questione fondamentale del carattere atipico di tale difesa rispetto alla generalità degli imputati.

Il PRESIDENTE condivide l'esigenza di un approfondimento sul carattere pubblico o privato della difesa di coloro che collaborano con la giustizia e sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali in favore dei loro difensori. L'odierna discussione ha lo scopo non di affrontare il problema in modo esaustivo e finale, bensì di individuare quei problemi concreti ed immediati evidenziatisi in sede applicativa.

Il senatore CALVI aderisce al rilievo del senatore Zancan sul criterio interpretativo da adottare ai fini dell'individuazione degli indici tariffari predeterminati.

Il senatore Luigi BOBBIO precisa che gli emendamenti presentati alla legge finanziaria sono attestati sui minimi tariffari.

Il senatore CALVI ritiene che l'individuazione del Consiglio dell'ordine quale soggetto istituzionalmente preposto all'espressione di un parere

sulla determinazione dei compensi rappresenti una scelta corretta in chiave di imparzialità e terzietà dell'azione amministrativa.

Il deputato PALMA esprime il proprio consenso alle indicazioni emerse nell'odierna discussione. Tuttavia la Commissione dovrebbe occuparsi di temi di più ampio respiro, pena lo svilimento delle stesse funzioni esercitate.

Il deputato MANCUSO ritiene che i profili di spesa pubblica rientranti nella problematica dei difensori dei collaboratori di giustizia possano essere considerati anche nella prospettiva di un controllo da parte della Corte dei conti territorialmente competente.

Svolgono brevi interventi sull'opportunità di rinviare la discussione più generale sul tema dei difensori dei collaboratori di giustizia i senatori BRUTTI, CALVI, ZANCAN ed il deputato PALMA.

Al termine della discussione, il PRESIDENTE dà conto del testo che illustra le indicazioni e le osservazioni emerse nel dibattito.

Tra i problemi applicativi della nuova disciplina relativa ai collaboratori di giustizia ha assunto particolare rilevanza e attualità la questione concernente l'effettività del diritto di difesa.

Le nuove disposizioni sul gratuito patrocinio, introdotte dalla legge 29 marzo 2001 n. 134 e, da ultimo, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), hanno sostanzialmente equiparato la posizione del difensore del collaboratore di giustizia a quella del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Da una parte, tale novità ha comportato una opportuna limitazione alla relevantissima entità delle spese legali poste a carico del Ministero dell'interno, dall'altra determina il rischio piuttosto serio di compressione del diritto di difesa dell'imputato collaboratore.

In effetti le disposizioni in questione mal si conciliano con lo speciale carattere fiduciario del rapporto tra il difensore e il suo assistito che collabora con la giustizia e, soprattutto, con la caratteristica principale della gran parte delle collaborazioni che vengono offerte ad autorità giudiziarie diverse, anche in sedi giudiziarie non ricomprese nel medesimo distretto di Corte d'appello.

Secondo la disciplina citata non potrebbe darsi luogo al rimborso delle spese di trasferta fuori distretto, cosicché si giunge al paradosso che i collaboratori dovrebbero avere un difensore di fiducia per ciascun distretto presso la cui autorità giudiziaria devono rendere le proprie dichiarazioni.

Allo stesso modo sembrano difficilmente compatibili con la condizione del collaboratore le procedure di liquidazione dei compensi professionali in favore dei difensori di quest'ultimo.

La sottoposizione, anche per gli aspetti economici, allo speciale programma di protezione e la domiciliazione presso il servizio centrale di protezione suggeriscono che sia il Ministro dell'interno, per il tramite del servizio in parola, a provvedere alla liquidazione dei compensi, auspicabilmente con riferimento a indici tariffari predeterminati.

La Commissione formula l'auspicio che il Parlamento adotti le misure necessarie per la soluzione del problema con la necessaria sollecitudine, in considerazione della rilevanza della questione.

La Commissione unanime accoglie il documento illustrativo delle indicazioni emerse nel dibattito, dando mandato al Presidente di trasmetterlo ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Sulla acquisizione di documenti

Il senatore BRUTTI chiede l'acquisizione dei verbali dibattimentali contenenti le dichiarazioni rese dal pentito Giuffrè e di una sintesi che evidenzi tutti gli aspetti relativi alla vicenda processuale di Francesco Schiavone.

Il PRESIDENTE assicura che sarà sua cura richiedere copia dei verbali, resi pubblici, relativi alle dichiarazioni rese da Giuffrè. Con riferimento alla vicenda processuale di Francesco Schiavone si procederà all'acquisizione di dati e all'elaborazione di un appunto che chiarisca le cause dei ritardi sia per il deposito della sentenza di primo grado, sia per l'avvio del processo di appello.

Il deputato MANCUSO si interroga sull'utilità di acquisire gli atti relativi ad un processo in corso, anche con riferimento alla più volte richiamata delegittimazione della magistratura. Sembra, talvolta che tale questione non si avverta quando non la si voglia avvertire.

Il PRESIDENTE precisa che va distinta l'acquisizione a titolo conoscitivo dalla possibile discussione sulla documentazione acquisita.

Il deputato PALMA conferma l'esigenza di acquisire con la massima urgenza le dichiarazioni di Giuffrè rese pubbliche, riservandosi fin da ora un proprio intervento in sede di discussione. A tale discussione non si può più sfuggire.

Il senatore CALVI ritiene che possano essere acquisiti gli atti ostensibili.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

VIII COMITATO

Per i rapporti con gli Enti locali

Riunione n. 1

Presidenza del Coordinatore
deputato Nicolò CRISTALDI

La riunione inizia alle ore 15,35.

Il Coordinatore deputato CRISTALDI illustra i principali temi su cui dovrà impegnarsi il Comitato. Nel dibattito che segue intervengono i deputati BURTONE e LEONI aderendo alle linee programmatiche esposte dal Coordinatore CRISTALDI.

La riunione termina alle ore 16,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Alberto di LUCA

Interviene il Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, Prefetto Giovanni De Gennaro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol: Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, Prefetto Giovanni De Gennaro (Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, Prefetto Giovanni De Gennaro, che è accompagnato dal Prefetto Giulio Cazzella.

Il Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, Prefetto Giovanni DE GENNARO, illustra una relazione approfondendo alcuni temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN), il deputato Pietro TIDEI (DS-U), il senatore Giampaolo BETTAMIO (FI) e il deputato Andrea DI TEODORO (FI).

Il Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, Prefetto Giovanni DE GENNARO, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia il Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, Prefetto Giovanni De Gennaro, e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.20.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2002

50^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 10^a e 12^a riunite:

(1745) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge di iniziativa governativa: parere favorevole su testo; parere di nulla osta su emendamenti;

alla 10^a Commissione:

(19) MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del franchising

(25) ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del franchising

(103) MARINO ed altri. – Disciplina generale del contratto di franchising

(842) COSTA. – Norma per la disciplina sul franchising:
esame e rinvio.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Venerdì 6 dicembre 2002, ore 9,30, 15 e 20,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-